MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
OSSERVATORIO PERMANENTE SULL'EFFICACIA DELLE
NORME IN TEMA DI VIOLENZA DI GENERE E DOMESTICA

REPORT DI ANALISI

# CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE E DOMESTICA NELLE PRASSI ORGANIZZATIVE DELLE PROCURE ORDINARIE

## ANALISI E PROSPETTIVE DI SVILUPPO

*2024/2025*

Attività realizzata nell'ambito dell'**Osservatorio permanente sull'efficacia delle norme in tema di violenza di genere e domestica**

Presidente dell'Osservatorio: **Maria Rosaria COVELLI**

Gruppo di lavoro: **Raccolta e diffusione di buone prassi giudiziarie**

Coordinatrice del gruppo di lavoro: **Maria MONTELEONE**

Componenti del gruppo di lavoro:
Silvia BELLONI
Margherita CARDONA ALBINI
Giuseppina CASELLA
Camilla COGNETTI
Mirella DELIA
Teresa MANENTE
Maria E. MASTROIANNI
Silvia MATTEI
Francesco MENDITTO
Antonello PICUCCI
Elisabetta PIERAZZI
Fabio ROIA
Iside RUSSO
Gemma TUCCILLO

# Sommario

Premessa ..... 3
Obiettivi di analisi ..... 5
Percorso metodologico ..... 6
1. Specializzazione e formazione ..... 7
2. Unitarietà, personalizzazione e perequazione dei carichi di lavoro ..... 30
3. Tempestività ..... 37
4. Valutazione del rischio e protezione della vittima ..... 45
5. Coordinamento tra Uffici Giudiziari ..... 58
*5.1 Protocolli con la Procura presso il Tribunale per i Minorenni ..... 59*
*5.2 Protocolli con i Tribunali ordinari civili e penali ..... 61*
*5.3 Protocolli con i Tribunali per i Minorenni ..... 61*
6. Coordinamento con la Procura ed il Tribunale per i Minorenni ..... 64
7. Coordinamento con il Tribunale Ordinario Penale ..... 70
8. Coordinamento con il Tribunale Ordinario Civile ..... 73
9. Valutazione della pericolosità dell'indagato per delitti di violenza di genere e domestica ..... 77
10. Monitoraggio ..... 80
11. Reti interistituzionali ..... 82
12. Le osservazioni degli Uffici ..... 85
13. Considerazioni finali ..... 88

# Premessa

L'Osservatorio permanente sull'efficacia delle norme in tema di violenza di genere e domestica, istituito dal Ministro della Giustizia, assolve il compito specifico di monitorare e implementare il grado di efficacia dell'impianto normativo realizzato per il contrasto alla violenza contro le donne, altresì fornendo elementi per l'eventuale sviluppo di ulteriori interventi del legislatore sul fenomeno.

Inoltre l'Osservatorio, tramite lo sviluppo di percorsi di ricerca e confronto a livello nazionale, europeo e internazionale, si pone l'obiettivo di individuare possibili soluzioni tecnico – organizzative per gli uffici giudiziari e mettere a fattor comune quelle esistenti, sistematizzando e disseminando informazioni e strumenti utili per aumentare il livello di sensibilizzazione e di formazione sul fenomeno.

I propositi statutari dell'Osservatorio vanno incontro alle necessità espresse dalla Direttiva UE 2024/1385, all'insegna della cooperazione tra tutti gli enti, anche non governativi, a livello centrale e locale, quando destinati a svolgere un ruolo nella prevenzione e trattazione dei casi di violenza di genere e domestica e nella correlativa assistenza alle vittime (artt. 40 e ss. della Direttiva).

L'Osservatorio si muove principalmente per supportare il processo decisionale del legislatore, acquisendo dati ed informazioni in modo da renderle funzionali allo sviluppo di politiche pubbliche finalizzate a contenere e prevenire l'emergenza sociale riguardante il dramma della violenza di genere e domestica.

L'Osservatorio ha quindi avviato una ricognizione presso le Procure della Repubblica dei modelli organizzativi e degli strumenti operativi adottati nella trattazione dei procedimenti concernenti la violenza di genere e domestica, avviando così anche un percorso di diretta interlocuzione con gli Uffici giudiziari. L'analisi esplorativa è stata realizzata dall'Osservatorio ministeriale in sinergia con il Consiglio Superiore della Magistratura per il tramite del relativo gruppo di lavoro e i cui esiti sono confluiti nella delibera CSM del 7.5.2025.

La qualità e la completezza degli elementi conoscitivi in tal modo raccolti è stata assicurata dal positivo favore con cui tutti i Capi delle Procure, con grande disponibilità e interesse, hanno risposto alle 152 domande contenute nel Questionario.

Hanno concorso a connotare il valore degli esiti raggiunti il rigore metodologico dell'impianto di ricerca e l'attività di analisi statistica compiuta anche con l'apporto della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero della giustizia (DGSTAT).

Si tratta di una rilevante attività che si inserisce nelle sollecitazioni del gruppo GREVIO (*Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence*, incaricato di valutare periodicamente la conformità del sistema normativo e giudiziario interno degli Stati firmatari della Convenzione di Istanbul rispetto agli standards sovranazionali) con particolare riguardo alla necessità di rendere strutturale il monitoraggio del fenomeno.

Il percorso di analisi è stato condotto tramite *survey online* supportata dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati presso il Ministero della Giustizia (D.G.S.I.A.). Sono stati osservati, fra i temi di fondamentale importanza, la specializzazione del gruppo di lavoro dedicato alla materia nelle singole Procure, la tempestività dell'intervento giudiziario e la capacità degli Uffici assicurarla, il rapporto fra la presenza di criteri di pesatura dei fascicoli e l'effettiva perequazione dei carichi di lavoro, il coordinamento fra tutte le Autorità Giudiziarie coinvolte nel contrasto alla violenza di genere, i protocolli e le reti nei territori, e, infine, la presenza di formazione specialistica, quest'ultima come pure fortemente indirizzata all'esigenza di attuare il corrispondente precetto unionale dell'obbligatorietà dei percorsi formativi per i magistrati come contenuto nell'articolo 36 della Direttiva UE 2024/1385.

Ciò ha permesso di restituire il contesto di operatività degli Uffici Giudiziari, di sviluppare proposte per rispondere alle esigenze emergenti, di acquisire e diffondere modelli/strumenti organizzativi e formativi, di intercettare buone prassi operative e di sollecitare interventi sul piano normativo e dell'organizzazione.

Il metodo adoperato si è rilevato molto utile per le finalità dell'Osservatorio ministeriale e potrà essere ulteriormente sviluppato per future analisi di settore, da condursi secondo una auspicabile periodicità.

Questa importante e complessa attività è stata sviluppata dal gruppo di lavoro interno all'Osservatorio coordinato da Maria Monteleone, che con la sua grande esperienza, maestria e passione ha condotto tutte le operazioni della *survey* e delle successive analisi.

Al significativo impegno nelle attività ha contribuito un team di componenti dell'Osservatorio: Margherita Cardona Albini ha ricostruito la mappa digitale della tipologia e frequenza dei reati trattati; Mirella Delia e Iside Russo hanno sviluppato, integrando i reciproci expertise nella formazione della magistratura, una proposta metodologica per assicurare un ponte di comunicazione fra le strutture territoriali della SSM e i Capi degli Uffici; Isabella Confortini, Camilla Cognetti e Silvia Mattei hanno curato con grande precisione e competenza le attività di analisi; Antonello Picucci, analista di politiche pubbliche, ha supportato sul piano metodologico e organizzativo il gruppo di lavoro con professionalità e disponibilità. Inoltre, Teresa Manente e Francesco Menditto con le loro esperienze professionali hanno supportato le fasi di approfondimento delle evidenze emerse dall'analisi.

Indirizzo la mia sincera gratitudine e il mio profondo apprezzamento a tutti gli autorevoli componenti dell'Osservatorio - ivi compresa la Segreteria scientifica - per il qualificato lavoro svolto.

Ringrazio vivamente l'Ufficio del Gabinetto e i Dipartimenti del Ministero della Giustizia per il costante e fondamentale supporto alle attività dell'Osservatorio.

Un ringraziamento particolare a tutti i Capi delle Procure che con la loro disponibilità e partecipazione hanno reso possibile la realizzazione del presente lavoro.

*Maria Rosaria Covelli*
Presidente Osservatorio permanente Ministero Giustizia

# Obiettivi di analisi

L'Osservatorio permanente sull'efficacia delle norme in tema di violenza di genere e domestica, istituito con decreto del Ministero della Giustizia (D.M. 4 ottobre 2022) e il Gruppo di lavoro sulla violenza di genere costituito presso il Consiglio Superiore della Magistratura (delibera del 26 aprile 2023), nel periodo dicembre 2023 - marzo 2024, hanno avviato una analisi esplorativa sulle Procure Ordinarie per rilevare le scelte organizzative, le prassi – e le eventuali buone prassi e criticità emergenti - nella trattazione del fenomeno della violenza di genere e domestica.

L'Osservatorio ministeriale ha proceduto in sinergia con il Consiglio Superiore della Magistratura, per il tramite del gruppo di lavoro sulla violenza di genere costituito con delibera consiliare del 26 aprile 2023 (finalizzata a stimare il livello di attuazione delle linee guida consiliari adottate il 9.5.2018 e il 3.11.2021, e i cui esiti sono confluiti nella delibera CSM del 7.5.2025).

La rilevazione ha riguardato i seguenti ambiti dell'azione giudiziaria:

- specializzazione e formazione dei magistrati degli Uffici di Procura nella materia della violenza di genere e domestica;
- unitarietà, personalizzazione del fascicolo e perequazione dei carichi di lavoro;
- tempestività dell'azione giudiziaria in materia di violenza di genere e domestica;
- valutazione del rischio e protezione della vittima;
- coordinamento tra Uffici Giudiziari;
- valutazione della pericolosità dell'indagato per delitti di violenza di genere e domestica;
- monitoraggio dei dati statistici riguardanti le misure coercitive adottate;
- reti interistituzionali;
- principali criticità/difficoltà riscontrate nella trattazione della materia di violenza di genere e domestica.

Pertanto, gli obiettivi alla base del percorso di analisi svolto e del report di seguito presentato riguardano:

- le principali tendenze ed evidenze delle azioni intraprese dalle Procure Ordinarie per contrastare e gestire il fenomeno della violenza di genere e domestica;
- gli eventuali fattori che ne ostacolano l'efficacia;
- le possibili pratiche organizzative particolarmente innovative dispiegate a livello di singoli Uffici per aumentare l'efficacia della loro azione di contrasto a questi fenomeni criminali.

# Percorso metodologico

L'indagine sulle prassi e i flussi giudiziari delle Procure Ordinarie in tema di violenza di genere e domestica è stata realizzata mediante un questionario online – implementato, da parte del Ministero della giustizia, con la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati presso il Ministero della giustizia (D.G.S.I.A.) – somministrato nel periodo dicembre 2023-aprile 2024 a tutte le 140 Procure della Repubblica presso i Tribunali Ordinari.
Si è trattato di un questionario semi-strutturato, sui settori dell'azione giudiziaria sopra indicati, articolato in 13 sezioni[1] e 152 domande tra quelle a risposta chiusa (sia dicotomiche che a risposta multipla) e quelle a risposta aperta.
Al termine della fase di rilevazione si è registrata la partecipazione di tutte le 140 Procure Ordinarie, consentendo di acquisire dati e informazioni sulla totalità degli Uffici interessati[2].
La prima fase di analisi dei dati quantitativi, raccolti attraverso le domande a risposta chiusa, è stata condotta dalla Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa presso il Ministero della giustizia (DgStat) ed è stata integrata anche con l'analisi qualitativa delle domande a risposta aperta effettuata dal gruppo di lavoro sulle buone prassi giudiziarie, uno dei gruppi di lavoro tematici istituiti presso l'Osservatorio, in modo da integrare competenze statistiche e know-how esperto per individuare e restituire le principali evidenze emergenti dalla base empirica rilevata.
Il report è organizzato in capitoli dedicati alle singole dimensioni esplorate nell'ambito dell'indagine. L'impianto di ciascun capitolo prevede, oltre all'inquadramento concettuale delle dimensioni osservate, un'analisi descrittiva dei dati rilevati – attraverso tabelle di sintesi che riportano valori assoluti/percentuali e medie degli item osservati – e un'analisi qualitativa delle principali evidenze emerse.

[1] Anagrafica Ufficio, Specializzazione e formazione, Unitarietà, personalizzazione e perequazione dei carichi di lavoro, Tempestività, Valutazione del rischio e protezione della vittima, Coordinamento tra Uffici Giudiziari, Coordinamento con la Procura ed il Tribunale per i minorenni, Coordinamento con il Tribunale Ordinario Penale, Coordinamento con il Tribunale Ordinario Civile, Valutazione della pericolosità dell'indagato per delitti di violenza di genere e domestica, Monitoraggio, Reti interistituzionali, Considerazione finali.
[2] Una Procura, pur avendo partecipato alla rilevazione, ha utilizzato un formato di restituzione dei dati che non è stato operabile nella successiva fase di analisi.

# 1. Specializzazione e formazione

Una delle dimensioni di interesse analitico è volta ad accertare la presenza o meno, nelle Procure, di un gruppo specializzato di sostituti per la trattazione della materia della violenza di genere e domestica e come questo sia organizzato.
In particolare, la presente sezione intende fornire il quadro complessivo degli strumenti attraverso cui le Procure hanno inteso valorizzare la specializzazione, anche nel caso di gruppi non esclusivamente dedicati alla materia, nonché il metodo utilizzato per disciplinare l'assegnazione e la trattazione degli affari.
Al contempo, la rilevazione effettuata è stata un utile strumento per comprendere in che modo venga garantita la formazione interna agli Uffici rivolta sia ai Magistrati che ai VPO e se le modalità prescelte abbiano realizzato il confronto con altri attori del sistema, che entrano in contatto con la vittima di tali delitti, nel rispetto dei diversi profili professionali.
Attraverso i dati elaborati, si è verificato che la quasi totalità delle Procure (124 su 139), ha dichiarato di aver previsto, nel proprio Ufficio, un gruppo specializzato per la trattazione della materia della violenza di genere e domestica (Tab. BP01).

*Tab. BP01*

| Nel Suo Ufficio è previsto un gruppo specializzato per la trattazione della materia della violenza di genere e domestica? | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| SI | 124 | 89,2 |
| NO | 15 | 10,8 |
| Totale | 139 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Con stretto riguardo alla dimensione[3] delle 124 Procure merita particolare rilievo la circostanza che tutte quelle metropolitane, medio grandi, grandi e medio piccole hanno previsto un gruppo specializzato per la trattazione della materia della violenza, e che le 15 che non lo hanno previsto sono tutte di piccole dimensioni.
Tenuto conto della dimensione delle Procure, in relazione all'organico degli Uffici, la tabella BP01b/BP01c, ordina congiuntamente le informazioni relative al numero di magistrati del gruppo specializzato previsto dal progetto organizzativo, alla data di rilevazione, e a quello effettivo. In particolare, nella tabella viene riportato il numero medio di magistrati articolato per dimensione delle Procure.

[3] In questo caso la dimensione delle procure è misurata in termini di numero di Procuratori Aggiunti (0 = "piccolo"; 1 = "medio piccolo"; 2 = "medio grande"; da 3 a 7 = "grande"; maggiore di 7 = "metropolitano").

*Tab. BP01b/BP01c*

| Quanti sono i magistrati del gruppo specializzato previsti dal progetto organizzativo alla data di rilevazione?<br>*Dimensione Procura* | N. Procure | Magistrati Previsti Media | Magistrati Effettivi Media |
|---|---|---|---|
| metropolitano/grande | 15 | 9,6 | 8,3 |
| medio grande | 7 | 5,7 | 5,6 |
| medio piccolo | 31 | 5,2 | 4,6 |
| piccolo | 71 | 3,6 | 3,5 |
| Totale | 124 | 4,9 | 4,4 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Dalla lettura del dato, che prescinde – evidentemente - dalla congruità della previsione del progetto organizzativo rispetto al carico di lavoro ed alla complessità della materia specializzata, si evince come il numero medio di magistrati effettivi sia leggermente inferiore al numero medio previsto nel progetto organizzativo.

Nelle Procure medio piccole l'oscillazione fra l'organico effettivo e le risorse conseguentemente destinate alla trattazione di detti affari tende ad essere maggiore, così come negli Uffici di dimensione metropolitano/grande l'oscillazione manifesta una maggiore incidenza (un magistrato in meno).

Tutte le Procure, ad eccezione di un solo ufficio, hanno identificato il gruppo specializzato con una denominazione.

Al riguardo sono stati osservati criteri di denominazione del gruppo specializzato che sono omnicomprensivi delle attività assegnate in questa materia e che, al contempo, sono capaci di esprimere una efficace capacità identificativa verso l'esterno dell'Ufficio.

Tendenzialmente si registra il ricorso a criteri classificatori, più o meno articolati, esplicativi delle materie trattate (ad esempio: settore IV: reati in materia di violenza sessuale e di prostituzione minorile; reati contro la famiglia; delitti introdotti dalla l.19/7/2019 n. 69; reati di omicidio da lesioni personali colpose in dipendenza di "colpa medica" o di violazione alle norme di prevenzione infortuni sul lavoro e reati che vedono coinvolti minori quali persone offese o vittime; reati in materia di violenza domestica ed in danno di soggetti di minorata difesa in breve codice rosso; 3 sezione - fasce deboli che tratta reati contro la famiglia, il matrimonio, assistenza familiare, fattispecie incriminatrici poste a tutela dei minori, delle persone incapaci per infermità fisica e psichica nonché' di morale familiare, violenze sessuali etc.; IV sezione indagini: delitti contro la famiglia - reati relativi alle c.d. "fasce sociali deboli" - ….).

La denominazione del gruppo specializzato dovrebbe esprimere, preferibilmente, una locuzione di immediata percezione in modo da consentire di identificare con maggiore chiarezza, anche da parte dell'utenza, un presidio a disposizione di una fascia di soggetti che sono vittime "in modo sproporzionato" (così il Preambolo della Convenzione di Istanbul) di reati di genere e di violenza domestica.

Inoltre, andrebbero esclusi criteri classificatori e denominazioni che facciano ricorso ad espressioni che risentono di valutazioni "preconcette" (quali gli incisi che alludono a condizioni di "debolezza" o "fragilità").
Detta indicazione pare coerente con l'espressione utilizzata di recente dal legislatore nell'art. 5 della L. 168/2023 secondo il quale, nella trattazione dei processi in materia di violenza di genere e domestica: "*In caso di delega, uno o più procuratori aggiunti o a uno o più magistrati, sono sempre specificamente individuati per la cura degli affari in materia di violenza contro le donne e domestica*".
La disposizione, che ha l'evidente obiettivo di incrementare la specializzazione del P.M., può fornire indicazioni utili anche ai fini della denominazione del gruppo, considerato che ricorre ad una espressione ("violenza contro le donne e violenza domestica") sintetica ma eloquente, e priva di riferimenti che possano evocare pregiudizi e stereotipi di genere.
L'indagine compiuta conferma, inoltre, coerentemente con la tipica forma della struttura organizzativa degli Uffici di Procura, che il ruolo di coordinatore del gruppo è una figura centrale per il buon funzionamento del settore.
Rispetto all'indicazione di dichiarare se fosse stata prevista una posizione di coordinamento, quasi tutte le Procure (124) hanno:

- indicato di aver previsto nel proprio ufficio un gruppo specializzato;
- un terzo (35,5%) ha riservato il ruolo di coordinamento al Procuratore della Repubblica;
- un altro terzo (34%) ha designato il Procuratore aggiunto a svolgere il coordinamento;
- un sesto (14,5%) ha individuato un magistrato esperto nella materia come coordinatore;
- i restanti uffici (11%) hanno dichiarato di non aver previsto alcun coordinatore del Gruppo specializzato (Tab. BP01d).

*Tab. BP01d*

| Chi svolge la Funzione di coordinatore? | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| il Procuratore della Repubblica | 44 | 35,5 |
| un Procuratore aggiunto | 42 | 33,9 |
| un Magistrato esperto | 18 | 14,5 |
| non è prevista la funzione di coordinatore | 14 | 11,3 |
| Altro | 6 | 4,8 |
| Totale | 124 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Quanto alle modalità di scelta del coordinatore non sono stati rilevati criteri omogenei.
Delle 65 Procure che hanno dichiarato di aver individuato la funzione di coordinatore nel Procuratore aggiunto, o in un Magistrato esperto, o altro, il 35,4% ha precisato che tale individuazione è stata effettuata attraverso interpelli tra gli aggiunti; il 20% interpello tra i sostituti. Quasi il 45% dichiara "Altro" (Tab. BP01da).

*Tab. BP01da*

| Modalità di individuazione del coordinatore del gruppo specializzato | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Interpello tra gli aggiunti | 23 | 35,4 |
| Interpello tra i sostituti | 13 | 20,0 |
| Altro *di cui* | 29 | 44,6 |
| *Anzianità* | *7* | 24,1 |
| *Nomina del Procuratore* | *6* | 20,7 |
| *da Progetto Organizzativo* | *6* | 20,7 |
| Totale | 65 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Per quanto concerne le modalità di adesione al gruppo specializzato, le stesse variano secondo i tre indicatori espressi nella Tab. BP01e.

*Tab. BP01e*

| Modalità assegnazione dei magistrati al gruppo specializzato | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Su adesione volontaria, a seguito di interpello | 49 | 39,5 |
| D'ufficio, in assenza di disponibilità | 16 | 12,9 |
| Entrambe le modalità | 59 | 47,6 |
| Totale | 124 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Il criterio maggiormente utilizzato è stato quello dell'interpello o della manifestazione di disponibilità da parte del singolo magistrato.
Di seguito si indicano le percentuali pervenute (Tab. BP01e):

- il 39,5% delle Procure ha dichiarato che i magistrati sono stati assegnati al gruppo specializzato su adesione volontaria a seguito di interpello;
- il 13% ha proceduto d'ufficio in assenza di disponibilità;
- il 47,6% ha utilizzato entrambe le modalità.

Nello specifico, fra le 108 Procure che hanno dichiarato di aver assegnato i magistrati al gruppo specializzato, attraverso l'adesione volontaria a seguito di interpello o utilizzando entrambe le modalità, un quarto di queste ha precisato di aver assegnato n. 2 magistrati e circa un altro quarto n. 3 magistrati (Tab. BP01ea).

*Tab. BP01ea*

| Quanti magistrati sono stati assegnati su adesione volontaria, a seguito di interpello? | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 1,9 |
| 1 | 18 | 16,7 |
| 2 | 28 | 25,9 |
| 3 | 26 | 24,1 |
| 4 | 18 | 16,7 |
| 5 | 10 | 9,3 |
| 6 | 1 | 0,9 |
| 7 | 1 | 0,9 |
| 8 | 3 | 2,8 |
| 13 | 1 | 0,9 |
| Totale | 108 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Percentuali significativamente più basse si registrano per le Procure che hanno assegnato al gruppo specializzato i magistrati provvedendo d'ufficio soltanto allorquando fosse assente una dichiarazione di disponibilità ovvero procedendo con entrambe le modalità.
Tuttavia la lettura di tale dato non può essere disgiunta dalla circostanza che a questa domanda sono chiamate a rispondere solamente le 16 Procure che hanno dichiarato di assegnare i magistrati d'ufficio (Tab. BP01eb).

*Tab. BP01eb*

| Quanti magistrati sono stati assegnati d'ufficio in assenza di disponibilità? | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| 2 | 2 | 2,7 |
| 3 | 4 | 5,3 |
| 4 | 3 | 4,0 |
| 5 | 4 | 5,3 |
| 6 | 1 | 1,3 |
| 7 | 1 | 1,3 |
| 8 | 1 | 1,3 |
| Non risponde | 59 | 78,7 |
| Totale | 75 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Considerata l'importanza della specializzazione dei gruppi per la più adeguata operatività dell'impianto normativo esistente, la rilevazione riguardante il tempo medio di permanenza del singolo magistrato assegnato in tali gruppi assume una valenza cruciale nelle scelte organizzative degli uffici al fine di evitare che il gruppo si debba rinnovare senza che venga

prevista con una certa periodicità e quindi garantita per tempo una corretta tempistica nel *turn over* tra gli uscenti e i nuovi colleghi che entrano a farne parte (Tab. BP01f).

*Tab. BP01f*

| Tempo medio di permanenza dei magistrati nel gruppo specializzato dal momento di assegnazione? | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| oltre 5 anni | 35 | 28,2 |
| tra 1 e 3 anni | 32 | 25,8 |
| tra 3 e 5 anni | 57 | 46,0 |
| Totale | 124 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Relativamente al parametro del tempo medio di permanenza dei magistrati nel gruppo specializzato, quasi la metà delle Procure (46%) lo colloca tra i 3 e i 5 anni; per il 28,2% oltre 5 anni e, infine, il restante 25,8% lo attesta tra 1 e 3 anni.
Orbene i dati rilevati indicano, peraltro in coerenza con quanto emerge anche in altre parti del questionario, una evidente carenza di interesse dei magistrati riconducibile ad una molteplicità di ragioni, atteso che nel 71,8 % dei casi la permanenza nel gruppo non supera i 5 anni, e solo nel 28,2% è superiore a tale limite temporale.
Un altro parametro utile per valutare il buon funzionamento delle attività demandate al gruppo specializzato, con le conseguenti *performance* attese, è quello della esclusività delle materie assegnate ai magistrati che lo compongono (Tab. BP01g).

*Tab. BP01g*

| I componenti del gruppo specializzato trattano soltanto la materia della violenza di genere e domestica? | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Sì | 5 | 4,0 |
| No | 119 | 96,0 |
| Totale | 124 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Il campo così esplorato rivela come in quasi tutti gli uffici (96%), in deroga a quel parametro, i componenti del gruppo specializzato sono chiamati a trattare non soltanto la materia della violenza di genere e domestica.
Rappresenta un'area di particolare interesse verificare l'incidenza dei carichi di lavoro che discendono dalle assegnazioni fra i componenti all'interno del gruppo specializzato.
I dati ordinati nella tabella BP01h restituiscono l'indicazione della percentuale media di assegnazioni a ciascun componente del gruppo di procedimenti specializzati sul totale delle assegnazioni.

*Tab. BP01h*

| Indicare, sulla base dei dati estratti dal RGNR modello 21 e modello 44 nel triennio 2020-2022, la percentuale media di assegnazioni a ciascun componente del gruppo di procedimenti specializzati sul totale delle assegnazioni | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| fino al 25% | 60 | 48,4 |
| tra il 26% e il 50% | 45 | 36,3 |
| tra il 51% e il 75% | 12 | 9,7 |
| oltre il 75% | 7 | 5,6 |
| Totale | 124 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Dalla lettura dei dati si evince che:

- nel 48,4% delle Procure tale valore arriva fino al 25%;
- nel 36,3% delle Procure, il valore oscilla tra il 26% e il 50%;
- il 10% circa delle Procure dichiara tra il 51% e il 75%;
- nel 5,6% delle Procure il valore va oltre il 75%.

Per la maggior parte degli Uffici la complessiva incidenza dell'assegnazione di "altri procedimenti" si traduce nell'equivalente suddivisione del lavoro tra chi compone il gruppo specializzato e chi invece non è chiamato a comporlo (Tab. BP01i).

Pertanto si deve registrare il dato che per l'84,4% delle Procure la percentuale di assegnazioni specializzate è pari o inferiore al 50% degli affari attribuiti al magistrato specializzato.

Ciò comporta una limitata specializzazione che non può considerarsi buona prassi soprattutto se affiancata all'attribuzione allo stesso magistrato anche di altre specializzazioni e non solo i c.d. "reati restanti o generici" (cioè, non attribuiti ad alcun Gruppo specializzato).

*Tab. BP01i*

| Quanto alla assegnazione di altri procedimenti, i componenti del gruppo specializzato tendenzialmente… | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| …hanno un carico di assegnazioni equivalente ai non componenti del gruppo specializzato | 97 | 78,2 |
| …hanno un carico di assegnazioni minore rispetto ai non componenti del gruppo specializzato | 10 | 8,1 |
| …hanno un carico maggiore di assegnazioni rispetto ai non componenti del gruppo specializzato | 17 | 13,7 |
| Totale | 124 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Preso atto che le deleghe di "altri" procedimenti (dunque generici o di diverse specializzazioni) mira ad una assegnazione del lavoro numericamente paritaria tra i magistrati dell'ufficio, con

la successiva domanda alle Procure l'indagine mirava a fare emergere, sia pure soltanto dal punto di vista numerico, l'incidenza della materia non specialistica.
Il dato va "letto" nel suo insieme, ed indica le seguenti tendenze:

- per il 78,2% (97 su 124) i magistrati specializzati hanno un carico di assegnazioni equivalente ai non componenti del gruppo specializzato;
- per il 13,7% (17 su 124) hanno un carico maggiore;
- per l'8,1% (10 su 124) hanno un carico di assegnazioni minore.

Conclusivamente deve prendersi atto che nel 91,9 % delle Procure i magistrati specializzati hanno un carico di lavoro, come numero di procedimenti, uguale, ed anche maggiore, rispetto agli altri, per cui la partecipazione a questo gruppo comporta oggettivamente un sicuro maggiore impegno, anche sulla base della considerazione, ampiamente riscontrata in altre parti della relazione, della rilevante complessità della materia e della laboriosità degli adempimenti anche formali che comporta.
Questa circostanza rappresenta una criticità che, insieme alle altre, deve essere apprezzata.
Alla domanda su quali reati siano attribuiti alla competenza del gruppo specializzato[4] tutte le 139 Procure hanno risposto con modalità non uniformi che hanno reso particolarmente complessa l'analisi dei dati trasmessi.
La sintesi delle risposte pervenute dalle Procure indica che i reati "specializzati" sono:

- per il 71% gli atti persecutori (art. 612 bis c.p.) e la violenza sessuale (art. 609 bis);
- per il 61,3% i maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- tra il 50% ed il 57,3% la violenza sessuale di gruppo (art. 609 octies c.p.), la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612 ter c.p.), gli atti sessuali con minorenne (art. 609 quater c.p.), la corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.), le lesioni volontarie (art. 582 c.p.), la sottrazione di persone incapaci (art. 574 c.p.);
- tra il 41,9% ed il 47,6% l'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 c.p.), la sottrazione e trattenimento di minore all'estero (art. 574 bis c.p.), l'abbandono di persone minori o incapaci (art. 591 c.p.), la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583 quinquies c.p.);
- tra il 30,6% ed il 38,7% la circonvenzione di persone incapaci (art. 643 c.p.), le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.), la costrizione o induzione al matrimonio (art. 558 bis c.p.), la violazione degli obblighi di assistenza familiare (art. 570 c.p.), la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (art. 388 c.p.), l'interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593 ter c.p.), la violazione degli obblighi di assistenza familiare in casi di separazione o di scioglimento del matrimonio (art. 570 bis c.p.), l'alterazione di stato (art. 567 c.p.);

Non può trascurarsi il dato che indica come il delitto di "*violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*" (art. 387 bis c.p.) soltanto nel 25,8% delle Procure è ritenuto specializzante.

[4] [BP01l] Testo della domanda: "*Quali sono i reati attributi alla competenza del gruppo specializzato?*"

Considerato che detta norma sanziona la violazione delle prescrizioni inerenti misure cautelari adottate in procedimenti specializzati, potrebbe rappresentare una criticità la mancata concentrazione nello stesso magistrato assegnatario dei procedimenti c.d. "principali", soprattutto ai fini di una tempestiva ed efficace protezione della vittima.
Poco meno del 30% delle Procure hanno attribuito alla competenza del gruppo specializzato i reati compresi nel capo dei "*delitti contro la morale familiare*" (quale ad es. l'incesto) e del capo dei delitti "*contro la stato di famiglia*" (quali: supposizione o soppressione di stato, alterazione di stato e occultamento di stato di figlio).
Il 13,7% degli uffici ha indicato tra i reati specializzanti l'omicidio volontario (art. 575 c.p.), e poiché detta attribuzione di competenza al gruppo specializzato in esame è riferibile all'uccisione volontaria di una donna "in quanto donna", c.d. "femminicidio", costituisce una evidente criticità il fatto che un esiguo numero di Procure lo consideri delitto "specializzante", nonostante la sua drammatica diffusione e la circostanza che è espressione "tipica" della violenza contro le donne.
Circa il 20% degli uffici considera specializzanti anche i delitti di prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.) e di pornografia minorile (artt. 600 ter-600 quinquies) e l'"*adescamento di minorenni*" (art. 609 undecies c.p.), la scelta è condivisibile per un duplice ordine di considerazioni: perché si tratta di reati che colpiscono prevalentemente bambine, vittime in condizioni di particolare vulnerabilità, e perché richiedono investigazioni altamente specialistiche.
Tale scelta deve ritenersi una buona pratica considerato che si tratta di delitti di competenza distrettuale.
Nello stesso tempo merita di essere evidenziato come criticità, il fatto che il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) è ritenuto specializzante soltanto dal 61,3% degli uffici.
In ogni caso, così come rilevata, l'individuazione dei delitti "specializzanti" da parte delle Procure, non appare esauriente e rispecchia l'evidente mancato coordinamento legislativo delle norme di riferimento, quali ad esempio: gli artt. 347 c.3, 362 c.1 ter, 362-bis c.1, 370 c.2 bis, 282 bis c.6, tutte disposizioni normative che richiamano fattispecie criminose diverse, e che sono espressione di una legislazione di tipo "alluvionale".
La tabella seguente rappresenta le competenze in materia civile assegnate, in aggiunta a quelle in tema di violenza domestica e di genere, ai componenti del gruppo specializzato.
Gli uffici che hanno risposto affermativamente sono più della metà del campione in esame (59,7%) (Tab. BP01m).

*Tab. BP01m*

| Al gruppo specializzato è attribuita anche la competenza nella materia civile specializzata (persone, minorenni e famiglia)? | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Sì | 74 | 59,7 |
| No | 50 | 40,3 |
| Totale | 124 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

La distribuzione all'interno del gruppo specializzato della "competenza allargata alle materie civili" avviene con distinte proporzioni: la maggioranza delle Procure che attribuiscono al gruppo specializzato anche la competenza della materia civile specializzata dichiara che gli affari civili sono trattati da tutti i componenti del gruppo specializzato (74,3%); il 21,6% ne riserva la trattazione soltanto ad alcuni dei componenti e una percentuale più esigua (4%) ne richiede la trattazione alla maggior parte dei componenti (Tab. BP01ma).

*Tab. BP01ma*

| Gli affari civili sono trattati… | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| …da tutti i componenti del gruppo specializzato | 55 | 74,3 |
| …dalla maggior parte dei componenti del gruppo specializzato | 3 | 4,1 |
| …solo da alcuni dei componenti del gruppo specializzato | 16 | 21,6 |
| Totale | 74 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Risulta di specifico interesse approfondire[5] le tipologie di materie trattate dai componenti del gruppo specializzato nell'ambito degli affari civili e delineare la competenza complessiva secondo profili multidisciplinari piuttosto che altamente specializzati[6].

Più in dettaglio la metà degli Uffici rispondenti, effettuando scelte organizzative di assegnazione degli affari, ha inteso includere nel perimetro degli affari civili trattati materie ulteriori rispetto a quelle elencate dalla domanda, così seguendo, in più di un caso, criteri di connessione con le competenze tradizionalmente assegnate al P.M. in area civile, piuttosto che criteri volti ad individuare nuclei di materie civili strettamente attinenti ai profili penali specialistici trattati.

A titolo esemplificativo, due uffici di grandi dimensioni offrono una esauriente informazione delle materie civili di stretto interesse nella materia, indicando le seguenti aree: 1) ricorsi per amministrazioni di sostegno; 2) ricorsi per interdizione; 3) ricorsi per inabilitazione; 4) autorizzazione/nulla osta accordi di negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio; 5) provvedimenti di competenza della sezione civile-famiglia (visti, pareri, ricorsi; trasmissione atti ostensibili di procedimenti penali e ricorsi ex 330 e 333 c.p.c. (sospensione e decadenza responsabilità genitoriale); 6) procedimenti in materia di diritti delle persona (visti, pareri su adozioni di maggiorenni, mutamento di sesso, etc.)[7].

[5] [BP01mb] Testo della domanda: "*Indicare sinteticamente le materie trattate nell'ambito degli affari civili (es. ricorsi per amministrazione di sostegno, ricorsi per interdizione/inabilitazione, negoziazioni assistite, etc.)*".

[6] La totalità del campione in esame (74 Procure) ha risposto confermando le materie esemplificative indicate nella domanda.

[7] Più in dettaglio, la metà degli Uffici include nel perimetro degli affari civili trattati anche le seguenti materie: partecipazione a procedimenti per querela di falso, ricorsi in materia di rettificazione atti dello stato civile, procedimenti in materia di immigrazione (visti, pareri, etc.), legalizzazione atti e documenti o apostille da far valere all'estero, partecipazione alle sedute del comitato per la valutazione delle domande di iscrizione agli albi dei ctu (settore civile) e dei periti (settore penale) del tribunale, valutazione legittimità ed eventuale impugnazione autorizzazioni notarili ex art. 21 del d.lgs. n. 149/2022).

A fronte dell'attribuzione di competenze civili ulteriori, oltre quelle specialistiche, si segnala il dato, non trascurabile sul piano organizzativo, che dei 74 uffici (la totalità del campione), soltanto 44 (il 59,5%) ha dichiarato di aver assegnato personale dedicato all'istruttoria necessaria per la trattazione degli affari civili (Tab. BP01mc), mentre ben 30 uffici (il 40,5%), nonostante l'attribuzione ai magistrati specializzati delle ulteriori competenze , non hanno loro assegnato il personale necessario.
Questo dato segnala una ulteriore criticità che merita di essere evidenziata.

*Tab. BP01mc*

| Per la trattazione degli affari civili, nel Suo Ufficio è assegnato personale dedicato all'istruttoria necessaria? | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Sì | 44 | 59,5 |
| No | 30 | 40,5 |
| Totale | 74 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Come si è avuto modo di riscontrare nelle tabelle precedenti, la scelta di non prevedere un gruppo specializzato cui dedicare la trattazione delle materie della violenza di genere e domestica ha riguardato soltanto poche Procure (15).
Approfondendo le ragioni per le quali 15 uffici hanno ritenuto di non creare un gruppo specializzato si rileva che, fatta eccezione per due di essi che non hanno esplicitato alcuna ragione, gli altri hanno indicato le seguenti motivazioni.
Quasi tutti hanno attribuito i motivi della scelta alla ridotta estensione della pianta organica, all'incidenza del *turn over* dei magistrati, alle carenze dell'ufficio ovvero alle presenze effettive in servizio.
A questo proposito, deve darsi atto della soluzione operativa cui gli uffici affidano un'organizzazione interna ritenuta più equa: in linea di massima, viene preferita una distribuzione perequata del carico di lavoro fra tutti i magistrati presenti in ufficio, in modo da non gravare eccessivamente solo taluni di essi designati come appartenenti al gruppo specializzato, e ciò soprattutto nelle Procure dotate di piante organiche particolarmente ridotte, che hanno criticità nelle presenze in servizio, ovvero perché la delicatezza della materia ne sconsiglia l'assegnazione ai magistrati di prima nomina, spesso uniche risorse disponibili negli uffici di dimensioni ridotte.
Si tratta di contesti lavorativi dove si è raggiunta la consapevolezza che il rischio di contrazioni (dovute a fattori diversi e spesso fra loro concorrenti) nella dotazione in organico ovvero in servizio è molto alto e, come tale, incompatibile con l'elezione di uno specifico gruppo di lavoro a competenze specialistiche, apparendo assai verosimile, anche nel breve periodo, una rapida perdita di *know-how* per gli effetti del *turn over*, a detrimento della qualità e della tempistica delle risposte di giustizia.

Il quadro delle informazioni riguardo alle 15 Procure che non hanno istituito un gruppo specializzato deve essere integrato con la serie di domande che segue incentrate sul tema della formazione, di per sé strettamente correlato alla specializzazione ovvero alla necessità, in assenza di un gruppo specializzato, di iniziative che garantiscano l'acquisizione di competenze specifiche ai magistrati comunque destinati a trattare negli uffici la materia della violenza di genere e domestica.

L'approfondimento dei dati rilevati[8] sugli uffici che non sono dotati di un gruppo specializzato (15 Procure), evidenzia come un ufficio richiama espressamente il confronto costante tra i tre magistrati del gruppo sulle evoluzioni normative e sulla giurisprudenza nonché lo scambio, anche via *mail,* di giurisprudenza e documenti, oltre all'aggiornamento sulle disposizioni e sugli atti di indirizzo generali emessi dal Procuratore.

Di rilievo la circostanza evidenziata da un ufficio di piccole dimensioni che segnala di far circolare e consultare i protocolli investigativi provenienti da uffici di maggiori dimensioni; un paio di uffici individuano nelle riunioni interne momenti di aggiornamento e di conoscenza reciproca che aprono il confronto anche al personale di PG.

Il canale della Scuola Superiore della Magistratura viene menzionato come fonte dei livelli formativi e di aggiornamento.

Nella maggior parte dei casi si lascia all'iniziativa personale dei magistrati la formazione e l'aggiornamento, apparendo equipollente ai percorsi formativi la sola esperienza maturata sul campo o durante il turno di reperibilità. Non sono stati segnalati, al riguardo, dagli uffici rispondenti Protocolli o Convenzioni.

Si desume come il cluster di Procure che non si è dotato di un gruppo specializzato (15) verosimilmente ha ritenuto di assegnare una quota di questi affari a ciascuno dei magistrati presenti.

La sottostante tabella BP02 espone i dati raccolti sul numero complessivo degli uffici (139 Procure) rispetto al tema delle prassi organizzative, eventualmente in atto nei singoli uffici, finalizzate a veicolare apporti formativi dei PP.MM. in materia di violenza di genere e domestica.

L'80% delle Procure rispondenti (108), dichiara di attuare prassi organizzative per assicurare ai PP. MM. la specializzazione, la formazione permanente e l'aggiornamento legislativo e giurisprudenziale.

*Tab. BP02*

| Nel Suo Ufficio sono attuate prassi organizzative per assicurare la specializzazione, la formazione permanente e l'aggiornamento legislativo e giurisprudenziale dei PP. MM. in materia di violenza di genere e domestica? | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Sì | 108 | 77,7 |
| No | 31 | 22,3 |
| Totale | 139 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

[8] [BP01o] Testo della domanda: "*Come è assicurata la specializzazione e la formazione permanente dei magistrati nella materia della violenza di genere e domestica?*".

All'esito della ricognizione risulta che quasi tutte le Procure dichiarano di avere in atto specifiche attività ritenute funzionali alla formazione e all'aggiornamento, declinate secondo le modalità indicate dalla domanda esposta nella tabella BP02a, ossia modalità assai varie (dalle iniziative interne agli uffici e che coinvolgono il singolo gruppo di lavoro ovvero l'intera Procura, fino a quelle che includono la partecipazione o la collaborazione di altre istituzioni) opzionate dai singoli Uffici secondo le seguenti distribuzioni percentuali:

- riunioni periodiche tra i PP.MM (94,4%);
- riunioni periodiche sugli aggiornamenti legislativi e giurisprudenziali (85,2%);
- frequenza nei corsi di formazione della Scuola Superiore della Magistratura anche in sede decentrata (72,2%);
- partecipazione a tavoli interistituzionali con altri organi istituzionali competenti (69,4%).

*Tab. BP02a*

| Quali delle seguenti prassi organizzative sono attuate nel Suo Ufficio? [possibili una o più opzioni di risposta] | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| riunioni periodiche tra i PP. MM. | 102 | 94,4 |
| strutturazione di sistemi informativi (es. mailing list, cartelle condivise) per la condivisione degli aggiornamenti tematici | 53 | 49,1 |
| approfondimenti sulle dinamiche emergenti da fattispecie di reato diffuse | 57 | 52,8 |
| riunioni periodiche sugli aggiornamenti legislativi e giurisprudenziali | 92 | 85,2 |
| riunioni periodiche per la predisposizione di moduli condivisi | 74 | 68,5 |
| frequentazione dei corsi di formazione della Scuola Superiore della Magistratura anche in sede decentrata | 78 | 72,2 |
| riunioni periodiche con altri organi (PG e consulenti) per la condivisione di problematiche comuni | 65 | 60,2 |
| partecipazione a tavoli interistituzionali con altre autorità giudiziarie | 50 | 46,3 |
| partecipazione a tavoli interistituzionali con altri organi istituzionali competenti nel contrasto alla violenza di genere e domestica (es. centri antiviolenza, enti ed istituzioni, pubbliche e/o privati territoriali, Istituzioni Sanitarie, Istituzioni scolastiche, consulenti, etc.) | 75 | 69,4 |
| strutturazione di percorsi di formazione/specializzazione condivisi con l'Avvocatura | 24 | 22,2 |
| Altro | 6 | 5,6 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Le forme di condivisione conoscitiva e formativa maggiormente opzionate dagli Uffici sono quelle che si muovono all'interno delle Procure (riunioni periodiche tra i PP. MM.) ovvero a livello di magistrati in occasione di riunioni periodiche che focalizzano gli aggiornamenti legislativi e giurisprudenziali.
Seguono, con valori quantitativi fra loro assai prossimi, tanto le modalità di confronto più tradizionali - ossia la frequenza dei seminari allestiti dalla Scuola Superiore della Magistratura anche in sede decentrata e le riunioni periodiche nell'Ufficio per impostare e diffondere, sul piano organizzativo, moduli condivisi di lavoro - quanto le modalità più flessibili e aperte alle peculiarità dei singoli territori e consistenti nella partecipazione a tavoli interistituzionali con altri organi istituzionali competenti nel contrasto alla violenza di genere e domestica (es. centri antiviolenza, enti ed istituzioni, pubbliche e/o privati territoriali, Istituzioni Sanitarie, Istituzioni scolastiche, consulenti, etc.).
Va rimarcato come la metà delle Procure rispondenti dimostra di assicurare metodi di condivisione (informativa e/o propositiva) sia all'interno dell'ufficio, mediante approfondimenti sulle dinamiche emergenti da fattispecie di reato diffuse e strutturazione di sistemi informativi per aggiornamenti tematici (es. *mailing list,* cartelle condivise), sia all'esterno e fra le autorità giudiziarie (partecipazione a tavoli interistituzionali).
Minori iniziative di interscambio informativo/formativo, invece, vengono adottate dalle Procure nei rapporti con l'Avvocatura: solo il 20% circa delle risposte prevede la strutturazione di percorsi di formazione/specializzazione condivisi con la categoria forense.
Il raffronto fra le informazioni raccolte sulle modalità con le quali viene assicurata la specializzazione dei magistrati che trattano la materia nelle Procure dove non è stato istituito un gruppo specializzato, e quelle ritenute più significative delle tabelle BP03 e BP04, conduce ad un'altra valutazione: l'attenzione riposta dagli uffici al veicolo formativo/divulgativo è soddisfacente nell'assicurare ai magistrati una conoscenza di base e generale sui temi della violenza di genere e domestica, ma ancora migliorabile sotto i profili della diffusione sui territori e dell'approfondita conoscenza degli strumenti a disposizione di tutti gli operatori per impostare correttamente il loro ruolo di attivi sostenitori della prioritaria sicurezza delle vittime e delle persone in pericolo.
L'analisi del dato formativo in termini ancora più dettagliati ha lo scopo di disvelare il grado di percezione e conoscenza che gli Uffici hanno del movente di genere.
Delle 108 Procure che dichiarano di attuare prassi organizzative per la formazione e aggiornamento dei magistrati, circa il 30% include nell'oggetto dei percorsi formativi anche la lettura dei fenomeni di cui ci si occupa alla luce del movente di genere (Tab. BP03), mentre solo per il 19,4% delle stesse è previsto un confronto sull'uso di pregiudizi o di stereotipi di genere e un monitoraggio per implementare strategie finalizzate al loro superamento (Tab. BP04).

*Tab. BP03*

| La formazione dei magistrati ha ad oggetto anche la lettura dei fenomeni di cui ci si occupa alla luce del movente di genere? | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Sì | 31 | 28,7 |
| No | 77 | 71,3 |
| Totale | 108 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Da questa angolazione, le linee direzionali da rafforzare sono quelle della formazione professionalizzante e di alta specializzazione che assuma, come valore pregnante, l'aggiornamento *in primis* rivolto a favorire la cruciale lettura e il riconoscimento del movente di genere, così come è di immediata evidenza dall'analisi della domanda relativa sottoposta agli uffici[9].

Occorre prendere atto che dei 31 uffici che hanno risposto positivamente soltanto 29 hanno indicato con quali modalità è curata la formazione dei magistrati riguardo alla lettura dei fenomeni in esame alla luce del movente di genere.

La totalità delle Procure (fatte salve due sole eccezioni) ha mostrato di avere intrapreso una scelta formativa consapevole all'interno dell'ufficio per focalizzare il tema del movente di genere ed affinare il metodo per individuarlo e interpretarlo adeguatamente.

Le modalità a tal fine seguite negli uffici sono varie, ma in massima parte riconducibili a riunioni interne (solo in alcuni casi aperte a esperti del settore, esterni agli uffici), riunioni che vengono destinate alla discussione e all'approfondimento dello stato della giurisprudenza ovvero di specifiche sentenze, e finanche delle prassi, stimolandosi così il confronto e le sensibilità fra i magistrati dell'ufficio, spingendoli ad una partecipazione proattiva nello scambio di esperienze.

Fra gli uffici che attribuiscono valore all'estensione delle interlocuzioni quotidiane oltre i componenti del gruppo interno, in modo da includere nella circolarità di questi "specifici saperi" la PG e i servizi sociali, v'è anche una iniziativa che coinvolge gli psicologi finanche in eventi formativi di ampio raggio territoriale dove i magistrati sono i "docenti" e assicurano l'osmosi delle esperienze e delle tecniche operative.

Un ufficio indirizza la risposta verso un più strutturato e ampio canale formativo, valorizzando gli apporti conseguiti dalla partecipazione a tavoli interistituzionali con altri organi istituzionali competenti, oltre alla partecipazione a convegni e seminari dedicati, partecipazione che tuttavia viene intesa come un fenomeno legato ad iniziative volontarie e personali dei magistrati.

Una Procura di grandi dimensioni dimostra di affrontare la delicata problematica oggetto della domanda attraverso il censimento tematico, adoperando cioè le rilevazioni statistiche specifiche e previo utilizzo del SICP, sistema informatico della cognizione penale, integrato con i campi "violenza di genere" e "rapporto autore/vittima".

[9] [BP03a] Testo della domanda: "*Con quali modalità?*".

Si distinguono perché dotati di un vero e proprio metodo nel monitoraggio e un sistema di diffusione della conoscenza del fenomeno trattato attraverso l'indicatore del movente di genere uffici di grandi dimensioni come pure di più contenute dimensioni.
Fra gli uffici che hanno risposto affermativamente, emerge, oltre al controllo costante dei dati statistici, l'importanza di *focus* mirati per stimare l'impatto di determinati fenomeni che appaiono legati spesso alle peculiarità del territorio (ad es. *focus* sul fenomeno connesso all'immigrazione sotto il profilo dei ricongiungimenti familiari; valutati presupposti nel riconoscimento cambio sesso; figli nati da matrimoni e unioni civili di persone dello stesso sesso; verifica della situazione familiare, dell'ambiente socioculturale in cui è maturato il delitto e delle condizioni personali delle parti coinvolte).
All'esito della ricognizione sono emerse alcune buone pratiche sul tema dell'ascolto delle vittime e dei soggetti vulnerabili quando assistito dalla figura dello psicologo, oppure nell'ambito di percorsi formativi territoriali, allorquando aperti alle diverse categorie di operatori coinvolti nella filiera del contrasto alla violenza di genere, ovvero percorsi formativi articolati attraverso incontri bilaterali fra uffici giudiziari e centri antiviolenza con *focus* per condividere un metodo interpretativo dei fenomeni di violenza di genere ovvero *focus* per raccogliere, commentare e veicolare materiale di studio proveniente da più livelli istituzionali.
Di seguito alcune delle esperienze emerse che rivestono un particolare interesse.
Le esposte modalità formative fatte proprie dalle 29 Procure, per focalizzare il tema del movente di genere e finalizzate a perfezionare il metodo per individuarlo e interpretarlo adeguatamente, costituiscono, indubbiamente, delle buone prassi che vi è l'esigenza che siano condivise con tutte le altre Procure.
Nella comprensione del tema, inoltre, assume incidenza il peso dei pregiudizi o degli stereotipi di genere, perché spesso sono veicolati dalle pronunce o dagli atti giudiziari, il più delle volte inconsapevolmente. La domanda riportata nella tabella che segue intende approfondire il livello e le forme di attenzione che le iniziative formative riservate ai magistrati ripongono su questo elemento:

*Tab. BP04*

| Nell'ambito della formazione dei magistrati è previsto un confronto sull'uso di pregiudizi o di stereotipi di genere e un monitoraggio per implementare strategie finalizzate al loro superamento? | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Sì | 21 | 19,4 |
| No | 87 | 80,6 |
| Totale | 108 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

La tendenza che affiora dalle risposte dei 108 uffici coinvolti nella tabella è nella maggior parte dei casi (80,6%) quella dell'assenza di modelli formativi incentrati su queste tematiche.

Accanto alle risposte di carattere generale è altresì necessario dare conto, in modo puntuale, delle modalità con cui gli uffici (le Procure che hanno fornito risposta positiva al quesito della tabella precedente) procedono a supportare interventi formativi ovvero strumenti di monitoraggio che richiamino l'attenzione sull'impatto degli stereotipi di genere. All'interrogativo[10] hanno risposto tutte le 21 Procure del campione in esame.

Nonostante l'esiguità del numero di uffici, le risposte delle 21 Procure segnalano l'attenzione al delicato tema dell'uso di pregiudizi o di stereotipi di genere nell'ambito di un confronto interno e qualche volta aperto anche al personale dei centri antiviolenza e di polizia, ma anche con esperti psicologi. Significativo che il problema venga affrontato nelle "riunioni periodiche" del gruppo specializzato, che sia diffusa la tendenza ad esaminare le sentenze sul tema della Corte Edu o altre pronunce meritevoli di approfondimento, curandone la divulgazione nell'ufficio, in tal modo consentendo la necessaria circolarità delle informazioni e soprattutto la conoscenza degli orientamenti giurisprudenziali.

I corsi di formazione attenzionano questo aspetto problematico.

In alcune Procure il tema del linguaggio degli atti giudiziari è affrontato con riguardo a specifiche categorie di provvedimenti, nelle richieste di archiviazione o di misura cautelare. Con l'obiettivo da parte di un Ufficio di Procura non solo di eliminare espressioni che sottendono il persistere di stereotipi e pregiudizi verso la donna, ma anche di realizzare un linguaggio comune.

Non è invece previsto un monitoraggio.

Come già si è detto in precedenza, pochi uffici aprono gli incontri di formazione e scambio su questi temi anche al personale specializzato dei centri antiviolenza, nonché coinvolgono nel confronto la PG, oppure le figure di psicologi.

In un ufficio di maggiori dimensioni è attivo il canale della discussione all'interno delle riunioni di dipartimento, adoperando, quale criterio di condivisione in sé efficace, la diffusione delle slides utilizzate nei vari convegni incentrati su questi argomenti.

In altri casi si rileva il profilo del monitoraggio, seppure ammettendo che al momento non sono dotati di un vero e proprio metodo o della strumentazione necessaria per l'analisi. In una esperienza si esprime la consapevolezza di come a volte nel corso delle riunioni si discuta del linguaggio utilizzato nelle richieste di misura cautelare o di archiviazione tutte assentite o vistate dal Procuratore.

L'indicatore del linguaggio estratto dai provvedimenti giudiziari è attenzionato pure da un ufficio di grandi dimensioni che, per lo più in occasione degli incontri del gruppo specializzato, orienta la discussione non solo sulla disamina delle sentenze della CEDU e delle altre sentenze meritevoli di approfondimento, ma pure sul linguaggio adoperato negli atti giudiziari, nonché sui presupposti per formulare richieste di archiviazione ovvero atti di esercizio dell'azione penale.

In questa analisi emerge anche il più delicato profilo delle ragioni sottese alle ritrattazioni delle persone offese. Sono consapevolezze che conducono, sia pure in uno stato iniziale, a delineare

[10] [BP04a] Testo della domanda: "*Con quali modalità?*".

l'esigenza che si rifletta e si costruisca un linguaggio comune con cui comunicare e affrontare questi temi, sgombro di espressioni frutto di pregiudizi e stereotipi, espressioni purtroppo presenti non di rado in alcuni provvedimenti giurisdizionali.
Su tale presupposto si è ritenuto di rilevare maggiori informazioni dagli uffici su possibili altre buone prassi, di taglio organizzativo, finalizzate alla specializzazione, alla formazione permanente, e all'aggiornamento legislativo e giurisprudenziale dei PP.MM, e del tempo di applicazione[11].
Deve darsi atto che hanno risposto 108 uffici e che solo 42 hanno indicato altre prassi oltre a quelle segnalate.
Occorre rilevare al riguardo che si tratta spesso di attività, invero, "basilari" nella organizzazione dell'Ufficio, quali lo scambio informativo che avviene durante le riunioni periodiche oppure il ruolo di coordinamento del Procuratore.
Possono, in ogni caso, segnalarsi le seguenti "azioni positive" come estratte dalle indicazioni ricevute dagli uffici rispondenti:

- attività di formazione svolta in rete (con tutti i soggetti istituzionali coinvolti);
- accesso diretto dei magistrati al sistema informatico SICID in uso al tribunale civile;
- istituzione di un gruppo interforze all'interno della P.G. della sezione;
- incontri mirati con personale sanitario del pronto soccorso per la dettagliata refertazione delle lesioni;
- incontri settimanali all'interno del tribunale a cui partecipano ufficio gip, pubblici ministeri, forze di polizia e psicologi al fine di comprendere e migliorare le modalità attraverso le quali porsi nei confronti della vittima in tutte le fasi della vicenda;
- istituzione di una cartella condivisa alimentata da tutti i componenti del gruppo in cui confluiscono i provvedimenti più rilevanti e le novità giurisprudenziali.

Relativamente alle funzioni previste per i Vice Procuratori Onorari (V.P.O.) all'interno dei moduli organizzativi adottati dagli uffici, le tre tabelle che seguono disvelano le dimensioni quantitative e qualitative del loro impiego nelle materie di interesse.
L'analisi complessiva e combinata dei risultati consente l'emersione dei dati più significativi espressi in percentuale: il 54,7% delle Procure (76 su 139) dichiara che tra le funzioni demandate ai V.P.O è contemplato il loro impiego anche nella materia della violenza di genere e domestica (Tab. BP06).
Di queste 76 Procure:

- il 35,5% dichiara che i V.P.O. sono impiegati nell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica (Tab. BP06a1);
- il 100% che i V.P.O sono impiegati nel dibattimento (Tab. BP06a2).

[11] [BP05] Testo della domanda: *"Oltre a quelle segnalate, indicare sinteticamente eventuali altre prassi organizzative finalizzate alla specializzazione, alla formazione permanente, e all'aggiornamento legislativo e giurisprudenziale dei PP. MM. che potrebbero essere segnalate come buone pratiche precisando da quanto tempo sono applicate".*

*Tab. BP06*

| Nell'ambito dello svolgimento delle funzioni previste per i Vice Procuratori Onorari dagli artt. 15, 16 e 17 del D.L.vo n.116/2017, è contemplato il loro impiego anche nella materia della violenza di genere e domestica? | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Sì | 76 | 54,7 |
| No | 63 | 45,3 |
| Totale | 139 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

*Tab. BP06a1*

| Nella materia della violenza di genere e domestica i V.P.O. sono impiegati nell'ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica (art. 15 D.L.vo n.116/2017)? | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Sì | 27 | 35,5 |
| No | 49 | 64,5 |
| Totale | 76 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

*Tab. BP06a2*

| Nella materia della violenza di genere e domestica i V.P.O. sono impiegati nel dibattimento? | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Sì | 76 | 100,0 |
| Totale | 76 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Il primo dato rilevante, quindi, è che in 76 Procure, i VPO sono tutti, al 100%, destinati al dibattimento.

Un ulteriore dato di interesse è la dimensione degli uffici che destinano i VPO al dibattimento nella materia della violenza di genere e domestica (ovviamente quella monocratica), infatti risulta che dei 76 uffici: 2 (su 3) sono metropolitani, 9 (su 12) sono grandi, 7 (su 7) sono medio grandi, ciò che sta ad indicare che sono in numero molto elevato le Procure dove i processi nella materia specialistica sono affidati ai VPO.

Infatti del numero complessivo dei 76 solo 17 (su 31) sono di dimensioni medio piccole e solo 41 (su 87) di piccole dimensioni.

Più nel dettaglio, si è chiesto agli uffici in quale percentuale vengano delegati i V.P.O. a seguire le attività dibattimentali e se, conseguentemente, venga garantita la personalizzazione del fascicolo per tutta la fase dibattimentale.

Delle 76 Procure che hanno risposto positivamente all'impiego del VPO nel dibattimento, richiesti di precisare in quale percentuale sono delegati a svolgere le funzioni di P.M. nel

dibattimento davanti al tribunale monocratico nella materia della violenza di genere e domestica, più della metà (56,6 %) ha risposto con un valore superiore al 75% (Tab. BP06a2a). Inoltre, più della metà (55,3%) dichiara che viene garantita la personalizzazione del fascicolo per tutta la durata del dibattimento (Tab. BP06a2b).

*Tab. BP06a2a*

| In quale percentuale i Vice Procuratori Onorari sono delegati a svolgere le funzioni di P.M. nel dibattimento davanti al tribunale monocratico nella materia della violenza di genere e domestica? | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| superiore al 90% dei processi | 27 | 35,5 |
| tra il 75% e l'89% dei processi | 16 | 21,1 |
| tra il 50% e il 74% dei processi | 5 | 6,6 |
| tra il 25% e il 49% dei processi | 14 | 18,4 |
| inferiore al 25% dei processi | 11 | 14,5 |
| Non risponde | 3 | 3,9 |
| Totale | 76 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

*Tab. BP06a2b*

| Viene garantita la personalizzazione del fascicolo per tutta la durata del dibattimento? | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Mai | 2 | 2,6 |
| Raramente | 29 | 38,2 |
| nella maggior parte dei casi | 42 | 55,3 |
| Sempre | 3 | 3,9 |
| Totale | 76 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Rimanendo nell'ambito delle Procure che impiegano i V.P.O nella materia della violenza di genere e domestica (76 Procure):

- il 17,1% di queste dichiara che gli stessi V.P.O. sono impiegati in altre attività (Tab. BP06a3);
- più della metà, circa il 54%, ha attuato prassi organizzative per assicurare la specializzazione, la formazione permanente e l'aggiornamento legislativo e giurisprudenziale dei VPO in materia di violenza di genere e domestica (Tab. BP06b).

I dati ordinati nella tabella BP06ba evidenziano che tra le prassi organizzative attuate per assicurare la specializzazione, la formazione e l'aggiornamento dei V.P.O. risultano:

- riunioni periodiche con i PP. MM. Specializzati (58,5%);
- riunioni periodiche sugli aggiornamenti legislativi e giurisprudenziali (51,2%);
- riunioni periodiche (almeno trimestrali) riservate ai soli V.P.O. (46,3%).

Nel questionario è stato chiesto anche se i V.P.O. vengano assegnati ad attività ulteriori rispetto a quelle che riguardano la materia della violenza di genere e domestica (Tab. BP06a3) e quali siano siffatte attività[12].

*Tab. BP06a3*

| Nella materia della violenza di genere e domestica i V.P.O. sono impiegati in altre attività? | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Sì | 13 | 17,1 |
| No | 63 | 82,9 |
| Totale | 76 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Richiesti di indicare in quali altre attività i VPO sono impiegati (Tab. BP06a3) soltanto 13 Procure (su 76) hanno risposto affermativamente.
Le ulteriori attività di impiego dei V.P.O. indicate si possono così sintetizzare:

- esame del fascicolo, redazione di deleghe di indagine e di capi di imputazione;
- predisposizione di atti inerenti ad archiviazioni (per uno degli uffici limitatamente ai casi più semplici), avvisi di conclusione delle indagini e per l'esercizio dell'azione penale;
- collaborazione nel settore affari civili e nel servizio definizione affari semplici;
- più genericamente, svolgimento delle funzioni, compiti ed attività di cui agli artt. 16 e 17 d.lgs. 116/2017.

Si segnala come uno degli uffici ha comunicato che i V.P.O., insieme ad alcuni tirocinanti, fanno parte di una unità, denominata codice rosso, istituita all'interno della sez. di P.G. che supporta i magistrati specializzati nelle relative attività investigative.
Tale scelta organizzativa si segnala positivamente nell'ottica di favorire la formazione e la specializzazione dei VPO nella materia.
Si è poi chiesto se gli uffici abbiano adottato prassi organizzative in relazione alla formazione specialistica e all'aggiornamento dei VPO nella materia della violenza di genere e domestica (Tab. BP06b) e di specificare quali (Tab. BP06ba).

*Tab. BP06b*

| Nel Suo Ufficio sono attuate prassi organizzative per assicurare la specializzazione, la formazione permanente e l'aggiornamento legislativo e giurisprudenziale dei VPO in materia di violenza di genere e domestica? | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Sì | 41 | 53,9 |
| No | 35 | 46,1 |
| Totale | 76 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

[12] [BP06a3a] Testo della domanda: "*Indicare quali?*".

*Tab. BP06ba*

| Quali delle seguenti prassi organizzative sono attuate nel Suo Ufficio? [possibili una o più opzioni di risposta] | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| riunioni periodiche (almeno trimestrali) riservate ai soli VPO | 24 | 58,5 |
| riunioni periodiche con i PP. MM. specializzati | 19 | 46,3 |
| strutturazione di sistemi informativi (es. mailing list, cartelle condivise) per la condivisione degli aggiornamenti tematici | 13 | 31,7 |
| approfondimenti sulle dinamiche emergenti da fattispecie di reato diffuse | 12 | 29,3 |
| riunioni periodiche sugli aggiornamenti legislativi e giurisprudenziali | 21 | 51,2 |
| frequenza di corsi svolti dalla Scuola Superiore della Magistratura | 14 | 34,1 |
| Altro | 1 | 2,4 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Più della metà delle Procure del campione in esame hanno fornito una risposta affermativa, mostrando in massima parte di prediligere, all'interno dell'ufficio, le riunioni riservate periodicamente agli stessi V.P.O. ovvero estese ai PP.MM. specializzati e mirate a curare gli aggiornamenti legislativi e giurisprudenziali.

Un terzo dei rispondenti mostra interesse per l'utilizzo di sistemi informativi (es. *mailing list*, cartelle condivise) che facilitano la condivisione degli aggiornamenti tematici, o per *focus* sulle dinamiche emergenti da fattispecie di reato diffuse.

Gli uffici riconoscono nel canale della SSM la fonte per preservare competenze e conoscenze nel settore anche per i V.P.O.

Alla domanda di indicare eventuali altre prassi organizzative attuate per assicurare la specializzazione, la formazione permanente e l'aggiornamento legislativo e giurisprudenziale dei V.P.O. in materia di violenza di genere e domestica, che potrebbero essere segnalate come buone pratiche, hanno risposto affermativamente soltanto 11 uffici ed hanno indicato come buona pratica (esclusivamente o principalmente) l'attività volta ad assicurare il raccordo costante fra il V.P.O. e il magistrato di riferimento/Procuratore durante la gestione del procedimento.

In alcuni casi si aggiungono riunioni periodiche organizzate all'interno dell'Ufficio in modo da permettere anche al V.P.O. di beneficiare dello scambio di informazioni, documenti di interesse, approfondimenti su novità giurisprudenziali e normative, modulistica condivisa.

Alcuni Uffici menzionano il valore dei corsi di formazione SSM della struttura territoriale, come pure i percorsi di tirocinio tenuti dai magistrati togati.

L'analisi complessiva dei dati relativi all'impiego nella materia specializzata dei VPO evidenzia palesi criticità, derivanti dall'impiego massiccio dei VPO nella celebrazione dei dibattimenti in un numero rilevantissimo di processi (monocratici), soprattutto nelle Procure metropolitane, grandi e medio grandi, e dalla limitata attenzione alla loro specializzazione.

Si tratta all'evidenza di circostanze che sono idonee ad incidere fortemente sulla qualità della risposta giudiziaria alla violenza di genere e domestica.

A conclusione del paragrafo sull'organizzazione dei gruppi specializzati, sono state poste due specifiche domande sul grado di specializzazione degli uffici, sedi di Direzione Distrettuale Antimafia, quindi competenti per la trattazione dei delitti più gravi, attribuiti alla loro competenza esclusiva in ragione del fatto che hanno spesso come vittime donne e minori in condizione di particolare vulnerabilità, al fine di fare emergere l'eventuale buona prassi organizzativa della co-assegnazione di tali procedimenti anche a magistrati specializzati nel contrasto alla violenza di genere e domestica.

Considerato che 31 sono le Procure sedi di Direzione Distrettuali Antimafia, deve prendersi atto che, sia con riferimento alla domanda sulla trattazione dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) e di tratta di persone (art. 601 c.p.), che a quella sulle prassi organizzative per assicurare la specializzazione dei magistrati per la trattazione dei reati consumati attraverso strumenti informatici o telematici in danno di soggetti vulnerabili, soltanto 13 uffici hanno risposto affermativamente e ben 18 in senso negativo (Tab. BP07a e BP07b).

*Tab. BP07a [Solo Procure sedi di Direzione Distrettuali Antimafia]*

| I componenti del gruppo sono co-assegnatari di procedimenti di competenza della DDA per i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) e tratta di persone (art. 601 c.p.)? | Valore assoluto | Valore Percentuale |
|---|---|---|
| Sì | 13 | 41,9 |
| No | 18 | 58,1 |
| Totale | 31 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

*Tab. BP07b [Solo Procure sedi di Direzione Distrettuali Antimafia]*

| Nel Suo Ufficio sono attuate prassi organizzative per assicurare la specializzazione dei magistrati per la trattazione dei reati consumati attraverso strumenti informatici o telematici in danno di soggetti vulnerabili? | Valore assoluto | Valore Percentuale |
|---|---|---|
| Sì | 13 | 41,9 |
| No | 18 | 58,1 |
| Totale | 31 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Merita di essere rilevato che soltanto 7 (su 13) Direzioni distrettuali antimafia hanno adottato la medesima buona prassi organizzativa della co-assegnazione sia nella trattazione dei delitti da ultimo indicati.

## 2. Unitarietà, personalizzazione e perequazione dei carichi di lavoro

Il capitolo, che riguarda i criteri e le modalità con le quali le Procure assegnano i procedimenti nella materia della violenza di genere e domestica, assume nel quadro complessivo del questionario una rilevanza decisamente importante, atteso che, come confermato in altre parti della survey, incide in termini decisivi sulla formazione dei gruppi specializzati, sulla permanenza dei magistrati nel gruppo, e, quindi, sull' efficienza del sistema.
L'esplorazione, muovendo da questa premessa, mira a testare quanta incidenza abbiano nella concreta operatività del sistema alcuni temi specifici, ritenuti centrali nel sistema organizzativo degli uffici.
Il primo spazio di indagine riguarda l'aspetto della concentrazione, mediante assegnazione allo stesso magistrato, dei procedimenti nella materia specialistica che presentano elementi di connessione tra di loro, il primo dei quali è individuato nel fatto che riguardano il medesimo indagato: a tal proposito è stata formulata una domanda che consente più opzioni di risposta (Tab. BP08).

*Tab. BP08*

| Secondo quali prassi organizzative avviene l'assegnazione dei procedimenti in materia della violenza di genere e domestica in caso di procedimenti iscritti a carico del medesimo indagato? [possibili una o più opzioni di risposta] | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Regola del precedente per i procedimenti pendenti nella fase delle indagini preliminari | 124 | 89,2 |
| Regola del precedente anche per i procedimenti definiti con richiesta-decreto di archiviazione | 77 | 55,4 |
| Regola del precedente anche per i procedimenti definiti con l'esercizio dell'azione penale | 65 | 46,8 |
| Regola del precedente anche per i procedimenti definiti con sentenza di primo grado | 44 | 31,7 |
| Regola del precedente anche per i procedimenti definiti con sentenza definitiva | 31 | 22,3 |
| Altro | 17 | 12,2 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Il 90% circa delle Procure indagate (124 su 139) dichiara di utilizzare la regola del precedente per i procedimenti pendenti nella fase delle indagini preliminari, con conseguente concentrazione della assegnazione dei procedimenti in capo al medesimo magistrato.
Il 55,4% (77 su 129) applica la medesima regola anche ai procedimenti definiti con richiesta-decreto di archiviazione, ed il 46,8% (65 su 129) la estende anche ai procedimenti definiti con l'esercizio dell'azione penale.

Si deve registrare, quindi, la tendenza (positiva) delle Procure a facilitare la tempestiva ed approfondita conoscenza e valutazione dei soggetti violenti ripetutamente denunciati, quanto meno fino all'esercizio dell'azione penale, e, per un numero non trascurabile (il 31,7 %), anche per quelli definiti con sentenza di primo grado.
Decrescono, invece, le percentuali per i procedimenti definiti con sentenza di primo grado ovvero con sentenza definitiva, pur se una buona prassi può ravvisarsi nel tenere ferma la regola del precedente anche nel corso di queste fasi per assicurare coerenza nelle valutazioni.
Un altro campo di interesse è quello che si propone di approfondire le modalità attraverso cui l'ufficio assegna i procedimenti (anche contro ignoti) nella materia della violenza di genere e domestica in caso di procedimenti aventi la medesima persona offesa (Tab. BP09), quindi ponendo al centro dell'attenzione la vittima del reato.

*Tab. BP09*

| Secondo quali prassi organizzative avviene l'assegnazione dei procedimenti (anche contro ignoti) nella materia della violenza di genere e domestica in caso di procedimenti aventi la medesima persona offesa? [possibili una o più opzioni di risposta] | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Regola del precedente per i procedimenti pendenti nella fase delle indagini preliminari | 107 | 77,0 |
| Regola del precedente anche per i procedimenti definiti con richiesta-decreto di archiviazione | 60 | 43,2 |
| Regola del precedente anche per i procedimenti definiti con l'esercizio dell'azione penale | 51 | 36,7 |
| Regola del precedente anche per i procedimenti definiti con sentenza di primo grado | 28 | 20,1 |
| Regola del precedente anche per i procedimenti definiti con sentenza definitiva | 27 | 19,4 |
| Altro | 34 | 24,4 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Oltre tre quarti delle Procure (77%) dichiara di utilizzare la regola del precedente per i procedimenti pendenti nella fase delle indagini preliminari.
Seguono la regola del precedente anche per i procedimenti definiti con richiesta-decreto di archiviazione (43,2%) e per i procedimenti definiti con l'esercizio dell'azione penale (36,7%).
Decrescono le percentuali per i procedimenti definiti con sentenza di primo grado ovvero con sentenza definitiva.
Nella comparazione di questi risultati con quelli dell'indagine che precede, si rileva che sono più numerose le Procure che al fine di assicurare la concentrazione dei procedimenti danno rilievo all'indagato (124 uffici su 139) rispetto a quelle che prendono in considerazione la figura della vittima~~,~~ (107 uffici su 139).
È stata già evidenziata la tendenza delle Procure a limitare il ricorso alla regola del precedente quando i procedimenti sono definiti con sentenza di primo grado ovvero con sentenza

definitiva, e ciò a prescindere dal fatto che si tratti di procedimenti aventi la medesima persona offesa e che risultino iscritti a carico del medesimo indagato, mentre sarebbe una buona prassi estendere la regola del precedente nella più ampia misura possibile per concentrare l'esame nel medesimo magistrato ed assicurare una coerenza nelle valutazioni oltre che una maggiore celerità nell'esame dei fatti e nelle valutazioni conseguenti.

*Tab. BP10*

| Nel Suo Ufficio, per assicurare la c.d. "personalizzazione del procedimento" in materia di violenza di genere e domestica il P.M. titolare del procedimento… (per i procedimenti definiti con sentenza di primo grado) | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| … prende anche parte alle udienze davanti al Tribunale del Riesame | 50 | 36,0 |
| … partecipa anche agli incidenti probatori | 135 | 97,1 |
| … partecipa anche all'udienza preliminare | 81 | 58,3 |
| … partecipa anche al dibattimento | 77 | 55,4 |
| …richiede di partecipare, ai sensi dell'art. 570 comma 3 c.p.p., al successivo grado di giudizio quale sostituto del Procuratore Generale presso la Corte di Appello | 5 | 3,6 |
| Altro | 19 | 13,6 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

L'esigenza che viene in rilievo nella tabella BP10 è quella di verificare se le Procure assicurino in materia di violenza di genere e domestica la c.d. "personalizzazione del procedimento", intendendosi come tale la regola secondo la quale deve essere garantita la partecipazione del magistrato specializzato, titolare del procedimento e che ha svolto le relative indagini, in tutte le fasi e nel compimento di tutti gli atti del procedimento prima e del processo poi.
Il criterio in questione assume importanza nella prospettiva dell'organizzazione dell'ufficio, in quanto è indice di *performance*, preserva la conoscenza pregressa del magistrato che presiede alle diverse fasi, garantisce una tendenziale maggiore efficienza alla risposta di giustizia e in generale una tempistica accelerata~~,~~ per arginare il rischio di una sottovalutazione della violenza.
La totalità delle Procure (138 su 139) dichiara che il P.M. titolare del procedimento partecipa anche agli incidenti probatori.
Significativamente inferiori sono le statistiche sulla personalizzazione del procedimento riguardo alla partecipazione del P.M. assegnatario del procedimento ad altre, non meno importanti, attività, atteso che:

- solo in 50 uffici (36 %) il P.M prende anche parte alle udienze davanti al Tribunale del Riesame;
- solo in 81 (58,3 %) partecipa anche all'udienza preliminare;
- solo in 77 (55,4 %) partecipa anche al dibattimento.

Complessivamente deve, quindi, rilevarsi che già nella fase procedimentale il P.M. assegnatario del fascicolo non prende parte a tutte le attività più significative e rilevanti delle indagini, e,

soprattutto, tendenzialmente, in più del 50% (quasi nella metà) dei procedimenti, non segue il fascicolo all'udienza preliminare ed al dibattimento.
I dati sono indicativi di una significativa criticità, derivante probabilmente, dalle risorse limitate a disposizione degli uffici (per come è dato almeno rilevare dalle risposte al questionario).
Richiesti di indicare eventuali altre prassi organizzative attuate nell'ufficio[13], soltanto 29 Procure (su 73) hanno risposto affermativamente.
Si possono così sintetizzare alcune delle indicazioni più significative:

- l'assegnazione al P.M. titolare del procedimento originario anche dalle violazioni dell'art. 387-bis c.p.;
- la scelta rimessa al P.M. titolare di presenziare o meno all'udienza;
- la sollecitazione ad una costante interlocuzione tra i magistrati, tra P.M. titolare del fascicolo in fase di indagine e l'eventuale diverso P.M. che sostiene l'accusa in fase dibattimentale, (evidenziata soprattutto negli uffici di ridotte dimensioni).

Se in massima parte sembra mancare negli uffici una programmazione sistematica che presidi l'applicazione del criterio di personalizzazione del procedimento nella materia della violenza di genere e domestica, nondimeno vi sono alcune esperienze che tratteggiano un modello organizzativo più strutturato per derogare al criterio generale dell'assegnazione automatica:

- la previsione di corsie privilegiate per fare sì che il P.M. delle indagini segua anche le vicende civilistiche della medesima famiglia oppure per assicurare che il P.M. titolare curi anche l'appello avverso la sentenza di primo grado o la formulazione del parere per le proposte di patteggiamento nella fase delle indagini e nelle fasi successive;
- l'istituzione di un apposito calendario a cadenza semestrale della programmazione in anticipo delle attività di udienza e la gestione attenzionata di tali procedimenti, ovvero il coordinamento tra la cancelleria del dibattimento (in un caso si formalizza tramite l'apposizione sul fascicolo della lettera "p") e gli stessi magistrati con cui viene condiviso un registro su foglio Excel relativo al ruolo dei processi fissati a dibattimento;
- l'assicurazione della continuità nella definizione del procedimento da parte del P.M. titolare anche ove, nel frattempo, dovesse cambiare gruppo di lavoro.

Appare meritevole di rilievo quanto segnalato da alcuni uffici riguardo al "criterio del precedente" nell'assegnazione dei procedimenti al medesimo magistrato, che viene spesso utilizzato in maniera combinata con altri indici, quali:

- l'assegnazione dei fascicoli, sia a carico di soggetti noti che ignoti, al P.M. che ha trattato procedimenti con le medesime parti;
- l'attenzione del P.M. titolare del procedimento ai fini di favorire la sua presenza in udienza se v'è l'adozione di una misura cautelare (n. 54) oppure l'aggravamento della misura (n. 23);

[13] [BP11] Testo della domanda: *"Oltre a quelle segnalate, indicare sinteticamente eventuali altre prassi organizzative attuate nel Suo Ufficio per la personalizzazione del procedimento nella materia della violenza di genere e domestica che potrebbero essere segnalate come buone pratiche precisando da quanto tempo sono applicate?".*

- l'indice selettivo, riferito alla presenza di minori o di vittime di violenza sessuale, per garantire sempre la partecipazione del P.M. titolare alle assunzioni di informazioni del minorenne.

La perequazione dei carichi di lavoro tra tutti i magistrati, come potrà rilevarsi anche dalle risposte che seguono, può avere un significativo impatto organizzativo: le tre successive tabelle lo affrontano per dare conto delle modalità, delle proporzioni e dei criteri di *governance* a tal riguardo adoperati all'interno delle singole Procure.

*Tab. BP12*

| Nel Suo Ufficio come è assicurata la perequazione dei carichi di lavoro tra tutti i magistrati? | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Assegnando a tutti lo stesso numero di procedimenti | 66 | 47,5 |
| Tenendo conto della diversa complessità delle materie | 29 | 20,9 |
| Altro | 44 | 31,7 |
| Totale | 139 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Quasi la metà delle Procure (66 su 139) dichiara di garantire la perequazione dei carichi di lavoro assegnando a tutti i magistrati lo stesso numero di procedimenti, mentre per il 20,9% si tiene conto della diversa complessità della materia (Tab. BP12).

Il dato molto rilevante, in termini negativi, è che soltanto nel 20% circa delle Procure (esattamente 29 su 139) le assegnazioni prendono in considerazione la particolare complessità della materia, mentre nell'80% degli uffici (sia pure con qualche distinguo nelle modalità attraverso le quali si assicura la perequazione) il carico di lavoro è fondato sul "numero" complessivo dei procedimenti assegnati al singolo magistrato, prescindendo del tutto dal loro "peso".

Va comunque dato atto che la valutazione del peso è particolarmente complessa nelle indagini preliminari, attesa la fluidità tipica della fase investigativa.

Richiesti di indicare le modalità mediante le quali i 66 uffici di Procura applicano la perequazione numerica, si registrano le seguenti risposte: in 49 uffici (pari al 74,2%) l'assegnazione (Tab. BP12a) avviene attraverso la verifica periodica (trimestrale/semestrale) dei ruoli dei singoli magistrati con la contestuale perequazione numerica, mentre nelle restanti 17 Procure si procede con "altre" modalità.

*Tab. BP12a* [Se *"assegnando a tutti lo stesso numero di procedimenti" a* BP12]

| Come viene assicurata l'assegnazione a tutti i magistrati dello stesso numero di procedimenti? | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Attraverso la verifica periodica (trimestrale/semestrale) dei ruoli dei singoli magistrati con la contestuale perequazione numerica | 49 | 74,2 |
| Altro | 17 | 25,8 |
| Totale | 66 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Le "altre "modalità rilevate (Tab. BP12b) sono così riassumibili:

- compensazione con assegnazione di procedimenti di natura generica;
- verifica periodica, ma non trimestrale, in alcuni casi annuale e in altri, addirittura giornaliera;
- verifica tramite il SICP, in un caso con algoritmo realizzato per perequare con assegnazione per materia;
- in altri casi singoli viene utilizzato un elenco manualmente compilato (N.20ii) oppure tramite *file Excel*, con un programma *ad hoc* denominato *fairsign*, con alternanza giornaliera nel turno tra sostituti.

Un paio di Uffici non effettua la perequazione, anche in ragione delle ridottissime presenze in servizio.

Passando all'esame delle risposte a domanda multipla (quindi con possibilità di più opzioni di risposta) delle 29 Procure che hanno riferito di tenere conto della diversa complessità delle materie e delle 44 che hanno risposto "altro" alla domanda BP 12, si deve dare atto di quanto segue: 36 uffici hanno dichiarato che procedono ad una verifica periodica (almeno trimestrale) del numero dei procedimenti assegnati a ciascun magistrato, e solo 17 che effettuano una valutazione del "peso" dei procedimenti nella materia specializzata e, quindi, procedono alla perequazione con le assegnazioni degli altri magistrati presenti nell'ufficio.

*Tab. BP12b [*Se *"tenendo conto della diversa complessità delle materie" o "Altro"* a BP12*]*

| Quali dei seguenti criteri sono utilizzati per assicurare la perequazione del carico di lavoro del P.M. assegnatario della materia della violenza di genere e domestica rispetto agli altri magistrati dell'ufficio? [possibili una o più opzioni di risposta] | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| verifica periodica (almeno trimestrale) del numero dei procedimenti assegnati a ciascun magistrato dell'ufficio e contestuali interventi di perequazione; | 36 | 48,6 |
| valutazione del "peso" dei procedimenti nella materia specializzata e conseguente perequazione con le assegnazioni agli altri magistrati | 17 | 23,0 |
| Altro | 30 | 40,5 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

L'ultima delle domande poste a tutte le Procure che hanno risposto di attuare la perequazione con diverse modalità ("assegnando a tutti lo stesso numero di procedimenti" o "tenendo conto della diversa complessità delle materie" o "Altro") riguarda eventuali prassi organizzative diverse, attuate nell'ufficio, che potrebbero essere segnalate come buone pratiche[14].

[14] [BP12c] [Se "assegnando a tutti lo stesso numero di procedimenti" o "tenendo conto della diversa complessità delle materie" o "Altro" a BP12] Testo della domanda: "*Oltre a quelle segnalate, indicare sinteticamente eventuali altre prassi organizzative attuate nel Suo Ufficio per la perequazione dei carichi di lavoro del P.M. nella materia della violenza di genere e domestica che potrebbero essere segnalate come buone pratiche precisando da quanto tempo sono applicate*

Soltanto 28 Procure hanno risposto affermativamente, tra le quali si segnalano le seguenti esperienze/soluzioni:

- il gruppo specializzato viene implementato nel numero dei suoi componenti;
- si garantisce sempre la copertura di tutti i posti della sezione specializzata e in caso di assoluta mancanza di magistrati si sospende l'assegnazione dei procedimenti per reati non appartenenti alla materia specializzata;
- l'assegnazione dei reati da codice rosso avviene attraverso un meccanismo manuale, sempre basato su criterio automatico, gestito dall'aggiunto coordinatore, quindi con un meccanismo di perequazione o meglio di controllo costante (quotidiano);
- la perequazione viene effettuata aumentando i reati negli altri gruppi specialistici.
- in caso di particolare aggravio di uno dei due magistrati del settore, il carico è perequato con assegnazioni manuali concordate sull'altro magistrato del settore, a tale fine è istituito registro di comodo su foglio Excel riportante i fascicoli assegnati a ciascun magistrato nelle percentuali assegnate da progetto organizzativo munito di contatore, idoneo a verificare il carico effettivo di ciascuno;
- nella formazione del ruolo dei nuovi magistrati in ingresso si procede a perequazione dei carichi;
- si tiene conto del "peso" delle udienze.

In definitiva, emergono prassi molto differenti tra i diversi Uffici di Procura derivanti, probabilmente, dalle dimensioni dell'Ufficio, dal *turn over* dei Magistrati del Gruppo specializzato, dal numero di Magistrati assegnati a tale gruppo e dal complessivo carico di lavoro del gruppo specializzato (incidenza delle sopravvenienze).

Nella consapevolezza della varietà delle situazioni, si può rilevare che l'esigenza di perequare il carico di lavoro è ben presente in tutti gli Uffici, pur se la selezione ottimale andrebbe operata nel momento in cui si individua il numero dei Magistrati del Gruppo specializzato (almeno per gli Uffici con un numero adeguato di P.M.) in modo da consentire un equilibrato carico di lavoro, sia all'interno del Gruppo, attraverso la paritaria assegnazione dei nuovi procedimenti e l'operatività della regola del precedente, sia rispetto agli altri gruppi.

Tale scelta, in particolare, consente di tenere conto della specificità della materia specialistica, derivante da plurime caratteristiche: esigenza di celerità nella trattazione del procedimento e nel compimento dei primi adempimenti (ad esempio, tempi contingentati per l'esame della persona offesa), urgenza nella valutazione delle richieste di misure cautelari, numero elevato di adempimenti specifici (consulenze, riesami, incidenti probatori) con conseguente aggravio degli adempimenti di cancelleria.

Conclusivamente, la complessità del tema e le difficoltà organizzative non consentono di assicurare una effettiva perequazione dei carichi di lavoro, anche solo numerica; quanto al "peso" dei procedimenti, solo 46 Procure hanno affermato di assegnare i procedimenti nella materia specialistica sulla base della loro complessità.

Si tratta una delle più evidenti e gravi criticità che comporta conseguenze che si riverberano inevitabilmente sulla risposta complessiva del sistema.

# 3. Tempestività

La tempestività dell'azione giudiziaria nel contrasto alla violenza di genere e domestica riveste un'importanza fondamentale soprattutto in funzione della ineludibile esigenza di protezione delle vittime.

Per questa ragione, anche in adempimento dei principi e delle disposizioni della Convenzione di Istanbul, il nostro Paese è intervenuto legislativamente, più volte, con disposizioni cogenti che riguardano, in particolare, le prime fasi del procedimento penale.

L'indagine sulle Procure ordinarie, sviluppata in questa sezione, mira ad accertare le buone prassi instaurate negli uffici ritenute sintomatiche di una buona organizzazione, ed anche rilevare le modalità di attuazione delle disposizioni normative, anche di quelle più recenti (L. n.69/2019 e L. n.122 del 2023).

Intuitiva, al riguardo, è altresì l'utilità di fare emergere eventuali criticità operative, soprattutto ove si consideri che le Procure ordinarie sono gli uffici giudiziari "di frontiera", cui spetta anche il compito, insieme agli organi di polizia giudiziaria, di garantire ogni più opportuno e tempestivo intervento nella immediatezza della commissione dei fatti o dell'acquisizione della notizia di reato.

A tal riguardo di indubbio rilievo positivo il dato che 136 Procure su 139 (circa il 98%) abbiano affermato di avere adottato prassi organizzative per rendere tempestivo l'intervento giudiziario in materia, dimostrando piena consapevolezza della centralità del tema (Tab. BP13). È del pari interessante che soltanto 3 uffici, peraltro di piccole dimensioni, abbiano risposto negativamente.

Osservando le modalità operative rappresentate dagli uffici è emerso che lo strumento di gran lunga prevalente, applicato da quasi l'80% delle Procure, è quello di comporre il gruppo specializzato con un numero di magistrati proporzionato al carico di lavoro della materia specialistica (Tab. BP13a).

Come potrà rilevarsi si tratta di una scelta che nella precedente sezione sulla perequazione dei carichi di lavoro dei magistrati specializzati era stata indicata da alcuni uffici, a buona ragione, come una buona pratica organizzativa.

La tempestività dell'intervento giurisdizionale viene perseguita anche attraverso altri importanti strumenti, tra i quali appare significativo il fatto che poco più della metà (54,4%) supporta i magistrati assegnando personale di P.G. formato e specializzato, mentre assume indubbio rilievo negativo la circostanza che solo il 21,3 % assegna personale amministrativo che sia formato e sufficiente alle esigenze del carico di lavoro.

Si tratta di una evidente criticità, capace di condizionare in termini non trascurabili la tempestività e la qualità di tutta l'azione giudiziaria.

Alla domanda specifica circa la dotazione a supporto dei PP. MM. specializzati di idonei strumenti informatici e telematici hanno risposto affermativamente solo 39 uffici su 139 (28,7%), quindi 100 Procure non dispongono degli strumenti informatici e telematici necessari.

*Tab. BP13*

| **Nel Suo Ufficio sono attuate prassi organizzative che assicurano la tempestività dell'azione giudiziaria in materia di violenza di genere e domestica"?** | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Sì | 136 | 97,8 |
| No | 3 | 2,2 |
| Totale | 139 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

*Tab. BP13a*

| Quali delle seguenti prassi organizzative sono attuate nel Suo Ufficio? [possibili una o più opzioni di risposta] | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Composizione del gruppo specializzato con un numero di magistrati proporzionato alla quantità dei procedimenti specializzati così da assicurare anche la tempestività degli interventi necessari | 107 | 78,7 |
| Dotazione a supporto dei PP. MM. specializzati di sufficiente personale amministrativo formato | 29 | 21,3 |
| Dotazione a supporto dei PP. MM. specializzati di appartenenti alla Polizia Giudiziaria formati e specializzati | 74 | 54,4 |
| Dotazione a supporto dei PP. MM. specializzati di idonei strumenti informatici e telematici | 39 | 28,7 |
| Altro | 25 | 18,4 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Completano il quadro rappresentativo degli interventi di natura organizzativa le risposte sulle "altre" prassi già sperimentate negli Uffici di Procura che possono essere segnalate come "buone pratiche"[15].

Nel rilevare che ha risposto in senso positivo soltanto il 18,4% degli uffici, le soluzioni sono essenzialmente due[16]:

- l'attribuzione di ogni competenza urgente al P.M. di turno esterno;
- disposizioni organizzative specifiche perché le notizie di reato nella materia specializzata seguano una via privilegiata nell'iscrizione ed assegnazione dei fascicoli.

[15] [BP13b] Testo della domanda: *"Oltre a quelle segnalate, indicare sinteticamente eventuali altre prassi organizzative attuate nel Suo Ufficio per assicurare la tempestività dell'azione giudiziaria nella materia della violenza di genere e domestica che potrebbero essere segnalate come buone pratiche precisando da quanto tempo sono applicate".*

[16] Merita di essere citata la risposta del procuratore di una piccola procura: "*mi piacerebbe poter rispondere di sì anche alle altre opzioni ma non ho personale e P.G. sufficienti neppure per le emergenze".*

Deve darsi conto del fatto che 6 uffici hanno adottato interventi organizzativi di più ampia portata quali:

- l'istituzione di un turno specializzato dedicato, c.d. "codice rosso", al fine di garantire la reperibilità del pubblico ministero del dipartimento per tutti gli adempimenti;
- la nomina di un "magistrato referente".

Devono ascriversi tra le soluzioni che sono espressione dello "spirito di iniziativa" di alcuni uffici le seguenti peculiari determinazioni assunte da alcuni di essi:

- il ricorso ad uno strumento cromatico (banda rossa sulla copertina) per attenzionare visivamente il fascicolo;
- l'utilizzo di una piattaforma di comunicazione interna per veicolare le informazioni più urgenti, così da consentire all'aggiunto coordinatore di segnalare in tempo reale l'assegnazione di procedimenti da codice rosso ai magistrati interessati.

Meritano di essere evidenziate le seguenti buone prassi fatte proprie da due uffici.

Una Procura metropolitana, a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 69/2019, ha istituito un apposito "ufficio", denominato "codice rosso", con il compito di valutare quotidianamente le notizie di reato espressamente indicate nell'art. 362 c.p.p., composto dal magistrato specializzato di turno violenza, da una articolazione di personale di P.G. specializzato che, in collaborazione con l'ufficio primi atti, assicura l'immediata e corretta iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. e tutti gli adempimenti urgenti richiesti dalla normativa vigente.

Una Procura medio -piccola ha istituito il "gruppo" c.d. "codice rosso", nel quale i magistrati componenti svolgono l'attività in collaborazione con una articolazione interna di polizia giudiziaria che svolge un efficace lavoro di coordinamento con i servizi esterni, al quale è stata applicata, in via sperimentale, una assistente sociale che assicura un proficuo lavoro di ricognizione delle attività fornite dal territorio.

Le successive domande riguardano modalità organizzative "specifiche", la prima delle quali ha per oggetto la previsione di un turno atti urgenti - c.d. "esterno violenza" – che contempla la reperibilità, nell'arco delle 24 ore, di un magistrato specializzato nella materia della violenza di genere e domestica.

Si tratta di un modello organizzativo già indicato nella Risoluzione del C.S.M. del 9/5/2018 sulle buone prassi nelle Procure ordinarie di maggiori dimensioni, in quanto idoneo ad assicurare sempre, nella immediatezza del fatto, l'intervento del magistrato specializzato ed un raccordo tempestivo con le forze dell'ordine.

Hanno risposto positivamente soltanto 23 Procure su 139 (quindi il 16,5%), di esse deve darsi atto che hanno istituito il turno esterno riservato ai magistrati specializzati (Tab. BP14):

- 2 Procure metropolitane su 3;
- 3 Procure grandi su 7;
- 2 Procure medio-piccole su 31;
- 16 Procure piccole su 88.

Deve prendersi atto che questa buona prassi non è stata condivisa da 116 uffici su 139 (l'83,5%).

*Tab. BP14*

| Nel Suo Ufficio è previsto un turno atti urgenti - c.d. "esterno" - di reperibilità del magistrato specializzato nella materia della violenza di genere e domestica? | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Sì | 23 | 16,5 |
| No | 116 | 83,5 |
| Totale | 139 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

In questo contesto appare molto rilevante la domanda sulle prassi organizzative adottate in attuazione del disposto dell'art. 362 c.1 ter c.p.p., che pone a carico del P.M. l'obbligo di assumere le informazioni dalla persona offesa, o da chi ha presentato denuncia, per i delitti specificati nella medesima disposizione, entro 3 gg. dalla iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.[17]. Hanno risposto tutte le Procure (139).

L'importanza delle risposte assume particolare rilievo ove si consideri che il legislatore dopo avere novellato l'art. 362 c.p.p. (con la Legge n. 68/2019 c.d. "codice rosso") è intervenuto con altre disposizioni (legge n. 122 del 2023) finalizzate ad assicurarne l'osservanza, attraverso la previsione, in caso di violazione, di conseguenze di tipo "sanzionatorio" (quale la possibilità di revoca dell'assegnazione del procedimento al magistrato assegnatario del procedimento).

La disposizione in esame, secondo la quale il pubblico ministero "*assume informazioni dalla persona offesa…entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato…salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa*", si è rivelata di "non facile" applicazione sotto il profilo organizzativo ed anche per questo è stata oggetto di "discordanti" interpretazioni.

In termini necessariamente sintetici, si dà atto delle principali soluzioni adottate così facendo emergere alcune specifiche problematiche affrontate per assicurare una corretta applicazione delle nuove disposizioni.

La maggior parte delle Procure (oltre 40) ha adottato la soluzione organizzativa di più immediata applicazione: hanno attribuito la competenza a provvedere agli adempimenti urgenti al P.M. di turno esterno.

Siffatta determinazione ha il pregio di assicurare la valutazione tempestiva degli atti da compiere da parte del magistrato, sebbene presenti un profilo critico atteso che, nella maggior parte dei casi, non ne garantisce la specializzazione, necessaria ancor più nella immediatezza dell'acquisizione della notizia di reato.

Va dato atto che alcune Procure hanno espressamente previsto che il P.M. di turno esterno, informato della presentazione di una denuncia per uno dei delitti indicati nella disposizione,

[17] [BP15] Testo della domanda: *"Quali prassi organizzative sono state adottate nel Suo Ufficio per dare attuazione al disposto dell'art. 362 comma 1 ter c.p.p.?"*.

ove non ritenga di procedere personalmente, delega l'assunzione delle informazioni dalla persona offesa alla polizia giudiziaria, anche prima che la notizia di reato venga formalmente iscritta nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.

Un'altra scelta condivisa da un significativo numero di Procure è quella che prevede che il procedimento venga subito assegnato, e fatto pervenire, al P.M. specializzato che cura quindi tutti gli adempimenti necessari seguendo direttive di carattere generale finalizzate ad una tempestiva trattazione (es. iscrizione in tempo reale, ascolto della persona offesa o delega nei 3 gg. o provvedimento di deroga).

Indubbiamente si tratta di una buona pratica che garantisce la più corretta applicazione delle norme ancora più efficace nei casi in cui sono state accompagnate dalle seguenti disposizioni:

- una Procura, al fine di rendere possibili gli adempimenti urgenti ha rafforzato le segreterie dei pubblici ministeri anche a mezzo di personale di polizia giudiziarie;
- un altro ufficio ha disposto che debbano essere delegate agli adempimenti previsti dall'art. 362 c.p.p. le unità di polizia giudiziaria assegnate ai magistrati specializzati, salvo che quest'ultimo non vi provveda personalmente.

Occorre dare atto anche di altre soluzioni adottate da alcune Procure, quali:

- attribuire la competenza di adottare i provvedimenti ritenuti necessari, in fase di assegnazione del fascicolo, al magistrato coordinatore del gruppo;
- la istituzione di un turno "ad hoc" per esaminare le notizie di reato indicate nell'art. 362 c.p.p., denominato "turno reperibilità" e "turno "codice rosso"), che in una Procure è svolto da un magistrato del gruppo specializzato che prende in carico tempestivamente la notizia di reato;

Di interesse la circostanza che la quasi totalità delle Procure ha adottato: circolari interne e direttive alla P.G., anche reiterate a seguito delle diverse modifiche legislative.

Inoltre l'esigenza di garantire il rispetto delle disposizioni "cogenti" sul tempestivo ascolto delle persone offese ha accentuato le forme di "controllo" del Procuratore della Repubblica ed infatti in alcuni casi provvede direttamente all'adozione dei provvedimenti urgenti, in altri riceve la copia degli atti adottati dai Sostituti , in altri ancora appone il visto sui provvedimenti di deroga all'ascolto della persona offesa, in un caso il Procuratore valuta la notizia di reato ed inserisce gli atti in una copertina rossa.

Le tematiche organizzative affrontate in questo capitolo sono strettamente connesse con le successive disposizioni introdotte dalla Legge n. 122 del 2023, che costituiscono oggetto di una successiva domanda[18], purtuttavia appare utile riepilogare le soluzioni organizzative che le Procure hanno indicato in questa sede, finalizzate alla rilevazione dei dati riguardanti l'applicazione dell'art. 362 c.p.p.

Diverse Procure hanno implementato le modalità organizzative adottando:

- una tabella Excel condivisa tra i P.M. e il Procuratore con ogni riferimento per singolo procedimento; aggiornamento a cura del P.M. titolare;

[18] [BP17] Testo della domanda: *"A seguito dell'entrata in vigore della Legge 8 settembre 2023, n. 122, nel Suo Ufficio sono state adottate nuove determinazioni organizzative finalizzate al tempestivo ascolto della parte offesa nei termini di cui all'art. 362, comma 1-ter c.p.p.?".*

- una tabella condivisa (redatta e compilata a cura dei Sostituti Procuratori) con indicazione degli adempimenti svolti;
- un registro in cui sono indicati: il numero del procedimento, la data della delega, la data dell'escussione della persona offesa, la data del provvedimento con cui il magistrato dispone di non procedere nei termini indicati;
- un file Excel condiviso, implementato a cura delle segreterie, con annotazione dei provvedimenti adottati (delega; atto di citazione del testimone-persona offesa; decreto motivato di non audizione etc.).

A conclusione del capitolo deve darsi atto del fatto che diverse risposte paiono generiche, o meramente riproduttive delle disposizioni normative, oppure di difficile interpretazione, ed in ogni caso alcune sembrano contenere qualche "criticità".

Una piccola Procura ha dato la seguente risposta: "attenta valutazione degli atti presenti nella C.N.R., ed in particolare della querela e di eventuali verbali di dichiarazioni già rese dalla persona offesa, al fine di evitare, ove possibile, di sottoporre la vittima a inutili e plurime audizioni. se necessario escutere nuovamente la persona offesa, viene richiesto alla polizia giudiziaria (ove delegata) di eseguire l'atto entro tre giorni dal ricevimento della delega".

Un altro ufficio, sempre di piccole dimensioni ha riferito: "che il magistrato di turno esterno dispone l'esame della persona offesa salvo che la deposizione della persona offesa sia già esaustiva, al fine di evitare il reiterarsi di assunzioni della persona offesa che possono determinare anche inquinamento del ricordo, inutili contraddizioni e il fenomeno della c.d. vittimizzazione secondaria dovuto alla sofferenza di ripetere circostanze dolorose".

Va dato atto che, a prescindere dalle dimensioni, tutte le Procure hanno attenzionato le complesse problematiche poste dalla normativa sopra indicata, in una sorta di equilibrismo tra difficoltà operative e necessità di assicurarne una corretta ed efficace applicazione.

Positiva la circostanza che l'86,3% delle Procure, qualora il P.M. ritenga che sussistano le ragioni di deroga espressamente indicate nell'art. 362 comma 1 ter c.p.p., abbiano condiviso la scelta di adottare sempre una motivata determinazione (Tab. BP16), così procedendo:

- 120 Procure emettono un provvedimento sempre;
- 16 Procure nella maggior parte dei casi;
- soltanto 3 uffici hanno risposto negativamente.

La circostanza è indicativa del fatto che è sempre assicurata una sollecita prima valutazione della *notizia criminis* da parte del magistrato inquirente.

*Tab. BP16*

| Nelle ipotesi di cui all'art. 362 comma 1 ter c.p.p., qualora il P.M. ritenga che sussistano le ragioni di deroga adotta una motivata determinazione al riguardo? | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Sì, sempre | 120 | 86,3 |
| Sì, nella maggior parte dei casi | 16 | 11,5 |
| Sì, ma raramente | 0 | 0,0 |
| No | 3 | 2,2 |
| Totale | 139 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Altri elementi di interesse si traggono dalle richieste finalizzate a rilevare "se" e "come" i nuovi adempimenti di cui alla L. n. 122/2023 (caratterizzati da un sistema di controlli e di effetti sanzionatori volti ad assicurare il rigoroso rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 362 c.1 ter c.p.p., rigidamente cadenzati nei tempi) abbiano inciso sull'assetto organizzativo delle Procure. Ci si riferisce, in particolare, all'osservanza delle disposizioni che prevedono, in caso di inadempimento, la revoca dell'assegnazione del procedimento al magistrato procedente, ed in particolare alle comunicazioni dei dati relativi a tali procedimenti, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello ed al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.
Merita rilievo la circostanza che nel 66,9 % degli uffici (93 su 139), l'entrata in vigore della L. 122/2023, ha comportato l'adozione di nuove determinazioni organizzative riguardo proprio alla raccolta dei dati sull'ascolto della parte offesa, e che soltanto nel 33,1 % dei casi (46) non siano state necessarie (Tab. BP17).

*Tab. BP17*

| A seguito dell'entrata in vigore della Legge 8 settembre 2023, n. 122, nel Suo Ufficio sono state adottate nuove determinazioni organizzative finalizzate al tempestivo ascolto della parte offesa nei termini di cui all'art. 362, comma 1-ter cpp? | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Sì | 93 | 66,9 |
| No | 46 | 33,1 |
| Totale | 139 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Le articolate risposte sulle nuove determinazioni organizzative sono inquadrabili, in linea di massima, in due tipologie[19].
La prima riguarda la maggior parte delle Procure (64 su 93) che hanno sostanzialmente riferito di essere intervenute sull'organizzazione degli uffici, tanto che due di esse si sono determinate ad istituire il c.d. "turno codice rosso", quale scelta organizzativa idonea ad assicurare una corretta applicazione delle nuove disposizioni[20].
Invece, 28 uffici su 93 hanno riferito di essersi concentrati soprattutto su misure organizzative necessarie per rilevare i dati da trasmettere periodicamente agli organi superiori, indicando le seguenti soluzioni:

- l'istituzione di registri di comodo nei quali vengono annotati tutti i dati rilevanti;
- la creazione di fogli Excel in cartella interattiva condivisa;
- le annotazioni nelle iscrizioni al SICP;
- l'istituzione di schede, moduli, tabelle;
- sistemi di monitoraggio non definiti (elenchi, prospetti, format).

[19] [BP17a] Testo della domanda: "*Descrivere sinteticamente le nuove determinazioni organizzative adottate nel Suo Uffici*.

[20] Per completezza si osserva che il 33,1 % (46 su 139) degli uffici ha riferito di non avere adottato nuove determinazioni organizzative, e con riguardo alle dimensioni si rileva che: 2 (su 3) sono procure metropolitane, 2 (su 12) grandi, 3 (su 7) medio grandi, 4 (su 31) medio piccole, e 35 (su 88) piccole.

Di interesse le risposte date alla domanda finalizzata a rilevare le modalità concrete con le quali avviene la comunicazione, alla Procura del Distretto, dei dati richiesti dalla L.122/2023, riguardo al rispetto del termine dei 3 gg. per l'ascolto della persona offesa.
La disposizione (art. 1 L.122/2023) prevede espressamente che *"Il procuratore generale presso la corte di appello ogni tre mesi acquisisce dalle Procure della Repubblica del distretto i dati sul rispetto del termine entro il quale devono essere assunte informazioni dalla persona offesa e invia al procuratore generale presso la Corte di cassazione una relazione almeno semestrale».*
La varietà delle risposte indica le divergenze interpretative della disposizione e le diverse finalità perseguite dagli uffici (a prescindere dalle loro dimensioni) e che sono anche connesse con le problematiche/difficoltà nell'estrazione dei dati necessari, come è dato rilevare anche dalle domande successive.
Tra le diverse opzioni possibili si indicano quelle più diffuse individuate dagli uffici (Tab. BP18):

- 61 uffici (43,9 %) - di cui 4 grandi, 3 medio-grandi, 19 medio piccoli e 35 piccoli - inviano anche l'elenco dei procedimenti nei quali è stato disposto di non procedere all'ascolto della persona offesa per motivate ragioni investigative o di tutela della persona offesa o di quelle indicate nell'art. 362 comma 1 ter c.p.p.;
- 29 uffici (20,9%) inviano solo l'elenco dei procedimenti in cui non è stato rispettato il termine per l'assunzione di informazioni dalla persona offesa o di quelle indicate nell'art. 362 comma 1 ter c.p.p.;
- 5 uffici (3,6%) inviano l'elenco dei soli procedimenti in cui è stata disposta dal Procuratore delle Repubblica la revoca dell'assegnazione.

Di rilievo la circostanza che il 31,7 % delle Procure (44 su 139) hanno individuato le seguenti "altre" soluzioni tra le quali spiccano le più numerose (19) che comunicano tutti i procedimenti nei quali trova applicazione il disposto dell'art. 362 c.1 ter c.p.p., e quelle, minoritarie, che comunicano i procedimenti nei quali l'ascolto della persona offesa sia stato effettuato da parte dello stesso P.M., e quelli nei quali, su sua delega, ha proceduto la polizia giudiziaria.

*Tab. BP18*

| A seguito dell'entrata in vigore della legge 8 settembre 2023 n. 122 con quali modalità il Suo Ufficio comunica al Procuratore Generale i dati sul rispetto dei termini di cui all'art. 362 comma 1 ter c.p.p.? | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Inviando solo l'elenco dei procedimenti in cui non sia stato rispettato il termine per l'assunzione di informazioni dalla persona offesa o di quelle indicate nell'art. 362 comma 1 ter c.p.p. | 29 | 20,9 |
| Inviando anche l'elenco dei procedimenti in cui sia stato disposto di non procedere all'ascolto della persona offesa per motivate ragioni investigative o di tutela della persona offesa o di quelle indicate nell'art. 362 comma 1 ter c.p.p. | 61 | 43,9 |
| Inviando l'elenco dei soli procedimenti in cui, a seguito del mancato rispetto dei termini per l'acquisizione delle informazioni, sia stata disposta dal Procuratore della Repubblica la revoca dell'assegnazione | 5 | 3,6 |
| Altro | 44 | 31,7 |
| Totale | 139 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

# 4. Valutazione del rischio e protezione della vittima

Questo capitolo è incentrato su alcune questioni ritenute qualificanti per un'efficace azione di contrasto alla violenza di genere e domestica ed attengono ai temi della valutazione del rischio e dei criteri seguiti nell'adozione delle misure di protezione; completano il capitolo le indagini sulla interpretazione del soggetto "in condizione di particolare vulnerabilità" e sulle modalità dell'ascolto in forma protetta, per il rilievo che assumono ai fini di scongiurare forme di vittimizzazione secondaria.

Completa il capitolo la verifica sulla rilevanza che gli uffici riservano ad alcune speciali categorie di persone offese, portatrici di peculiari esigenze:

- gli "orfani speciali", ovvero i figli delle donne vittime di femminicidio;
- le donne e minori migranti.

Come è evidente la tempestività dell'intervento giurisdizionale mira a consentire l'adozione delle misure necessarie per proteggere la vittima da ulteriori azioni violente e spesso ripetitive, che sono caratteristiche di queste forme di criminalità, da qui il particolare interesse di investigare quale sia il grado di attenzione delle Procure e le conseguenti scelte organizzative, per garantire l'obiettivo.

La totalità degli uffici (139) ha affermato che attua come preminente modalità operativa, l'immediata valutazione da parte del P.M. titolare, della sussistenza delle condizioni per richiedere idonea misura cautelare, associata alla sollecita integrazione istruttoria, cui segue la richiesta di idonea misura accompagnata dalla segnalazione dell'urgenza della valutazione al GIP (Tab. BP19).

Queste le altre possibili modalità di operare:

- 109 Procure hanno riferito di segnalare tempestivamente la situazione di rischio alla P.G per gli interventi di competenza (il ricorso a questa soluzione assume uno specifico rilievo a seguito delle modifiche legislative introdotte dalla L. 168/2023 sulla "vigilanza dinamica della persona offesa");
- 87 Procure affermano di adottare modalità protette – anche mediante il ricorso a strumenti telematici - per l'assunzione delle dichiarazioni dalla vittima, anche se si procede con incidente probatorio;
- 49 Procure si fanno carico direttamente della protezione della vittima con richieste di interventi alle strutture territoriali di accoglienza. Al riguardo alcune indicano espressamente il numero di pubblica utilità 1522 ed i contatti con le case rifugio;
- 65 uffici inquirenti hanno redatto protocolli investigativi e di ascolto condivisi con la Polizia Giudiziaria;
- 24 Procure ricorrono a protocolli per l'individuazione del rischio.

Meritano di essere menzionate alcune particolari modalità, condivise da diversi uffici, che si possono definire "indirette" o "strumentali":

- la segretazione di atti e dati finalizzata ad oscurare il luogo dove si trova la vittima, cui ricorrono 46 Procure, mediante la quale rendono non ostensibili gli atti del fascicolo sui

dati personali relativi al domicilio della persona offesa o alla eventuale collocazione in struttura protetta;

- la segretazione delle iscrizioni ai sensi dell'art. 335 comma 3 bis c.p.p., disposta da 24 Procure.

Un dato indubbiamente positivo è rappresentato dal ricorso di molti uffici a più modalità e tecniche di valutazione per stimare il rischio per l'incolumità della persona offesa, in quanto è sintomatico di piena consapevolezza delle caratteristiche dei fenomeni criminosi in esame, e della doverosa attenzione per le esigenze di protezione della persona offesa.

*Tab. BP19*

| Nel Suo Ufficio quali delle seguenti iniziative sono attuate per assicurare la tempestiva valutazione del rischio e l'adozione di efficaci misure di protezione della vittima di violenza di genere e domestica? [possibili una o più opzioni di risposta] | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Immediata valutazione da parte del P.M. titolare della sussistenza delle condizioni per richiedere idonea misura cautelare nei confronti dell'indagato, sollecita integrazione istruttoria e richiesta di idonea misura, con segnalazione dell'urgenza della valutazione al GIP | 139 | 100,0 |
| Tempestiva segnalazione della situazione di rischio alla P.G. per le opportune valutazioni ed eventuali interventi di competenza | 109 | 78,4 |
| Richiesta di interventi ai Centri Antiviolenza e Case Rifugio operanti sul territorio ed anche attraverso il contatto con il numero di emergenza 1522, al fine della accoglienza della donna e dei figli minorenni, in struttura protetta | 49 | 35,3 |
| Segretazione delle iscrizioni ai sensi dell'art. 335 comma 3 bis c.p.p. | 24 | 17,3 |
| Segretazione degli atti del fascicolo sui dati personali relativi al domicilio della persona offesa e/o alla collocazione in struttura protetta | 46 | 33,1 |
| Adozione di modalità protette – anche mediante il ricorso a strumenti telematici - per l'assunzione delle dichiarazioni dalla vittima, anche se assunte in incidente probatorio | 87 | 62,6 |
| Adozione di protocolli per l'individuazione del rischio | 24 | 17,3 |
| Redazione di protocolli investigativi e di ascolto condivisi con la Polizia Giudiziaria | 65 | 46,8 |
| Altro | 6 | 4,3 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Richiesti di indicare "i criteri" utilizzati per la scelta delle misure cautelari, la assoluta maggioranza, circa 120 Procure su 139, ha fatto esplicito riferimento ai criteri normativamente previsti, richiamando la gravità dei fatti e la pericolosità del soggetto[21].

Non meno interessanti altri criteri e circostanze, condivisi da alcuni di pubblici ministeri che sono sintomatici degli sforzi prodigati per contrastare fenomeni criminali dalle caratteristiche del tutto peculiari:

- la relazione di convivenza con l'autore del reato e la presenza di minori all'interno del nucleo familiare;
- la verifica della progettualità della persona offesa e delle decisioni eventualmente assunte dal tribunale per i minorenni o dal tribunale civile sul medesimo nucleo familiare;
- l'indipendenza economica della persona offesa, la presenza o meno di minori, l'inserimento della persona offesa in un contesto familiare;
- la previsione che la P.G. operante chieda alla persona offesa se acconsenta ad essere collocata in struttura protetta;
- la nazionalità in rapporto alla condizione o meno di isolamento della persona offesa.

Occorre altresì rilevare che in particolare alcuni degli indicati criteri di valutazione dei profili di rischio per la vittima, specialmente quelli che considerano circostanze di fatto tipiche dei delitti di violenza di genere e domestica, sono sintomatici di una significativa specializzazione dei magistrati inquirenti che li hanno adottati.

La "particolare vulnerabilità" della persona offesa dal reato, la cui definizione è contenuta nell'art. 90 quater c.p.p., è una condizione piuttosto diffusa tra le vittime dei delitti di violenza di genere e domestica, per questa ragione assume importante rilievo la domanda circa la condivisione, all'interno dell'ufficio, dei criteri di massima per la sua individuazione, in ragione anche della rilevanza ai fini di individuare le modalità di assunzione delle informazioni.

La grande maggioranza degli uffici ha risposto negativamente, ben 104 Procure su 139, pari al 74,8 % e soltanto 35 (25,2 %) in senso positivo (Tab. BP21).

*Tab. BP21*

| Nel Suo Ufficio sono stati adottati criteri condivisi per individuare quali soggetti si trovino in condizione di particolare vulnerabilità secondo il disposto dell'art. 90 quater c.p.p.? | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Sì | 35 | 25,2 |
| No | 104 | 74,8 |
| Totale | 139 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

[21] [BP20] Testo della domanda: "*Descrivere sinteticamente quali sono i criteri utilizzati nel Suo Ufficio per la scelta delle misure cautelari/di sicurezza previste a protezione delle vittime di violenza di genere e domestica*".

Di questi ultimi, richiesto di indicare i criteri sulla base dei quali individuano siffatta condizione, la maggior parte ha fatto esplicito riferimento al contenuto dell'art. 90 quater c.p.p., e, tuttavia, alcuni di essi hanno evidenziato anche elementi valutativi e circostanze che spesso caratterizzano i rapporti tra l'autore della violenza di genere e domestica e la sua vittima, tra le quali si segnalano[22]:

- la sudditanza della persona offesa rispetto all'autore della condotta illecita;
- le situazioni ambientali;
- la barriera linguistica nel caso di stranieri;
- i condizionamenti culturali e simili;
- la particolare condizione di soggezione della vittima in ragione delle modalità del fatto;
- se le vittime vivono in contesti di particolare degrado socio economico, desumibile anche dalle condizioni: abitative particolarmente degradate, di emarginazione sociale, di assenza di scolarizzazione.

Alcuni uffici hanno richiamato una specifica circostanza ritenuta sintomatica della particolare vulnerabilità della persona offesa, e che è rilevata dalla verifica costante delle risultanze del registro notizie di reato dell'uffici (SICP) per fare emergere situazioni-spia di potenziale dipendenza/sudditanza, quale, ad esempio, l'iscrizione di eventuali procedimenti pregressi seguiti da ritiro di querela o da successive ritrattazioni da parte della medesima persona offesa. Il riconoscimento della condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa riverbera i propri effetti direttamente sulle modalità di assunzione delle informazioni, ed infatti alla domanda sull'attuazione di prassi organizzative per l'assunzione delle dichiarazioni da minori ed altri soggetti in condizione di particolare vulnerabilità, il 77% delle Procure (107 su 139) ha risposto positivamente e soltanto il 23 % (32 su 139) negativamente (Tab. BP22), di queste , 25 sono di piccole dimensioni, 6 di dimensioni medio-piccole e soltanto 1 medio-grande.

*Tab. BP22*

| Nel Suo Ufficio sono attuate prassi organizzative per l'assunzione delle dichiarazioni da minori ed altri soggetti in condizione di particolare vulnerabilità? | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Sì | 107 | 77,0 |
| No | 32 | 23,0 |
| Totale | 139 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Richiesto di indicare eventuali prassi organizzative che potrebbero essere segnalate come "buone prassi"[23], gli uffici indicano come molto diffuse le seguenti:

- l'adozione di modalità e forme protette per l'esame;

[22] [BP21a] Testo della domanda: "*Descrivere sinteticamente i criteri adottati nel Suo Ufficio per individuare la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa di cui all'art. 90 quater c.p.p.*".

[23] [BP22a] Testo della domanda: *"Descrivere sinteticamente le eventuali prassi organizzative che potrebbero essere segnalate come buone pratiche precisando da quanto tempo sono applicate"*.

- il ricorso ad incidente probatorio;
- l'ausilio di consulenti specializzati nell'ascolto.

Le risposte sono particolarmente interessanti e denotano una generalizzata attenzione al tema ed anche l'adozione di disposizioni precise e accurate che rivelano una diffusa specializzazione nella materia, e sono altresì sintomatiche di una considerevole esperienza maturata da parte dei magistrati inquirenti, frutto di formazione e specializzazione, come può dedursi anche dalle seguenti ulteriori linee operative per l'ascolto delle vittime vulnerabili, indicate da alcuni uffici:

- l'ascolto diretto della persona offesa da parte del magistrato procedente;
- la tempestività nell'assunzione delle dichiarazioni, in modo tale che i ricordi rimangano abbastanza nitidi e non subiscano interferenze esterne;
- lo svolgimento dell'atto con i tempi ed i modi che assicurino la genuinità delle risposte e scongiurino interferenze.

Gli "orfani speciali" sono i figli delle donne vittime di femminicidio che il legislatore, solo di recente, ha attenzionato introducendo disposizioni normative specifiche, nell'intento di limitare le conseguenze gravissime dall'essere privati in modo violento della loro madre, quasi sempre ad opera del padre, attraverso disposizioni "ad hoc" che riguardano, essenzialmente, i profili economici e l'ambito civilistico.

La domanda sull'adozione di direttive o l'assunzione di criteri condivisi per la loro tutela mirava a rilevare l'attenzione per queste specifiche tematiche.

Deve prendersi atto che il tema è tendenzialmente sottovalutato tanto che soltanto il 2,9 % delle Procure (4 su 139) ha risposto affermativamente (Tab. BP23) e si tratta di 2 uffici metropolitani, situati uno al nord ed uno al centro, e di due medio piccoli, dislocati uno al nord ed uno al sud.

*Tab. BP23*

| Nel Suo Ufficio sono stati adottati direttive e/o criteri condivisi per l'eventuale tutela dei cd. "Orfani Speciali"? | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Sì | 4 | 2,9 |
| No | 135 | 97,1 |
| Totale | 139 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Anche nella normativa sovranazionale si sottolinea l'importanza della "rete" nel contrasto alla violenza di genere e domestica, per questo assume importanza la rilevazione circa i rapporti tra gli uffici inquirenti, i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio specializzati nella accoglienza e sostegno alle vittime, nonché l'eventuale operatività di protocolli e/o accordi finalizzati alla loro regolamentazione ed i loro principali contenuti.

L'esito ci ha restituito un dato significativo: la maggioranza degli uffici, 75 su 139 (54%) ha risposto che non sono operativi protocolli/accordi, e soltanto 64 su 139 (46%) ha dato risposta affermativa (Tab. BP24).

*Tab. BP24*

| Nel Suo Ufficio sono operativi protocolli/accordi con i Centri Antiviolenza e/o Case Rifugio specializzati nella accoglienza e sostegno alle vittime di violenza di genere e domestica? | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Sì | 64 | 46,0 |
| No | 75 | 54,0 |
| Totale | 139 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Con riguardo a questi ultimi si evidenzia che, in linea di massima, si tratta di protocolli stipulati con la partecipazione anche di altre istituzioni, ed i contenuti più qualificanti possono così sintetizzarsi[24]:

- procedure che definiscono gli interventi dei CAV nelle urgenze, i flussi di comunicazione e l'accoglienza della vittima, istituzione di una PEC dedicata alla comunicazione diretta da parte dei centri antiviolenza al fine di denunciare eventuali situazioni sospette, nonché al fine di rendere più celere l'intervento da parte dell'autorità giudiziaria;
- l'assicurazione di servizi di accoglienza, supporto e ascolto, ospitalità, località protette, e servizi connessi (supporto legale, psicologico, orientamento al lavoro, anche per donne migranti;
- realizzazione di corsi di formazione;
- previsione di protocolli sanitari per l'assicurazione delle fonti di prova e per l'immediato sostegno psicologico alla vittima;
- frequente interlocuzione tra Procura, polizia giudiziaria delegata e responsabili dei centri antiviolenza presenti sul territorio;
- segnalazione delle situazioni di pericolo che richiedono un intervento urgente e costante contatto tra la P.G. e i centri antiviolenza per offrire già all'atto della denuncia un sostegno e/o un domicilio protetto alla persona offesa;
- apertura da parte di un Cav di uno sportello operativo presso la Procura.

Tra le vittime di violenza di genere e domestica si devono collocare, a buona ragione, soggetti che per definizione sono "particolarmente vulnerabili": le donne ed i minori migranti.

Per questo motivo nel capitolo dedicato alla valutazione del rischio ed alla connessa esigenza di protezione delle vittime sono state inserite una serie di domande finalizzate a rilevare se, e con quali modalità, detta condizione assuma rilievo nella trattazione della materia specialistica.

[24] [BP24a] Testo della domanda: "*Descrivere sinteticamente i principali contenuti organizzativi dei protocolli/accordi che potrebbero essere segnalati come buone pratiche*".

Poco diffusa è la pratica dei protocolli investigativi condivisi, per una efficace e idonea azione di contrasto alla violenza di genere e domestica subita dalle donne e dai minori migranti, tanto che sono stati adottati soltanto nel 19,4 % degli uffici, quindi in soli 27 uffici su 139, nell'80,6% degli altri no (Tab. BP25).

*Tab. BP25*

| Per una efficace e idonea azione di contrasto alla violenza di genere e domestica subita dalle donne e dai minori migranti esistono protocolli investigativi condivisi? | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Sì | 27 | 19,4 |
| No | 112 | 80,6 |
| Totale | 139 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Soltanto 4 uffici applicano protocolli investigativi sempre nelle indagini sui delitti di "costrizione o induzione al matrimonio (art. 558 bis)" e di "pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis)" reati che per le circostanze che caratterizzano queste forme di violenza, richiedono senz'altro modalità investigative di tipo specialistico (Tab. BP25a).
Sono applicati abbastanza spesso solo in 1 ufficio, mentre in 15, quasi mai.
La maggioranza degli uffici, pur sempre soltanto 11 Procure, afferma di applicarli sempre nelle indagini sulla violenza domestica ed abusi sessuali in danno di vittime migranti, e solo 6 Procure dichiarano di applicarli "abbastanza spesso"; ben 10 uffici dichiarano di non applicarli mai o quasi mai (Tab. BP25a).

*Tab. BP25a*

| Costrizione o induzione al matrimonio (art. 558 bis c.p.) | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Sempre | 4 | 14,8 |
| Abbastanza spesso | 1 | 3,7 |
| Quasi mai | 7 | 25,9 |
| Mai | 15 | 55,6 |
| Totale | 27 | 100,0 |
| **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)** | **Valore assoluto** | **Valore percentuale** |
| Sempre | 4 | 14,8 |
| Abbastanza spesso | 1 | 3,7 |
| Quasi mai | 6 | 22,2 |
| Mai | 16 | 59,3 |
| Totale | 27 | 100,0 |
| **Violenza domestica ed abusi sessuali in danno di vittime migranti** | **Valore assoluto** | **Valore percentuale** |
| Sempre | 11 | 40,7 |
| Abbastanza spesso | 6 | 22,2 |
| Quasi mai | 5 | 18,5 |
| Mai | 5 | 18,5 |
| Totale | 27 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Quanto all'estensione dei protocolli ad altre fattispecie di reato 13 uffici (su 27 che si sono espressi in senso favorevole) hanno risposto positivamente (Tab. BP25aa) ed in particolare sono stati citati i delitti di "tratta di minori" e "tratta finalizzata allo sfruttamento della prostituzione", "sfruttamento della prostituzione", ed altri reati minori spesso connessi ai maltrattamenti (minacce aggravate, atti persecutori, sottrazione di minore, abuso dei mezzi di correzione)[25].

*Tab. BP25aa*

| Oltre ai delitti indicati in precedenza i protocolli investigativi trovano applicazione anche in altre fattispecie di reato? | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Sì | 13 | 48,1 |
| No | 14 | 51,9 |
| Totale | 27 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

[25] [BP25aa] Testo della domanda: *"Quali altre fattispecie di reato?"*.

Un dato di rilievo è che solo una Procura "grande", interessata dal fenomeno degli sbarchi illegali, abbia adottato protocolli investigativi e li applichi anche alla "tratta di minori e tratta finalizzata allo sfruttamento della prostituzione", mentre una Procura "piccola" ha affermato di applicarli anche nelle indagini relative allo "sfruttamento della prostituzione".
Sono un numero ancora minore, soltanto 13 uffici su 139 (9,4%), quelli che hanno adottato ed applicano specifici protocolli/accordi con Centri Antiviolenza specializzati nella materia della violenza contro le donne ed i minori migranti, o che si avvalgono di mediatori culturali e strutture sul territorio dedicate (Tab. BP26).

*Tab. BP26*

| Per l'assistenza e la protezione delle donne e dei minori migranti sono operativi specifici protocolli/accordi con Centri Antiviolenza specializzati in materia, mediatori culturali e strutture sul territorio dedicate? | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Sì | 13 | 9,4 |
| No | 126 | 90,6 |
| Totale | 139 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Assume rilievo la circostanza che di essi facciano parte due grandi Procure, una delle quali interessata dal fenomeno degli sbarchi clandestini, e 4 piccole Procure.
Quanto ai contenuti dei protocolli/accordi, in linea generale, prevedono[26]:

- le attività di accoglienza e ospitalità in luoghi protetti;
- l'attivazione di programmi di protezione e integrazione sociale, attraverso percorsi finalizzati al raggiungimento dell'autonomia;
- la pronta reperibilità di mediatori culturali e traduttori.

Si segnala da parte di un ufficio la creazione di uno sportello per le donne straniere volto ad assicurare supporto per la concessione di permessi di soggiorno per motivi umanitari, al fine di sottrarsi a violenze.
Coerente con i dati esposti la circostanza che soltanto il 7,2% delle Procure (10 su 139) abbia attuato prassi organizzative volte alla tempestiva e corretta applicazione del disposto dell'art. 18 bis D. L.vo n. 286 del 1998, sul permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica (Tab. BP27).

[26] [BP26a] Testo della domanda: *"Descrivere sinteticamente i principali contenuti organizzativi dei protocolli/accordi che potrebbero essere segnalati come buone pratiche".*

*Tab. BP27*

| Nel Suo Ufficio sono attuate particolari prassi organizzative finalizzate alla tempestiva e corretta applicazione del disposto dell'art. 18 bis D. L.vo n. 286 del 1998 che potrebbero essere segnalate come buone pratiche? | Valore assoluto | Valore Percentuale |
|---|---|---|
| Sì | 10 | 7,2 |
| No | 129 | 92,8 |
| Totale | 139 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Solo 6 Procure, di cui 2 metropolitane e 1 grande, hanno indicato le "buone pratiche organizzative" tra le quali si segnalano[27]:

- l'istituzione di uno sportello specificamente dedicato alle donne straniere che siano vittime di maltrattamenti, lesioni ed altri reati, che fornisce supporto ai fini dell'ottenimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 18 bis d.lvo 286/1998
- l'istituzione di un gruppo intersezionale denominato "gruppo immigrazione".

I dati acquisiti sono sintomatici di una sottovalutazione delle specificità dei delitti che hanno come vittime donne e minori migranti e, soprattutto, che siano sottovalutate le esigenze di investigazioni di tipo specialistico che tengano conto delle condizioni e delle esigenze di questa tipologia di persone offese. Questo indica una evidente criticità del sistema.

Il quadro delle misure adottate a carico dell'autore delle condotte criminose e finalizzate alla protezione più ampia possibile della vittima di questa forma di violenza, che si caratterizza, in molti casi, anche per l'abitualità/ripetitività delle condotte, è completato dalla possibilità di adottare la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Si tratta di una misura storicamente riservata ad altri settori criminali, infatti è tipica dei fenomeni di criminalità organizzata di stampo mafioso, e, pur tuttavia, attraverso la prima modifica dell'art. 4 D.L.vo 159/2011, riconducibile alla L. 161 del 2017, è applicabile anche ai soggetti, anche solo indiziati, di reati tipici della violenza di genere espressamente previsti nella medesima disposizione.

Si tratta di misure che sono uno strumento con evidenti finalità di prevenzione, che, attraverso varie forme e modalità di controllo del violento, tipiche della sorveglianza di pubblica sicurezza, mirano ad ampliare anche la sfera di protezione delle vittime.

Il dato più rilevante è che soltanto 59 uffici (42,4%) afferma di applicare dette misure, e di essi ben 52 le applicano indifferentemente sia agli indiziati sia ai condannati, mentre 5 le applicano solo ai condannati, e 2 solo agli indiziati (Tab. BP28 e BP28a).

[27] [BP27a] Testo della domanda: "*Descrivere sinteticamente le eventuali prassi organizzative che potrebbero essere segnalate come buone pratiche precisando da quanto tempo sono applicate*".

*Tab. BP28*

| Nel Suo Ufficio vengono avanzate richieste di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di P.S. per i soggetti indiziati dei delitti di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p. come previsto dall'art. 4 comma 1, lett. i ter D.L.vo n.159/2011? | Valore assoluto | Valore Percentuale |
|---|---|---|
| Sì | 59 | 42,4 |
| No | 80 | 57,6 |
| Totale | 139 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

*Tab. BP28a [Se Sì a BP28]*

| Le richieste nei confronti di quali soggetti sono proposte? | Valore assoluto | Valore Percentuale |
|---|---|---|
| Sia indiziati sia condannati | 52 | 88,1 |
| Solo condannati, anche in primo grado | 5 | 8,5 |
| Solo indiziati | 2 | 3,4 |
| Totale | 59 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Quanto alla competenza a richiederne l'applicazione, 20 dei 59 uffici la attribuisce ai magistrati del gruppo specializzato sulla violenza di genere e domestica, mentre il 30% la riserva al P.M. assegnatario del procedimento (Tab. BP28b).

*Tab. BP28b [Se Sì a BP28]*

| A chi è attribuita la competenza a predisporre la richiesta di applicazione della misura di prevenzione ove si proceda per i delitti di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p.? | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Ai magistrati del gruppo specializzato | 20 | 33,9 |
| Al P. M. titolare del procedimento a carico del soggetto proposto | 18 | 30,5 |
| Altro | 21 | 35,6 |
| Totale | 59 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Circa i rapporti con la stampa e con gli organi di informazione, in relazione alle attività di indagine e ai relativi sviluppi processuali nella materia della violenza di genere e domestica, ed anche al linguaggio comunicativo nella materia, i profili di interesse che possono trarsi dal questionario sono i seguenti:

- le modalità dei rapporti con gli organi di informazione;
- il soggetto competente ad intrattenerli;

- il linguaggio utilizzato nella redazione e divulgazione dei comunicati stampa, ed eventuali particolari prassi che tengano conto della dignità personale delle vittime di violenza.

L'86,3% degli uffici, quindi 120 su 139 Procure, si rapporta con le modalità del comunicato ufficiale l'86,3 %, soltanto il 10,1 % (14 su 139) con la conferenza stampa (Tab. BP29).

*Tab. BP29*

| Considerato il disposto dell'art. 5 del d.lgs. n. 106/2006, in relazione alle attività di indagine e ai relativi sviluppi processuali riguardo alla materia della violenza di genere e domestica, nel Suo Ufficio attraverso quali delle seguenti modalità si sviluppano i rapporti con gli organi di informazione [possibili una o più opzioni di risposta] | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Tramite comunicati ufficiali | 120 | 86,3 |
| Tramite conferenze stampa | 14 | 10,1 |
| Altro | 20 | 14,4 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

La quasi totalità, nel 96,4% dei casi, riserva al Procuratore i rapporti con la stampa, ed è residuale il ricorso alla delega (1,4%) (Tab. BP30).

*Tab. BP30*

| Nella materia della violenza di genere e domestica i rapporti con gli organi di informazione nel Suo Ufficio sono mantenuti… | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| …dal Procuratore della Repubblica personalmente | 134 | 96,4 |
| …da un magistrato dell'ufficio appositamente delegato dal Procuratore della Repubblica | 2 | 1,4 |
| Altro | 3 | 2,2 |
| Totale | 139 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Si tratta di dati che indicano un generalizzato e rigoroso rispetto delle disposizioni normative in materia, e nello stesso tempo una doverosa attenzione per il linguaggio utilizzato nella redazione e divulgazione dei comunicati stampa, ed in particolare al rispetto per la dignità personale delle vittime di violenza, considerato che circa la metà degli uffici (48,9%) ha affermato di tenere "prevalentemente" conto delle prassi elaborate dagli organismi internazionali e l'11,5% di avere anche elaborato delle " buone prassi ad hoc" (Tab. BP31).

*Tab. BP31*

| Relativamente al linguaggio utilizzato nella redazione e divulgazione dei comunicati stampa, nel Suo Ufficio sono state adottate particolari prassi che tengano conto della dignità personale delle vittime di violenza? | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Sì, si tiene prevalentemente conto delle buone prassi elaborate dagli organismi internazionali e nazionali in materia | 68 | 48,9 |
| Sì, sono state elaborate buone prassi ad hoc | 16 | 11,5 |
| No, non sono state elaborate buone prassi ma il tema è oggetto di attenzione | 35 | 25,2 |
| No, la questione non è stata affrontata | 15 | 10,8 |
| Altro | 5 | 3,6 |
| Totale | 139 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Costituisce una indubbia criticità la circostanza che soltanto la metà degli uffici (60,4%) abbia attenzionato il problema del linguaggio e che in 15 uffici (10,8 %) il problema non sia stato neppure affrontato.

# 5. Coordinamento tra Uffici Giudiziari

Tra le dimensioni esplorate attraverso il questionario, un focus particolare è stato dedicato al tema del coordinamento tra gli uffici giudiziari, non solo tra organi inquirenti e giudicanti ma anche tra magistratura ordinaria e minorile.

L'attenzione per questi aspetti organizzativi deriva da alcune caratteristiche dei fenomeni criminali che sono investigati, che si consumano, molto spesso, all'interno del medesimo nucleo familiare, coinvolgono persone legate da relazioni strette, e, assai frequentemente, soggetti minorenni.

Poiché questo determina, frequentemente, la competenza concomitante di più autorità giudiziarie, pur nel rispetto dell'autonomia di ciascuna di esse, per il principio dell'unicità della giurisdizione ed al fine di scongiurare l'adozione di provvedimenti contrastanti, la maggioranza degli Uffici ha avvertito l'esigenza di assicurare il coordinamento sia all'interno della magistratura ordinaria, quindi sia inquirente che giudicante, ed a competenza sia penale che civile, che tra i magistrati ordinari e quelli minorili.

Infatti, la rilevazione circa l'adozione di protocolli di coordinamento tra diverse Autorità Giudiziarie - Procura Ordinaria e Tribunale Ordinario (penale/civile) - e Procura e Tribunale Minorenni, restituisce un dato importante: 107 Procure su 139 (77%) hanno risposto positivamente e soltanto 32 su 139 (23%), hanno fornito risposta negativa.

A tal riguardo, il 77% delle Procure afferma di avere adottato protocolli di coordinamento fra diverse Autorità Giudiziarie (Procura Ordinaria, Tribunale ordinario penale/civile, Procura Minorenni, Tribunale Minorenni,) (Tab. BP32).

Tuttavia, solo il 24% delle Procure ha utilizzato strumenti/piattaforme informatiche e/o telematiche condivisi/e fra Uffici, come rappresentato successivamente nella Tab. BP33.

*Tab. BP32*

| Nel Suo Ufficio sono stati adottati protocolli di coordinamento fra diverse Autorità Giudiziarie (Procura Ordinaria, Tribunale ordinario penale/civile, Procura Minorenni, Tribunale Minorenni,) | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Sì | 107 | 77,0 |
| No | 32 | 23,0 |
| Totale | 139 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Al fine della migliore comprensione dei dati che seguiranno, deve tenersi in considerazione la circostanza che taluni Uffici hanno fornito risposte estremamente sintetiche che non consentono di evincere il contenuto dei protocolli sottoscritti e le diverse Autorità Giudiziarie con le quali sono stati stipulati. La sintesi che segue è, pertanto, limitata agli Uffici che hanno fornito informazioni sufficientemente dettagliate.

Fatta tale doverosa premessa, si è osservato che i dati raccolti evidenziano che gli accordi operativi con la Procura minorile sono quelli più ricorrenti; parimenti numerosi, anche se in numero minore, i protocolli conclusi con i Tribunali civili e penali; di molto inferiori, gli accordi raggiunti con i Tribunali per i Minorenni.
Deve altresì osservarsi che gli accordi operativi hanno tendenzialmente interessato Procure di tutte le dimensioni, tanto gli uffici piccoli quanto quelli c.d. metropolitani.
L'esame analitico delle risposte[28] ha reso le seguenti evidenze in ordine all'oggetto più ricorrente dei protocolli di coordinamento.
È opportuno precisare che talune tematiche si ripetono in ragione della stretta connessione dei temi trattati, ed al riguardo si evidenzia, fin da subito un profilo che, per la sua specifica rilevanza, è attenzionato in tutti gli accordi tra i magistrati ordinari e quelli minorili (sia inquirenti che giudicanti) e che attiene al coordinamento nella fase di esecuzione delle misure cautelari disposte nei confronti dell'autore della violenza o dell'abuso.
Detti accordi contemplano il coordinamento, in occasione dell'esecuzione di misure cautelari nei confronti delle persone cui i minori siano affidati, che prevede altresì un intervento concomitante dei servizi sociali per la loro necessaria ed efficace presa in carico, onde evitare che possano trovarsi in situazioni di abbandono o che si operi con interventi estemporanei non rispettosi dei superiori interessi dei minorenni.

## 5.1 Protocolli con la Procura presso il Tribunale per i Minorenni

Le aree tematiche oggetto dei protocolli di coordinamento possono, sostanzialmente, ricondursi a tre ambiti:

- quelli relativi al coordinamento nella fase delle indagini preliminari;
- quelli relativi al coordinamento nella fase di esecuzione delle misure cautelari;
- quelli relativi al coordinamento in relazione alle azioni da esercitare nel processo civile.

*Area 1) Coordinamento tra Procura Ordinaria e Procura Minorile in fase di indagini preliminari*

Gli accordi hanno riguardato principalmente:

- lo scambio di atti e di informazioni al fine di assicurare tutela penale e civile ai minori interessati;
- il nulla osta dell'A.G. ordinaria all'utilizzo, da parte della A.G. minorile, di atti di indagine trasmessi dalla Procura Ordinaria e relativa a fatti coinvolgenti minori;
- il coordinamento di entrambe le Procure in fase di indagini preliminari al fine di assicurare la tempestiva comunicazione alla PRM delle notizie di reato nelle quali tra le persone offese siano coinvolti minori, oltre quelle nelle quali minorenni e maggiorenni si ipotizza siano concorrenti nei medesimi reati, nonché la tempestività e snellezza delle comunicazioni tra gli uffici nei casi di procedimenti collegati, anche in ordine agli sviluppi dei procedimenti;

[28] [BP32a] Testo domanda: "Indicare sinteticamente le aree tematiche oggetto dei protocolli di coordinamento"

- la predisposizione di procedure condivise tra le varie autorità giudiziarie coinvolte e gli enti sanitari e sociali, finalizzate a garantire al minore vittima di violenza o abuso, la migliore protezione possibile e la presa in carico più adeguata nonché a "codificare" le comunicazioni necessarie tra Aziende Ospedaliere, Servizi Territoriali e Procure; a predisporre l'accoglienza del minore a scopo protettivo, sia che avvenga in ospedale, sia nelle strutture deputate sul territorio, con attenzione alla sua situazione psicologica e fisica, privilegiando, nel percorso, modalità di intervento e comportamenti volti alla riduzione delle risonanze traumatiche degli eventi; a prestare al minore l'assistenza sanitaria di volta in volta necessaria; ad ottemperare agli obblighi di rilevamento delle prove del fatto, raccogliere e conservare correttamente il materiale repertato ed inviarlo al laboratorio di competenza;
- il coordinamento al fine del rilascio del nullaosta alle indagini sociali per le segnalazioni di situazioni di pregiudizio;
- il coordinamento fra diverse autorità giudiziarie volto a concentrare l'acquisizione dei contributi dichiarativi delle vittime, condividendo modalità, tempi ed eventualmente prevedendo la partecipazione congiunta dei magistrati ad alcune attività istruttorie, in particolare nel caso di incidente probatorio;
- la stipula di protocolli investigativi e di linee guida in materia di reati di violenza di genere e domestica che coinvolgono i minori vittime dirette o di violenza assistita nonché in materia riguardanti reati commessi, in concorso tra loro, tra persone maggiorenni e minorenni;
- l'attivazione, da parte dei magistrati minorili, di altri canali di conoscenza, funzionali a monitorare le condizioni dei minori presunte vittime di condotte illecite nel rispetto del segreto investigativo;
- le esigenze di specializzazione nella fase investigativa;
- modalità di svolgimento della perizia sulla capacità a testimoniare.

Tali protocolli paiono meritevoli di attenzione sia in quanto funzionali ad una maggiore efficienza dell'attività investigativa, sia in quanto volti ad evitare la reiterazione dell'esame delle persone offese che possono nuocere alla attendibilità della deposizione e determinare la vittimizzazione secondaria nei minori.

### *Area 2) Coordinamento tra Procura Ordinaria e Procura minorile nella fase di esecuzione delle misure cautelari*

Gli accordi hanno riguardato principalmente, oltre a quanto sopra indicato circa il coordinamento in sede di esecuzione di misure cautelari disposte nei confronti dell'autore della violenza o dell'abuso, anche un protocollo con la Procura Minori per la condivisione di atti nel caso in cui siano applicate misure cautelari per reati di cui all'art. 416 bis a soggetti che esercitino su minori la responsabilità genitoriale.

*Area 3) Coordinamento fra Procura Ordinaria e Procura minorile in relazione alle azioni da esercitare nel processo civile*

Gli accordi hanno riguardato principalmente:

- la collaborazione fra Procure Ordinarie e minorili per gli interventi nelle cause civili per l'affidamento dei minori e di separazione dei coniugi. A tal fine, taluni uffici hanno previsto che la Procura dei Minori offra supporto alle Procure Ordinarie nelle suddette attività;
- il tema del collocamento dei minori in sicurezza ex art. 403 c.c., in relazione al quale talune Procure Minori hanno redatto e trasmesso alla Procura Ordinaria una sorta di "vademecum" in materia di "linee guida in materia di collocamento dei minori in sicurezza ex art. 403 c.c.".

## 5.2 Protocolli con i Tribunali ordinari civili e penali

Si è osservato che molteplici sono i protocolli sottoscritti con i Tribunali, sia del settore civile che penale.

Quanto a quelli sottoscritti con i Tribunali civili, hanno avuto ad oggetto principalmente:

- l'adozione di linee guida per assolvere agli obblighi di informazione di cui all'art. 64 bis disp. att. c.p.p. anche al fine di agevolare il potere di azione e di intervento del P.M. in materia di famiglia, stato e capacità delle persone, con specifico riferimento ai ricorsi per la sospensione o la decadenza dalla potestà genitoriale in presenza di gravi condotte violente e/o pregiudizievoli per i minori, anche a seguito delle modifiche introdotte dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 149 del 2022;
- la nomina del curatore speciale del minore;
- la cooperazione tra AAGG qualora sia pendente un giudizio di separazione o divorzio tra i genitori, sempre che ricorra la necessità di adottare interventi a tutela di un minore;
- le buone prassi condivise con il tribunale civile per le competenze ex art. 330, 333 c.c.;
- la gestione delle udienze in materia di rapporti familiari e la partecipazione del P.M. all'udienza.

Quanto a quelli sottoscritti con i Tribunali penali, hanno avuto ad oggetto principalmente:

- la trattazione prioritaria dei reati di violenza domestica e/o di genere, sia per quanto attiene alla pronuncia di ordinanze applicative di misure cautelari, sia in relazione all'ascolto (anche in sede di incidente probatorio), sia nel contesto dibattimentale;
- le esigenze di specializzazione nella fase processuale;
- le modalità applicative dell'art. 165 c.p. in relazione alle modifiche introdotte nel 2019 che hanno subordinato la concessione della sospensione condizionale della pena alla partecipazione a percorsi trattamentali.

## 5.3 Protocolli con i Tribunali per i Minorenni

I protocolli con i Tribunale per i minorenni hanno avuto ad oggetto principalmente:

- la nomina del curatore speciale del minore;

- lo scambio di informazioni per assicurare la tutela penale e civile nei procedimenti di rispettiva competenza;
- la trasmissione di atti e la tempestività degli interventi nella sfera delle reciproche attribuzioni;
- l'attivazione, da parte dei magistrati minorili, di altri canali di conoscenza funzionali a monitorare le condizioni dei minori presunte vittime di condotte illecite nel rispetto del segreto investigativo;
- l'organizzazione di corsi formativi congiunti Procura-Tribunale per personale dei servizi sociali;
- la trasmissione dei risultati dell'assunzione della testimonianza di minori persone offese al tribunale per i minorenni e il coordinamento investigativo nelle situazioni di maggiore allarme anche mediante le vie brevi.

Per quanto attiene alla utilizzazione di strumenti/piattaforme informatiche e/o telematiche condivisi/e fra Uffici nei rapporti tra uffici giudiziari, il dato significativo da rilevare è che 106 uffici su 139 (76,3%) hanno affermato di non utilizzare strumenti informatici (Tab. BP33).

*Tab. BP33*

| Sono utilizzati strumenti/piattaforme informatiche e/o telematiche condivisi/e fra Uffici? | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Sì | 33 | 23,7 |
| No | 106 | 76,3 |
| Totale | 139 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Tenuto conto anche delle altre risposte date al questionario, se ne deve dedurre che ciò sia dovuto alla non disponibilità di idonei strumenti informatici e telematici da parte delle Procure. Poiché ben 107 su 139 hanno adottato protocolli di coordinamento fra diverse Autorità Giudiziarie, ne consegue che vengono applicati senza l'utilizzo di strumenti informatici e telematici, e ciò, indubbiamente costituisce una evidente criticità.

Quanto ai 33 uffici (23,7%) che hanno dato risposta positiva, il loro esame[29] evidenzia che, anche in questo caso, le iniziative sono trasversali e riguardano uffici di tutte le dimensioni.

Le piattaforme utilizzate sono le seguenti:

- consolle P.M. affari civili
- SICID
- TIAP
- account dedicato con PEO o PEC
- cartelle condivise
- teams
- creazione area comune Tribunale/Procura

[29] [BP33a] Testo domanda: "*Indicare sinteticamente quali strumenti/piattaforme informatiche e/o telematiche condivisi/e fra Uffici*"

La forma prevalente di comunicazione è la creazione di account dedicato allo scambio di informazioni o l'accesso ai registri informatici (Sicid, Tiap, consolle), o, infine, la creazione di cartelle condivise.

# 6. Coordinamento con la Procura ed il Tribunale per i minorenni

Il coordinamento tra autorità giudiziarie rappresenta un momento qualificante nel contrasto alla violenza di genere e domestica, e per tale ragione è intuitivo l'interesse , innanzi tutto, per le modalità di applicazione dell'art. 609 decies c.p., la prima disposizione che, dal 1966, disciplina gli obblighi di comunicazione da parte della Procura Ordinaria nei confronti del tribunale per i minorenni, quando si procede per taluni delitti espressamente indicati nella norma, commessi in danno dei minorenni.
Alla domanda specifica circa l'attuazione di prassi organizzative (protocolli/accordi) finalizzate all'attuazione del disposto della citata norma ha risposto positivamente il 74,1 % degli uffici (103 su 139), e negativamente il 25,9% (36 su 139) (Tab. BP34).

*Tab. BP34*

| Nel Suo Ufficio sono attuate prassi organizzative (protocolli/accordi) finalizzate all'attuazione del disposto dell'art. 609 decies c.p.? | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Sì | 103 | 74,1 |
| No | 36 | 25,9 |
| Totale | 139 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Di sicuro interesse anche le risposte sulle prassi organizzative specificate nella domanda successiva. Infatti, richieste di precisare quelle attuate, essendo possibili una o più opzioni di risposta, le 103 Procure che hanno dato riscontro positivo (Tab. BP34a)., hanno indicato le seguenti prassi:

- 99 i rapporti diretti tra i magistrati titolari dei procedimenti;
- 46 il coordinamento urgente tra magistrati competenti a seguito dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 403 cod. civ. ove ricorra la competenza del giudice civile ordinario;
- 45 il coordinamento tra magistrati competenti ai fini delle iniziative per l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 155 e ss., 330 e 333 del Codice Civile;
- 44 il coordinamento preventivo tra magistrati competenti qualora debbano essere eseguite misure cautelari a carico di maggiorenni affidatari di persone minorenni;
- 23 l'utilizzo di sistemi condivisi di comunicazione telematica per l'interscambio informativo e degli atti tra gli Uffici;
- 22 l'individuazione di un referente in ciascuno ufficio (Procura Ordinaria, Procura Minori e Tribunale Minori) che assicura la tempestività e l'adeguatezza delle informazioni reciproche.

*Tab. BP34a*

| Prassi organizzative utilizzate [possibili una o più opzioni di risposta] | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Individuazione di un referente in ciascuno ufficio (Procura Ordinaria, Procura Minori e Tribunale Minori) che assicura la tempestività e l'adeguatezza delle informazioni reciproche | 22 | 21,4 |
| Rapporti diretti tra i magistrati titolari dei procedimenti | 99 | 96,1 |
| Utilizzo di sistemi condivisi di comunicazione telematica per l'interscambio informativo e degli atti tra gli Uffici; | 23 | 22,3 |
| Coordinamento preventivo tra magistrati competenti qualora debbano essere eseguite misure cautelari a carico di maggiorenni affidatari di persone minorenni | 44 | 42,7 |
| Coordinamento tra magistrati competenti ai fini delle iniziative per l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 155 e ss., nonché 330 e 333 del Codice Civile | 45 | 43,7 |
| Coordinamento urgente tra magistrati competenti a seguito dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 403 cod. civ. ove ricorra la competenza del giudice civile ordinario | 46 | 44,7 |
| Altro | 1 | 1,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Poco numerose sono state le risposte fornite alla ulteriore domanda di approfondimento circa eventuali altre prassi organizzative[30].

Nello specifico:

- segnalazione di un protocollo (vigente dal 2018) avente ad oggetto l'intera gestione del procedimento nella fase di indagine, prevedendo una serie di obblighi reciproci (Procura Ordinaria-Procura Minorenni) relativi all'immediata trasmissione alla Procura Minori delle C.N.R. aventi ad oggetto reati in danno di minori (in ambito familiare ed extrafamiliare) o in relazione ai quali sussista un rischio di pregiudizio per gli stessi, con contestuali indicazioni in ordine ad esigenze istruttorie ovvero in relazione all'insussistenza di ragioni ostative all'espletamento di indagini sociali o comunque all'adozione di misure in favore del minore; prevista anche l'indicazione dei magistrati titolari del procedimento, il costante reciproco aggiornamento degli esiti investigativi, la regolamentazione dell' obbligo di segretezza, le modalità di esecuzione congiunta di atti istruttori;
- adozione di apposite disposizioni di servizio per consentire una celere trattazione di questi procedimenti;

[30] [BP34b] Testo domanda: "*Oltre a quelle segnalate, indicare sinteticamente eventuali altre prassi organizzative finalizzate alla tempestiva e corretta applicazione del disposto di cui all'art. 609 decies c.p. che potrebbero essere segnalate come buone pratiche precisando da quanto tempo sono applicate*".

- adozione di prassi organizzative che riguardano il coordinamento sulla nomina del curatore speciale, e l'invio di documenti quali: relazioni dei servizi sociali relativi a provvedimenti ex art. 403 c.c.;
- previsione dell'inserimento nella modulistica in uso all'ufficio dell'obbligo di trasmissione al Tribunale per i Minorenni dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. e/o altri atti definitori.

Per completezza, deve aggiungersi che la sinteticità delle risposte non ha sempre consentito di apprezzare con compiutezza i concreti termini di taluni accordi e di superare alcune apparenti criticità.

In relazione ad alcuni uffici, infatti, la sintesi espositiva non ha permesso di chiarire come la previsione della comunicazione della C.N.R. ad uffici diversi (ed ulteriori) dalla Procura Ordinaria e Procura minorile venga conciliata con l'esigenza di garantire la riservatezza della notizia di reato.

Coerenti con i dati evidenziati sono le risposte alle domande successive, che hanno riguardato temi specifici, comunque da ritenersi centrali per il coordinamento tra uffici giudiziari, e le cui risposte rivestono un'importanza significativa in quanto sintomatiche della cura ed attenzione di tutti gli uffici, sia requirenti che giudicanti, per un efficace coordinamento tra magistrati ordinari e minorili.

La conferma di tale assunto viene dalla risposta sulla prassi dello scambio di informazioni e di atti, anche coperti da segreto investigativo, tra la Procura Ordinaria e quella minorile, con contestuale segnalazione dell'esistenza del segreto, atteso che la quasi totalità degli uffici, il 95% (133 su 139) ha risposto in senso affermativo, e, negativamente, soltanto il 4,3 %, ovvero 6 uffici su 139 (Tab. BP35).

*Tab. BP35*

| Se ricorrono ragioni urgenti di cooperazione con i giudici minorili nel Suo Ufficio vi è la prassi di uno scambio di informazioni e di atti anche coperti da segreto investigativo con la Procura per i Minorenni segnalando l'esistenza del segreto? | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Sì | 133 | 95,7 |
| No | 6 | 4,3 |
| Totale | 139 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Tuttavia, sebbene siano finalizzate a proteggere i minori da possibili effetti di vittimizzazione secondaria, il compimento di atti congiunti tra le due Procure, quella ordinaria e minorile, non hanno trovato accoglimento in percentuali così significative, considerato che 79 uffici su 139 (56,8%) ha risposta negativamente e solo 60 su 139 (43,2%) in senso positivo (Tab. BP36).

*Tab. BP36*

| Nel Suo Ufficio sono attuate prassi organizzative riguardo al compimento di atti di indagine congiunti? | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Sì | 60 | 43,2 |
| No | 79 | 56,8 |
| Totale | 139 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Queste ultime hanno indicato le seguenti prassi organizzative (Tab. BP36a):

- 53 uffici l'assunzione della testimonianza da persona minorenne in incidente probatorio;
- 51 uffici l'assunzione di informazioni da persona minorenne in forma protetta;
- 35 uffici lo svolgimento di Consulenza tecnica sulla idoneità a testimoniare del minore.

*Tab. BP36a [Se Sì a BP36]*

| Quali atti riguardano? [possibili una o più opzioni di risposta] | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Assunzione di informazioni da persona minorenne in forma protetta | 51 | 85,0 |
| Assunzione della testimonianza da persona minorenne in incidente probatorio | 53 | 88,3 |
| Svolgimento di CT riguardo alla idoneità a testimoniare del minore | 35 | 58,3 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Quanto alla possibile adozione di disposizioni organizzative conseguenti alle modifiche normative dell'art. 38 disp.att. c.c., che regola la competenza tra il giudice minorile e quello ordinario nei procedimenti civili che coinvolgono minorenni, ben 103 Procure hanno risposto negativamente e soltanto 36 in senso positivo. Con prevalenza di risposte positive nei soli uffici grandi (Tab. BP37).

*Tab. BP37*

| Nel Suo Ufficio sono attuate disposizioni organizzative in ordine all'applicazione del disposto di cui all'art. 38 disp. att. c.c.? | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Sì | 36 | 25,9 |
| No | 103 | 74,1 |
| Totale | 139 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Sono state segnalate le seguenti disposizioni assunte in relazione al disposto dell'art. 38 disp. att. c.c.[31]:

- l'adozione di linee guida in cui sono stati chiariti i nuovi criteri di riparto di competenza tra tribunale ordinario e tribunale per i minorenni (e relative Procure) come delineato dal nuovo art. 38 disp. att. c.c. e dettate disposizioni interne per garantire l'intervento del P.M. ordinario nei giudizi di separazione, divorzio e in quelli di cui all'art. 316 c.c., nonché nei procedimenti di modifica delle condizioni "dettate da provvedimenti a tutela del minore";
- la stipula di accordi con i quali i dirigenti degli uffici giudiziari aderenti si sono impegnati a consentire la consultazione dei registri e degli atti relativi ai procedimenti civili di rispettiva competenza, limitando l'accesso ai dati rilevanti ovvero, generalmente, alla pendenza di un procedimento di interesse nel registro informatizzato;
- la stipula di accordi aventi ad oggetto la comunicazione da parte della Procura Ordinaria alla Procura Minorenni dei provvedimenti eventualmente adottati su ricorso del P.M. ordinario, in modo che questi sia posto nelle condizioni di trasmettere a sua volta copia degli atti di interesse e di segnalare eventuali esigenze di riservatezza ovvero di valutare l'opportunità di formulare specifiche richieste nell'interesse dei minori, qualora si profili un grave pregiudizio per l'armonico sviluppo psicofisico di questi ultimi. Analogo obbligo è previsto a carico del Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni che deve provvedere alla trasmissione dei propri atti al P.M. della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario. In tale caso è stato predisposto apposito modello per agevolare lo scambio comunicativo. In taluni Uffici è stato convenuto altresì che, nel caso di trasmissione per competenza al Tribunale ordinario, il P.M. minorile alleghi il fascicolo;
- previsione di protocolli per consentire al P.M. che riceve per competenza un procedimento, di assumere le iniziative spettanti. In particolare, è previsto che qualora il procedimento civile pendente davanti al tribunale per i minorenni su ricorso del pubblico ministero minorile o della parte privata, sia trasmesso, per competenza ex art. 38 come modificato dalla legge 206/2021, al tribunale ordinario, vengano trasmessi il ricorso del P.M. e gli atti a sostegno e, comunque, quelli in suo possesso, per consentire al P.M. ordinario di valutare la riproponibilità del ricorso avanti il TO;
- previsione della standardizzazione dei modelli di documento per comunicazione e/o ricorso al tribunale civile.

Tali disposizioni sono state assunte da Procure di varie dimensioni.

Altro tema centrale nella disciplina dei rapporti tra autorità giudiziaria ordinaria e minorile è quello che attiene ai rapporti tra diverse autorità giudiziarie che è disciplinato dall'art. 64 bis disp.att. c.p.p. (introdotto dalla L. n. 69/2019 e successivamente modificata dal D.L.vo

[31] [BP37a] Testo domanda: *"Descrivere sinteticamente le disposizioni adottate"*

n.149/2022) e che mira a garantire il coordinamento tra i giudizi civili (sia ordinari che minorili) ed i procedimenti penali, attraverso gli obblighi informativi e di trasmissione di atti, qualora si proceda per reati commessi in danno del coniuge, del convivente e risulti la pendenza di procedimenti relativi alla separazione tra coniugi, il divorzio ovvero alla responsabilità genitoriale.

In questo contesto assume particolare rilevanza la risposta alla relativa domanda circa la realizzazione di protocolli e/o accordi da parte delle Procure ordinarie con il Tribunale per i Minorenni la tempestiva e corretta applicazione della disposizione.

Hanno risposto negativamente 98 Procure (70,5%) e positivamente soltanto 41 (29,5%) (Tab. BP38). Questa circostanza deve essere segnalata come una criticità.

*Tab. BP38*

| Nel Suo Ufficio sono stati realizzati (protocolli/accordi) con il Tribunale per i Minorenni per la tempestiva e corretta applicazione del disposto di cui all'art. 64 bis disp. att. c.p.p.? | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Sì | 41 | 29,5 |
| No | 98 | 70,5 |
| Totale | 139 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Si rileva che tra i pochi (41 su 139) Uffici che hanno risposto positivamente al quesito, la maggior parte si è limitata a riferire[32] di aver emesso ordini di servizio, protocolli di intesa, direttive, ed a prevedere le modalità di scambio di informazioni, senza, tuttavia, specificarne il contenuto.

[32] Testo domanda [BP38a] [Se Sì a BP38]: "*Descrivere sinteticamente i principali contenuti dei protocolli/accordi*".

# 7. Coordinamento con il Tribunale Ordinario Penale

Anche questo capitolo riveste una importanza centrale ove si consideri che attiene al coordinamento tra la Procura Ordinaria ed il tribunale penale presso cui è costituita, e, quindi, è determinante nella verifica di una corretta e tempestiva applicazione della normativa, in quanto idonea a condizionarne l'efficacia.

La stretta relazione tra l'attività inquirente e giudicante (del Gip, del Gup e poi del tribunale, sia monocratico che collegiale) sono alla base delle domande di questa sezione, ed infatti hanno avuto particolare riguardo sia al tema delle misure cautelari che a quello della celebrazione delle udienze.

Con riguardo alle eventuali prassi organizzative per il coordinamento con l'ufficio Gip, finalizzato a segnalare l'urgenza di provvedere sulle richieste di misure cautelari occorre dare atto che la rilevanza della domanda è stata superata dalla modifica legislativa introdotta con la legge 168 del 2023 che ha disciplinato espressamente i tempi di intervento sia del P.M. che del Gip.

Può essere interessante, in ogni caso, il fatto che le risposte negative siano state 83, pari al 59,7%, e quella positive 56, (40,3%) (Tab. BP39).

*Tab. BP39*

| Nel Suo Ufficio sono attuate prassi organizzative per il coordinamento con l'Ufficio GIP del Tribunale perché le richieste di applicazione delle misure cautelari nella materia della violenza di genere e domestica, siano trasmesse, assegnate ed esaminate con urgenza? | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Sì | 56 | 40,3 |
| No | 83 | 59,7 |
| Totale | 139 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Richiesti di descrivere le eventuali prassi organizzative che potrebbero essere annoverate tra le buone pratiche[33], tra quelle più significative o in ordine alle quali sono state fornite notizie sufficienti, per quanto di residuo interesse, si segnalano:

- l'inserimento nel programma di gestione dell'iscrizione delle richieste cautelari tra le urgenze e un termine temporale entro il quale il GIP ha l'obbligo di provvedere;
- protocolli che impegnano gli uffici del Tribunale (Gip/Gup/Dibattimento) ad una trattazione prioritaria dei fascicoli afferenti alla violenza di genere. Tale esigenza di tempestività riguarda, in primo luogo, il contesto cautelare ed è stato previsto un monitoraggio mediante creazione di un registro informatico interno specificamente dedicato alle richieste di misura cautelare relative a fatti di violenza domestica/di genere, che consente un controllo continuo sui tempi della decisione e successivi

[33] [BP39a] Testo domanda: *"Descrivere sinteticamente le eventuali prassi organizzative che potrebbero essere segnalate come buone pratiche precisando da quanto tempo sono applicate".*

sviluppi processuali; nei casi, non frequenti, di dilatazione della tempistica, la rilevazione viene immediatamente sottoposta all'attenzione del magistrato coordinatore dell'ufficio gip. Anche prescindendo da tale rilevazione, vengono, ovviamente, segnalati al magistrato coordinatore della sezione gip i casi di particolare gravità e urgenza che impongono una immediata presa in carico del procedimento;

- protocolli che prevedono turni P.M. e GIP dedicati; la previsione di sostituzione del gip in caso di temporanea assenza; la trasmissione telematica della richiesta per consentire l'esame anche al di fuori degli orari di ufficio del personale di segreteria; l'estensione degli orari di ricevimento e di restituzione della richiesta di misura; il monitoraggio continuo dei tempi di evasione delle istanze;
- protocolli che prevedono l'emissione del provvedimento e la sua esecuzione nelle 24 ore dalla richiesta;
- protocollo sulla trattazione degli incidenti probatori in materia entro 15 gg.

Si tratta di protocolli finalizzati ad imprimere alla trattazione dei procedimenti una tempistica particolarmente veloce al fine di assicurare la tempestività della risposta di prevenzione e di giustizia.

Interessanti anche gli accorgimenti previsti per ovviare all'eventuale assenza del personale amministrativo in relazione agli orari di servizio nonché l'adozione di sistemi di monitoraggio dei tempi di emissione della misura cautelare.

Per ciò che attiene ad eventuali prassi organizzative per il coordinamento con l'Ufficio GIP del Tribunale perché siano fissate udienze preliminari dedicate ai procedimenti della materia specializzata, così da favorire la partecipazione del P.M. assegnatario dei procedimenti, c.d. "personalizzazione del fascicolo", ben 107 Procure hanno risposto negativamente e soltanto 32 positivamente (23%) (Tab. BP40). Sotto questo aspetto si tratta di una evidente criticità del sistema organizzativo.

*Tab. BP40*

| Nel Suo Ufficio sono attuate prassi organizzative per il coordinamento con l'Ufficio GIP del Tribunale perché siano fissate udienze preliminari dedicate ai procedimenti della materia specializzata così da favorire la partecipazione del P.M. assegnatario dei procedimenti? | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Sì | 32 | 23,0 |
| No | 107 | 77,0 |
| Totale | 139 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Si registrano dati analoghi per ciò che riguarda le prassi organizzative finalizzate al coordinamento con il tribunale Penale per la trattazione tempestiva e specializzata della materia della violenza di genere e domestica; infatti 85 uffici su 139 (61%) hanno dato risposta negativa e 54 su 139 (38,8 %) positiva (Tab. BP41).

*Tab. BP41*

| Nel Suo Ufficio sono attuate prassi organizzative per il coordinamento con il Tribunale Penale per la trattazione tempestiva e specializzata della materia della violenza di genere e domestica? | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Sì | 54 | 38,8 |
| No | 85 | 61,2 |
| Totale | 139 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

È certamente rilevante evidenziare quali tra quelle indicate come buone prassi siano state attuate, considerando che erano possibili una o più opzioni di risposta.
Le più significative sono le seguenti (Tab. BP41a):

- in 37 uffici attuati accordi per favorire la priorità della trattazione dei procedimenti per i reati previsti dall'art. 132 bis comma 1 lett. a-bis) c.p.p.;
- in 32 uffici attuati accordi finalizzati a favorire/consentire la partecipazione del P.M. titolare alle udienze davanti al GIP/GUP e al dibattimento;
- in 26 uffici attuati accordi per favorire la priorità della trattazione anche dei procedimenti per i reati previsti dall'art. 392 comma 1 bis c.p.p.;
- in 19 uffici attuati accordi finalizzati a favorire/consentire la concentrazione nella medesima udienza dei procedimenti assegnati allo stesso P.M.

*Tab. BP41a*

| Quali delle seguenti prassi organizzative sono attuate nel Suo Ufficio? [possibili una o più opzioni di risposta] | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Accordi finalizzati a favorire/consentire la partecipazione del P.M. titolare alle udienze davanti al GIP/GUP e al dibattimento | 32 | 59,3 |
| Accordi finalizzati a favorire/consentire la concentrazione nella medesima udienza dei procedimenti assegnati allo stesso P.M. | 19 | 35,2 |
| Accordi per favorire/consentire la concentrazione nella stessa udienza monocratica dei procedimenti delegati al medesimo VPO | 6 | 11,1 |
| Accordi per favorire la priorità della trattazione dei procedimenti per i reati previsti dall'art. 132 bis comma 1 lett. a-bis) c.p.p. | 37 | 68,5 |
| Accordi per favorire la priorità della trattazione anche dei procedimenti per i reati previsti dall'art. 392 comma 1 bis c.p.p. | 26 | 48,1 |
| Accordi per favorire la priorità della trattazione anche per altri reati nella materia specializzata (es. art. 570-570 bis-388 comma 2 c.p.) | 13 | 24,1 |
| Altro | 8 | 14,8 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

# 8. Coordinamento con il Tribunale Ordinario Civile

L'obiettivo di questa sezione era rilevare le prassi organizzative messe in campo tra le Procure ed i tribunali civili per garantire la corretta applicazione dell'art. 64 bis disp. att. c.p.p. che prevede l'invio di comunicazioni e la trasmissione di atti al giudice civile nei casi in cui si procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva e risulta la pendenza di determinati procedimenti civili riguardanti le medesime persone.

Deve rilevarsi che il 52,5 % degli uffici (73 su 139) ha risposto negativamente e soltanto il 47,5% (66 su 139), invece, ha dato risposta positiva (Tab. BP42).

Tenuto conto della rilevanza che assume la tempestività e la completezza delle informazioni al fine di consentire al giudice civile di adottare provvedimenti idonei ad assicurare la tutela degli interessi in gioco nonché di garantire la coerenza delle disposizioni assunte in sede civile e in sede penale, non può non segnalarsi come criticità l'elevato numero di Uffici che ha fornito risposta negativa.

*Tab. BP42*

| [BP42] Nel Suo Ufficio sono attuate prassi organizzative (protocolli/accordi) finalizzate alla tempestiva e corretta applicazione del disposto di cui all'art. 64 bis disp. att. c.p.p.? | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Sì | 66 | 47,5 |
| No | 73 | 52,5 |
| Totale | 139 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Alla richiesta di precisare, tra quelle indicate, quali prassi abbiano attuato, il quadro emergente è il seguente (Tab. BP42a):

- 40 Procure hanno affermato che procedono al tempestivo accertamento della pendenza dei procedimenti indicati dalla norma avvalendosi di sistemi condivisi di comunicazione telematica con il Tribunale Civile e con il Tribunale per i Minorenni ed allo scambio delle informazioni e degli atti necessari;
- 30 Procure hanno dichiarato di avere adottato protocolli/accordi con il Tribunale civile per definire tempi e modalità per gli adempimenti previsti dall'art. 64 bis disp. att. c.p.p.;
- 14 Procure hanno confermato il ricorso alla utilizzazione condivisa di strumenti/piattaforme informatiche e/o telematiche.

*Tab. BP42a*

| Quali delle seguenti prassi organizzative (protocolli/accordi) sono attuate nel Suo Ufficio? [possibili una o più opzioni di risposta] | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Tempestivo accertamento circa la pendenza dei procedimenti indicati dall'art. 64 bis disp. att. c.p.p. con il ricorso a sistemi condivisi di comunicazione telematica con il Tribunale Civile e con il Tribunale per i Minorenni e scambio delle informazioni e degli atti necessari | 40 | 60,6 |
| Protocolli/accordi con il Tribunale Civile per definire tempi e modalità per gli adempimenti previsti dall'art. 64 bis disp. att. c.p.p. | 30 | 45,5 |
| Utilizzazione condivisa di strumenti/piattaforme informatiche e/o telematiche | 14 | 21,2 |
| Altro | 9 | 13,6 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Il dato molto significativo, che rappresenta indubbiamente una criticità nel coordinamento tra il giudice civile e quello penale, è che la maggioranza degli uffici incontra difficoltà nel tempestivo e corretto coordinamento.

In ogni caso, le prassi segnalate hanno ad oggetto:

- la comunicazione immediata di dati compatibili con il segreto d'ufficio, anche tramite PEC, eventualmente su account dedicati;
- l'individuazione di un referente presso il Tribunale civile al fine di avere una celere risposta in merito a quanto previsto dall'art.64 bis disp. att. c.p.p.;
- la designazione di personale dedicato alla ricerca al SICID dei processi civili di interesse previa autorizzazione del Presidente del Tribunale;
- un ufficio ha segnalato il protocollo d'intesa assunto con il locale Tribunale al fine di disciplinare in modo dettagliato i flussi di comunicazione tra i due uffici nelle varie fasi del procedimento.

  In particolare, tale pratica organizzativa prevede che:
  - venga impartita alla PG apposita direttiva affinché, all'atto della ricezione della notizia di reato, acquisisca dalla parte informazioni e, se possibile, documentazione, sull'eventuale pendenza di uno dei procedimenti civili di cui alla norma, segnalando anche il numero del registro generale civile;
  - il funzionario dell'ufficio posta annoti sulla scheda della notizia di reato e sulla copertina del fascicolo "esiste procedimento civile n. xxx", specificando l'autorità civile procedente (Trib. Ord. o Trib. Min.); gli adempimenti siano curati dalla segreteria del magistrato nei casi di iscrizione diretta della notizia di reato;

- il segretario del pubblico ministero assegnatario, qualora non risulti l'adempimento, chieda all'ufficio affari civili della Procura di consultare il SICID per verificare la pendenza di un procedimento civile per poi procedere alla relativa annotazione in copertina;
- il segretario del magistrato assegnatario inserisca nelle annotazioni estese dell'applicativo S.I.C.P l'indicazione della presenza di procedimento civile, indicando l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende il procedimento (Trib. Ord. o Trib. Min.).

Nel caso in cui tale verifica preliminare fornisca conferma della pendenza di un procedimento civile, il protocollo prevede che la Procura della Repubblica trasmetta al giudice civile i seguenti atti e provvedimenti:

- ordinanza che applica una misura cautelare personale;
- ordinanza che dispone la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale (in tal caso, è previsto che il giudice, nel trasmettere l'ordinanza al P.M., specifichi che la trasmissione avviene anche ai sensi dell'art. 64-bis disp. att. c.p.p.);
- avviso di conclusione delle indagini preliminari;
- altri atti di interesse ritenuti ostensibili;
- ulteriori atti anche acquisiti dopo l'esercizio dell'azione penale (ct, verbali di prove, perizie, etc.).

Il protocollo disciplina, infine, i casi in cui la notizia di reato provenga dall'ufficio giudicante. Per tali ipotesi è previsto che, qualora il tribunale, civile o penale, trasmetta, ai sensi dell'art. 331 c.p.p., notizie di un reato procedibile d'ufficio risultante dagli atti di causa, invii anche la documentazione necessaria o ritenuta utile per istruire il fascicolo (per es. consulenze, perizie, verbali di prove, etc.).

Completa il quadro delle informazioni sul ruolo svolto dal P.M. nel processo civile, la domanda sull'eventuale adozione di prassi ai fini delle iniziative, ai sensi dell'art 473 bis.13 Codice Procedura Civile, che disciplina le norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, e, nello specifico, il ricorso del P.M. nel giudizio di primo grado.

Deve prendersi atto che ben 123 uffici su 139, quindi l'88,5%, hanno risposto negativamente, e soltanto 16 (11,5%) hanno dato risposta positiva (Tab. BP43).

Si tratta, anche in tal caso, di un dato che evidenzia una criticità, tenuto conto del ruolo attribuito al P.M. nel processo civile.

Nonostante un numero limitato di uffici abbia dato risposta positiva (16 su 139) si ritiene di interesse evidenziare le risposte date alla richiesta di descrivere sinteticamente le prassi organizzative adottate.

*Tab. BP43*

| Nel Suo Ufficio sono state adottate prassi organizzative ai fini delle iniziative del P.M. ai sensi dell'art 473 bis.13 Codice Procedura Civile? | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Sì | 16 | 11,5 |
| No | 123 | 88,5 |
| Totale | 139 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Tali prassi sono volte a rendere solerte e proficuo il ricorso. Si riportano[34] le principali:

- si è stabilito che il magistrato titolare di un procedimento pendente per reati rientranti nel gruppo c.d. "codice rosso" (o di altri procedimenti in cui si siano manifestate tali condotte che possano far temere per l'incolumità psico-fisica della donna) curi anche l'intervento in sede civile, o presenziando all'udienza o trasmettendo memorie e documenti. Il flusso di informazioni avviene tramite consolle P.M.;
- sono state elaborate "linee guida per l'azione del pubblico ministero nei procedimenti civili" contenenti indicazioni, anche di carattere organizzativo, per l'esercizio del dovere di azione e di intervento del pubblico ministero nei procedimenti civili, con particolare riferimento a quelli nei quali siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori;
- sono stati stipulati accordi con il Tribunale sulla trasmissione del ricorso e di atti laddove nei procedimenti civili "sia allegata violenza di genere". In taluni casi è prevista o l'interlocuzione con un magistrato designato o riunioni di coordinamento tra i magistrati della Procura ed i giudici della sezione civile o l'accesso diretto dei magistrati requirenti al sistema informatico in uso ai giudici civili;
- sono stati adottati meccanismi di evidenziazione (cd. "alert") che consentano di segnalare sulla consolle civile le richieste urgenti del giudice civile sul ricorso del P.M.

[34] [BP43a] Testo domanda: *"Descrivere sinteticamente le prassi organizzative adottate ai fini delle iniziative del P.M. ai sensi dell'art 473 bis.13 Codice Procedura Civile*

# 9. Valutazione della pericolosità dell'indagato per delitti di violenza di genere e domestica

Il tema della protezione delle vittime di violenza di genere e domestica, come indicato nella Convenzione di Istanbul e nella normativa nazionale di riferimento, è strettamente connesso alla corretta valutazione della pericolosità dell'indagato.
Evidente, è pertanto, la centralità delle domande di questa sezione sulle prassi organizzative finalizzate a valutare l'effettiva condizione di rischio delle vittime, anche alla luce di alcune sue caratteristiche, quali: la frequente relazione familiare e/o affettiva tra la persona offesa e chi agisce la violenza e la ripetitività delle condotte, circostanze queste che rendono molto complesso il giudizio sulla pericolosità dell'autore.
Per tali ragioni i quesiti mirano a fare emergere se, ed in quali termini, vi sia la consapevolezza della specificità del problema e l'eventuale messa in campo di pratiche organizzative mirate.
Le risposte ci consegnano questa realtà (Tab. BP44):

- 111 Procure su 139 (79,9%) hanno attuato prassi organizzative per assicurare la tempestiva ed adeguata valutazione del rischio per la vittima;
- 28 Procure, non le hanno attuate.

*Tab. BP44*

| Nel Suo Ufficio, nella materia della violenza di genere e domestica, sono attuate prassi organizzative per assicurare la tempestiva ed adeguata valutazione del rischio per la vittima? | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Sì | 111 | 79,9 |
| No | 28 | 20,1 |
| Totale | 139 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Gli uffici che hanno risposto positivamente, disponendo di più opzioni di risposta, hanno indicato (Tab. BP44a):

- 105 una approfondita valutazione delle condotte violente denunciate, delle modalità attuative, dell'eventuale utilizzo di armi, dei precedenti penali e giudiziari del denunciato e della pendenza di procedimenti a suo carico;
- 99 un'approfondita e specialistica valutazione delle dichiarazioni della vittima, ed in particolare delle sue esplicite affermazioni di avere motivata "paura" per i comportamenti del denunciato e di temere per la propria incolumità e/o per quella dei suoi figli;
- 61 un'effettiva informazione alla persona offesa e al suo difensore, l'instaurazione di contatti diretti con il P.M. procedente, anche al fine di consentire loro l'invio –in tempo reale- di eventuali sopravvenute esigenze di protezione della vittima;
- 48 la predisposizione di direttive/circolari contenenti i criteri di massima da considerare ai fini di una tempestiva e corretta valutazione del rischio.

*Tab. BP44a*

| Quali delle seguenti iniziative sono attuate nel Suo Ufficio? [possibili una o più opzioni di risposta] | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Approfondita e specialistica valutazione delle dichiarazioni della vittima ed in particolare delle sue esplicite affermazioni di avere motivata "paura" per i comportamenti del denunciato e di temere per la propria incolumità e/o per quella dei suoi figli | 99 | 89,2 |
| Approfondita valutazione delle condotte violente denunciate, delle modalità delle stesse, dell'eventuale utilizzo di armi, dei precedenti penali e giudiziari del denunciato, e della pendenza di procedimenti a suo carico | 105 | 94,6 |
| Assicurazione del diritto della persona offesa e del suo difensore a ricevere in tempo reale le informazioni riguardanti l'iscrizione del procedimento, il P.M. assegnatario ed i recapiti - anche telematici -dell'ufficio del P.M. e della P.G. delegata alle indagini, anche al fine di consentire loro l'invio –in tempo reale- di eventuali sopravvenute esigenze di protezione della vittima | 61 | 55,0 |
| Predisposizione di direttive/circolari contenenti i criteri di massima da considerare ai fini di una tempestiva e corretta valutazione del rischio cui è esposta la vittima nella materia della violenza di genere e domestica | 48 | 43,2 |
| Altro | 1 | 0,9 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Richiesti di indicare eventuali altre prassi[35] taluni uffici in aggiunta hanno altresì segnalato prassi organizzative volte ad assicurare:

- la tempestività delle determinazioni in sede cautelare;
- la raccolta di informazioni utili ai fini della corretta valutazione del rischio;
- la supervisione del Capo dell'Ufficio.

Al fine di perseguire l'obiettivo di accelerazione dell'intervento, onde ridurre al minimo del rischio per la persona offesa, sono stati adottati vari metodi che prevedono: l'interlocuzione costante con la PG; la predisposizione da parte dell'ufficio di un modello di comunicazione di notizia di reato che deve contenere una serie di dati e di elementi che consentono una valutazione rapida e completa da parte del P.M. al fine della verifica della sussistenza del reato, della sua gravità e attualità, e, conseguentemente l'adozione delle più opportune determinazioni in ordine alla definizione del procedimento o sullo sviluppo investigativo, anche in funzione dell'eventuale adozione di una misura cautelate.

La completezza della C.N.R. è anche finalizzata a ridurre il ricorso a deleghe da parte del P.M. con conseguente allungamento dei tempi.

Al fine di perseguire l'obiettivo di acquisire tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione del rischio, si è previsto, da parte di taluni uffici:

[35] [BP44b] Testo domanda: *"Oltre a quelle segnalate, indicare sinteticamente eventuali altre prassi organizzative attuate nel Suo Ufficio per assicurare la tempestività e adeguata valutazione del rischio per la vittima che potrebbero essere segnalate come buone pratiche precisando da quanto tempo sono applicate".*

- l'adozione di strumenti utili per la valutazione del rischio di recidiva e la messa a punto di un piano di gestione del rischio che prevedono la raccolta del maggior numero possibile di informazioni, sia direttamente dalla vittima sia da altre fonti; all'atto dell'iscrizione, la verifica delle precedenti iscrizioni, dei carichi pendenti e delle condanne in primo grado relative all'indagato ed alla persona offesa, con particolare attenzione a fatti di violenza personale o uso di armi; la richiesta alla PG di procedere a sequestro cautelativo delle armi legalmente detenute. È stato, inoltre, previsto l'accurato studio della specifica tipologia di condotte violente e del contesto, al fine di valutare, sulla base dell'esperienza acquisita nella trattazione di tali tipologie di reati, indici sintomatici di progressione criminosa. A tal fine, viene valorizzata anche la sussistenza di situazioni potenzialmente stressogene quali:
    - periodo immediatamente precedente e successivo alla separazione;
    - periodo immediatamente precedente e successivo alle udienze per l'affidamento dei figli;
    - frequentazione di nuovi partner; procedimenti penali di cui l'indagato apprende l'esistenza;
    - situazioni di disagio psichico e/o abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti;
    - disponibilità di armi.
- l'assegnazione dei fascicoli di nuova iscrizione allo stesso Sostituto Procuratore dell'eventuale precedente, in quanto, essendo a conoscenza della situazione, può meglio valutare il livello di esposizione a rischio della parte offesa;
- la creazione e formazione continua di punti qualificati di ascolto presso le articolazioni territoriali di PG, la diffusione e condivisione di un vademecum dei punti qualificati di ascolto.

Al fine di assicurare il controllo ed il monitoraggio del Capo dell'Ufficio, è stata prevista l'apposizione del visto sui procedimenti di valutazione negativa del rischio e sulle richieste cautelari emesse entro/oltre il termine di 30 gg.

# 10. Monitoraggio

Il capitolo sul monitoraggio delle misure cautelari applicate nel triennio 2020-2022 nei procedimenti per i delitti di violenza di genere e domestica indicati nella premessa della rilevazione, risente delle difficoltà, per molti uffici non superabile, di rilevazione dei dati per mancanza di idoneo sistema informatico, come si avrà modo di precisare anche in seguito.
Molti uffici, infatti, hanno segnalato la non affidabilità dei dati in considerazione delle difficoltà/impossibilità della loro estrapolazione.
Per questa ragione si è ritenuto di non procedere all'elaborazione dei dati parziali trasmessi, sia di quelli relativi alle misure coercitive applicate ai reati compresi nella materia della violenza di genere e domestica, sia quelle applicate a tutti gli altri reati, in quanto la inattendibilità delle rilevazioni li rendeva scarsamente utili.
Diversamente può ritenersi per quanto attiene alla domanda di segnalare le eventuali difficoltà tecniche e/o operative incontrate nell'applicazione delle modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. braccialetto elettronico).
Si è constatato che il 51,8 % (72 su 139) degli uffici ha risposto negativamente ed il 48,2% (67 su 139) ha dichiarato di averne rilevate (Tab. BP48).
Questa situazione assume particolare rilievo ove si consideri che dette criticità si riflettono su un numero considerevole di casi a seguito delle modifiche legislative di cui alla L. n. 168/2023 che hanno ampliato l'applicazione della misura rendendola in molti casi obbligatoria.

*Tab. BP48*

| Sono state rilevate difficoltà tecniche e/o operative per l'applicazione delle modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. braccialetto elettronico) di cui all'art. 275 bis? | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Si | 67 | 48,2 |
| No | 72 | 51,8 |
| Totale | 139 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Le difficoltà possono raggrupparsi nelle seguenti tipologie[36]:

- difficoltà tecniche di funzionamento: si sono riscontrate difettose attivazioni dei dispositivi e ripetizione degli allarmi, fenomeni dovuti, a volte, alla mancata collaborazione dell'indagato che non ricarica del dispositivo, altre volte alla mancanza di copertura di rete o al ritardo nell'aggiornamento del positioning o alla mancanza di copertura elettrica in relazione alle condizioni di abitazione dell'interessato. Tali difficoltà determinano, da un lato, la necessità del preventivo sopralluogo della P.G. al fine di verificare la possibilità tecnica di azionare il dispositivo e, dall'altro, la ripetuta attivazione della procedura prevista in caso di allarme (con la necessità di contattare

[36] [BP48a] Testo domanda: *"Indicare sinteticamente le difficoltà tecniche e/o operative riscontrate"*.

l'indagato e la persona offesa o di inviare pattuglia sul posto al fine di localizzarli ed adottare le eventuali misure a difesa della persona offesa). A volte, la ripetitività di tali disservizi ha determinato le persone offese, a causa del continuo malfunzionamento e delle necessarie continue richieste di informazioni da parte delle forze di polizia, a restituire il dispositivo rifiutando di proseguire nell'utilizzo dello stesso a loro protezione;

- mancanza dei dispositivi, il cui numero non è sufficiente ad assicurare la copertura di tutta la domanda: tale situazione ha determinato la prassi, foriera di rischi, di postergare l'esecuzione della misura;
- impossibilità di applicazione nel caso in cui gli interessati dimorino in Comuni di piccole dimensioni nei quali non può imporsi il rispetto della distanza di 500 mt.

# 11. Reti interistituzionali

Il capitolo dedicato alle reti interistituzionali, al pari degli altri, assume una fondamentale importanza nel contrasto alla violenza di genere e domestica.
La promozione e il potenziamento di reti interistituzionali, attraverso la costituzione di tavoli di confronto, sul tema della violenza di genere e domestica, consente, infatti, la condivisione di esperienze e conoscenze tra amministrazioni statali, enti territoriali, enti del terzo settore e ordini professionali, nell'ottica di contrastare in modo più efficace la diffusione del fenomeno.
Per questo motivo vi è la necessità di verificare la concreta partecipazione degli Uffici delle Procure ai tavoli interistituzionali e di monitorare l'eventuale adozione di accordi o protocolli.
I risultati dell'indagine mostrano che le istituzioni coinvolte sono molteplici comprendendo: Prefetture, Forze dell'Ordine, Aziende Sanitarie Locali, Comuni, Questure, Tribunali, Centri Antiviolenza e Consigli dell'Ordine degli Avvocati.
Emerge, inoltre, che gli accordi e i protocolli trattano temi fondamentali quali: il coordinamento operativo, la protezione delle vittime, la formazione del personale la e prevenzione, gli interventi sanitari, il monitoraggio, il recupero degli autori di violenza.
Più in particolare, alla domanda in ordine alla partecipazione a tavoli di lavoro interistituzionale sul tema di interesse, hanno risposto in totale 139 Uffici di Procura, dei quali 87 (62,6%) hanno dichiarato di farvi parte, mentre 52 (37,4%) hanno fornito risposta negativa (Tab. BP49).

*Tab. BP49*

| Il Suo Ufficio partecipa a tavoli di lavoro interistituzionali? | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Sì | 87 | 62,6 |
| No | 52 | 37,4 |
| Totale | 139 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Peraltro, si rappresenta che gli Uffici di Procura che hanno risposto positivamente al quesito relativo alla partecipazione a tavoli hanno comunicato, inoltre, quali sono le istituzioni che ne fanno parte[37].
Più nel dettaglio, si rileva la seguente ricorrenza: la "Prefettura" è presente in 49 tavoli, le "Forze dell'Ordine" sono presenti in 34 tavoli, le "Aziende Sanitarie Locali" in 33 tavoli, il "Comune" in 28 tavoli, la "Questura" in 26 tavoli, il "Tribunale" in 22 tavoli (32 Tribunali); i "Centri/Reti Antiviolenza" in 19 tavoli, l'"Ordine degli Avvocati" in 15 tavoli (con una presenza di 16 Consigli dell'Ordine).
Deve considerarsi una criticità la limitata partecipazione ai tavoli interistituzionali dei Centri Antiviolenza e degli Ordini degli Avvocati, entrambi essenziali per una efficace cooperazione coordinata interistituzionale, come richiesto anche dalle convenzioni internazionali.

[37] [BP49a] Testo domanda: *"Quali sono le istituzioni che ne fanno parte?"*.

Quanto ai Centri Antiviolenza è oramai acquisita l'importanza fondamentale che hanno assunto nel contrasto alla violenza contro le donne, e per ciò che attiene agli Ordini degli Avvocati, soprattutto in considerazione del ruolo decisivo che possono svolgere nel percorso di specializzazione di questi professionisti.
Appare significativo il dato che indica che tra gli 87 uffici che partecipano ai tavoli interistituzionali ben 71 (l'81,6%) hanno adottato accordi o protocolli (Tab. BP49b).

Tab. BP49b

| Nei tavoli interistituzionali sono stati adottati accordi o protocolli? | Valore assoluto | Valore Percentuale |
|---|---|---|
| Sì | 71 | 81,6 |
| No | 16 | 18,4 |
| Totale | 87 | 100,0 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Dall'analisi delle risposte fornite alla domanda con la quale si chiedeva di indicarne l'oggetto si rileva che i temi ricorrenti sono i seguenti[38]:

- Coordinamento operativo: numerosi accordi e protocolli si propongono quale obiettivo principale la creazione di reti territoriali antiviolenza, volte a favorire lo scambio di informazioni e a definire procedure comuni. Si sottolinea che in un caso la condivisione di un percorso comune mira a prevenire discriminazioni, abusi, maltrattamenti ed ogni altra forma di violenza in ambito intra ed extra familiare su donne, anche su minori, ridurre i pregiudizi e gli stereotipi legati al fenomeno della violenza. In altro caso, sono stati previsti incontri periodici per condividere progetti comuni, concordare prassi operative e apportare miglioramenti in relazione alle criticità e alle carenze di volta in volta rilevate.
- Protezione delle vittime: in numerosi protocolli si osserva che la protezione viene attuata nelle diverse declinazioni di: attivazione di percorsi di tutela, prestazione di servizi di accoglienza protetta, previsione di supporto psicologico e sociale, in taluni casi con particolare attenzione ai minori vittime di violenza assistita.
  In un caso si osserva che il protocollo è volto a favorire la presa in carico delle donne vittime di violenza offrendo percorsi che garantiscano continuità e integrazione degli interventi, armonizzare gli interventi tra le diverse autorità giudiziarie coinvolte nelle situazioni ove siano presenti minori vittime di violenza assistita, agevolare l'affrancamento delle donne dalla violenza attivando politiche di autonomia lavorativa e abitativa attraverso la condivisione di procedure degli organismi competenti.

[38] [BP49ba] Testo domanda: *"Descrivere brevemente l'oggetto degli accordi o protocolli stipulati"*.

- Formazione e prevenzione: numerosi protocolli prevedono lo svolgimento di attività di sensibilizzazione nelle scuole, la promozione della cultura del rispetto, la formazione e l'aggiornamento degli operatori.
- Interventi sanitari: in taluni casi è stata prevista l'adozione di protocolli sanitari specifici, volti al coordinamento tra ospedali e forze dell'ordine nonché all'attivazione del "codice rosa" nel pronto soccorso;
- Monitoraggio: in alcuni casi i protocolli prevedono la Raccolta dei dati statistici, l'analisi del fenomeno e la valutazione dell'efficacia degli interventi.
- Recupero degli autori di violenza: in taluni casi sono previsti programmi di trattamento e percorsi di responsabilizzazione per gli uomini maltrattanti.

Sulla base di quanto rilevato si possono cogliere le principali tendenze nei tavoli interistituzionali, e, quindi, gli obiettivi primari, che sono: il coordinamento operativo e la protezione delle vittime.

# 12. Le osservazioni degli Uffici

Al termine della rilevazione si è ritenuto importante acquisire, dagli uffici che hanno partecipato al questionario, eventuali ulteriori indicazioni sulle difficoltà affrontate nella trattazione della materia, e, nello stesso tempo, sulle nuove buone pratiche sperimentate, al fine di favorire non solo interventi legislativi mirati ma anche iniziative di "soft law".
Deve darsi atto che riguardo alla domanda specifica sulle criticità/difficoltà riscontrate nel trattare la materia specialistica i dati acquisiti rappresentano la precaria situazione in cui versano moltissimi uffici, atteso che ben 113 Procure su 139 (81,3 %) hanno riferito che la principale criticità è rappresentata dall'eccessivo carico di lavoro, a cui si accompagna la grave carenza di personale e di adeguate dotazioni strumentali (Tab. BP50).
Un numero considerevole di uffici (rispettivamente 77 e 78 su 139, pari a circa il 56% degli uffici), ha anche rimarcato due aspetti del tutto peculiari dell'attività giurisdizionale nella materia specialistica:

- l'elevata esposizione a responsabilità del magistrato che tratta la materia specialistica, strettamente connessa alla complessità della valutazione dei rischi a cui va incontro la persona offesa;
- la difficoltà di conciliare i tempi richiesti per l'acquisizione dei dati investigativi indispensabili per una corretta richiesta di applicazione di misure cautelari con l'esigenza incombente ad adottare con tempestività misure di protezione della vittima esposta a rischi.

*Tab. BP50*

| Nel Suo Ufficio quali sono le principali criticità/difficoltà riscontrate nella trattazione della materia di violenza di genere e domestica? [possibili una o più opzioni di risposta] | Valore assoluto | Valore percentuale |
|---|---|---|
| Eccessivo carico di lavoro unitamente a grave carenza di personale e di adeguate dotazioni strumentali | 113 | 81,3 |
| Elevata esposizione a responsabilità del magistrato in ragione anche della complessa valutazione dei rischi cui è esposta la persona offesa | 78 | 56,1 |
| Difficoltà a conciliare i tempi richiesti per l'acquisizione dei dati investigativi indispensabili per l'adozione di misure cautelari e la tempestiva protezione delle vittime | 77 | 55,4 |
| Altro | 14 | 10,1 |

*Fonte: elaborazione DG-STAT e Osservatorio, 2024*

Di interesse, conclusivamente, sono le osservazioni fatte da alcune Procure nel rispondere all'ultima domanda aperta con la quale si chiedeva, ove ritenuto opportuno, di fare le osservazioni ritenute utili.

Gli uffici che si sono avvalsi di questa opportunità sono 48, e deve darsi atto che 31 di questi hanno segnalato l'impossibilità di estrarre i dati richiesti, soprattutto riguardo le misure cautelari, a causa della mancanza di idonei sistemi informatici.
Ne è derivata, come sottolineato dagli stessi uffici, la parzialità dei dati trasmessi e la loro sostanziale inattendibilità, criticità non risolta nonostante il ricorso a strategie alternative per la loro estrazione, ragione per la quale, come detto sopra, non è stato possibile acquisire dati fondamentali ai fini del presente questionario.
Diverse Procure hanno anche indicato più circostanze ritenute critiche, quindi idonee a condizionare l'attività inquirente, tra le quali si evidenziano:

- l'eccessiva burocratizzazione del lavoro che comporta, paradossalmente, un rallentamento nella trattazione dei procedimenti;
- l'eccessivo carico di lavoro per i magistrati componenti del gruppo, sicuramente maggiore rispetto a quello degli altri sostituti, con la conseguenza che la statistica comparata fa emergere sempre un numero maggiore di procedimenti rimasti pendenti sul ruolo dei primi;
- le ripetute modifiche normative, da ultimo le leggi n. 122 e n. 168 del 2023, che rendono spesso difficoltosa l'azione giudiziaria a tutela delle persone offese;
- il fatto che lo svolgimento dell'attività inquirente in questo settore così specialistico comporti anche un'elevata esposizione a responsabilità del magistrato, che unita al carico di lavoro (un ufficio ha fatto presente che la percentuale di misure cautelari per tali tipologie di reati è circa del 60% in più rispetto alle misure complessivamente richieste dall'ufficio) rendono la partecipazione al gruppo "poco appetibile e poco compatibile con l'attività degli uffici";
- l'eccessiva burocratizzazione dell'attività, con la previsione di termini irrealistici considerate le carenze di personale, che rendono la partecipazione al gruppo specialistico del tutto "inattrativa";
- il generalizzato e rigido obbligo di sentire sempre e comunque entro tre giorni la persona offesa (anche in casi marginali e di scarso rilievo) ha come effetto il fittizio ampliamento delle urgenze;
- le gravi carenze di personale amministrativo e di polizia giudiziaria adeguatamente formati.

Di interesse alcune considerazioni di carattere più generale rappresentate da talune Procure che sono sintomatiche della complessità della materia specialistica trattata.
Le più significative sono le seguenti:

- la difficoltà di valutare le singole situazioni di violenza in ragione della loro gravità, distinguendo l'una dall'altra sulla base delle caratteristiche specifiche dei fatti e delle condotte, resa ancora più complessa dalla vigente normativa che richiede adempimenti formali ed attività "ridondanti" (se non addirittura ritenuti "inutili") distogliendo il P.M. dai casi più complessi;
- la continua innovazione normativa rende il lavoro di tutti sempre più difficile e non consente tempi adeguati per la sperimentazione di nuove prassi; inoltre l'eccessiva

regolamentazione di sempre più numerosi adempimenti, se seguita in modo rigido, può portare in realtà a burocratizzare l'attività in una sorta di attenzione "difensiva" alle formalità che "distrae" dalla attenzione sostanziale alla gravità/non gravità del caso;

- in assenza di risorse umane congrue (magistratura, polizia giudiziaria, personale amministrativo) non è possibile seguire adeguatamente i procedimenti in questione e soprattutto assicurare alle persone offese la necessaria attenzione, così favorendo la ritrattazione delle persone offese che si sentono trascurate dalle istituzioni soprattutto nei casi in cui i processi sono celebrati a distanza di molto tempo dai fatti

# 13. Considerazioni finali

A conclusione dell'analisi delle risposte al questionario, deve darsi atto che le 139 Procure ordinarie hanno fornito riscontri più che esaurienti, alle complesse domande in materia di violenza di genere e domestica; e ciò nonostante il considerevole impegno richiesto, anche derivante dalle notevoli difficoltà riscontrate nell'acquisizione dei dati forniti.
Molte le risposte rilevanti, soprattutto al fine di apprestare, nei confronti di fattispecie di reato complesse e sempre più diffuse, azioni di contrasto che possano essere realmente efficaci.
Si rappresenta peraltro che le Procure Ordinarie, nonostante le rilevanti criticità derivanti soprattutto dalle carenze strumentali e di personale, e a fronte della costante introduzione di norme anche a carattere burocratico, hanno il merito di aver saputo apprestare, seppure in via sperimentale, modalità organizzative che risultano effettivamente idonee, a garantire gli interventi necessari e più urgenti.
Al riguardo, merita particolare apprezzamento l'impegno profuso dagli uffici per fronteggiare le criticità derivanti dalla insufficienza di magistrati, di personale amministrativo e di polizia giudiziaria, nonché dalla scarsità di mezzi, soprattutto informatici e telematici; perché rivela una piena consapevolezza non soltanto della gravità dei delitti perseguiti, ma anche della necessaria tempestività che deve caratterizzare il contrasto di tali fenomeni e la protezione delle vittime.
Si segnalano le seguenti buone pratiche:

- le modalità di ascolto delle vittime che si trovino in condizioni di particolare vulnerabilità, che generalmente si svolge tramite incidente probatorio e con l'ausilio di consulenti specializzati nell'ascolto. Dovrebbero, in particolare, essere condivise:
    - l'ascolto diretto della persona offesa da parte del magistrato procedente;
    - la tempestività nell'assunzione delle dichiarazioni, affinché i ricordi rimangano sufficientemente nitidi e non subiscano interferenze esterne;
    - lo svolgimento dell'atto con tempi e modalità che assicurino la genuinità delle risposte e che scongiurino interferenze indebite.
- l'istituzione di un apposito ufficio (il c.d. "ufficio del codice rosso"), composto da un magistrato specializzato, nonché da P.G. e personale appositamente formati, con l'incarico di procedere tempestivamente non soltanto all'iscrizione delle notizie di reato di cui all'art. 362 c.p.p. ma, in generale, di tutti gli atti che dovessero rendersi necessari;
- un'adeguata formazione dei magistrati sulla corretta e tempestiva individuazione ed interpretazione dei fenomeni di violenza di genere e domestica, anche attraverso un percorso formativo condiviso tra uffici giudiziari e centri antiviolenza che assicuri materiale di studio proveniente da diversi livelli istituzionali;
- l'istituzione di uno sportello specificamente dedicato alle donne straniere vittime di maltrattamenti, lesioni ed altri reati, con finalità di supporto ai fini dell'ottenimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art. 18 bis d.lgs. 286/1998.

Non può nascondersi, tuttavia, che l'indagine svolta rappresenta anche una realtà giudiziaria sotto stress, e traccia dunque il percorso che il legislatore dovrebbe seguire, tramite adeguati interventi ed investimenti, affinché le Procure possano efficacemente superare tutte quelle criticità che condizionano negativamente il contrasto alla violenza di genere e domestica.
In particolare, sono da segnalarsi le seguenti criticità:

- la mancanza di perequazione dei carichi di lavoro nei confronti dei magistrati specializzati che tenga conto non soltanto dei dati numerici ma anche e soprattutto della specifica complessità della materia. È anche da questo che, in genere, dipende la limitata permanenza del magistrato all'interno del gruppo specializzato, finendo dunque per compromettere la specializzazione dello stesso; si segnala peraltro, a tal proposito, la tendenza legislativa ad eccedere nella "burocratizzazione" degli adempimenti, che contribuisce ad esporre il magistrato ad eccessive responsabilità;
- le difficoltà organizzative, che non consentono un'adeguata "personalizzazione" dei procedimenti che dovrebbe essere potenziata nella fase delle indagini preliminari ed assicurata in quella dibattimentale;
- la grave carenza di magistrati, di personale ammnistrativo e di polizia giudiziaria, nonché di mezzi e strumenti, soprattutto informatici e telematici; in quest'ambito si registrano gravi difficoltà tecniche ed operative nell'uso dei dispositivi elettronici di controllo del violento (c.d. "braccialetto elettronico"), il cui malfunzionamento tradisce la finalità di proteggere le persone offese, privandole di un importante strumento di protezione, tanto da indurre alcune di esse a rinunciare al suo utilizzo restituendo l'apparecchio;
- la mancata formazione e specializzazione dei Vice Procuratori Onorari impiegati in gran numero nei dibattimenti monocratici, soprattutto nelle Procure metropolitane, grandi e medio grandi;
- la mancanza di un efficace coordinamento tra il giudice civile e quello penale ai fini della corretta applicazione dell'art. 64 bis disp. att. c.p.p., e la tendenza a non riservare al P.M. nel processo civile quel ruolo significativo che invece dovrebbe avere;
- le insufficienti iniziative di coordinamento tra gli uffici giudiziari, anche minorili, specialmente con modalità informatiche e telematiche, e la carente partecipazione a tavoli interistituzionali;
- la sottovalutazione delle specificità dei delitti che hanno come vittime donne e minori migranti;
- la scarsa attenzione all'importanza che assume nell'adozione dei provvedimenti giurisdizionali l'utilizzo di un linguaggio appropriato che non sia espressione di stereotipi di genere, potenziale causa di vittimizzazione secondaria;

Non sfugge all'Osservatorio, da ultimo, l'improcrastinabilità di un rafforzamento dell'asse digitale, in ciò inclusa la predisposizione di un'adeguata infrastruttura tecnologica nazionale, in modo da soddisfare i fabbisogni conoscitivi correlati alle materie che dovrebbe trattare il "gruppo specializzato".
Pensare ad "applicativi ministeriali dedicati" con cui dotare gli Uffici delle Procure renderebbe in prospettiva più performante il lavoro da compiersi nella estrazione dei dati di interesse e

nella qualità degli indicatori da monitorare, nell'affidabilità delle analisi statistiche e di controllo, nella precisione delle attività di gestione dei carichi di lavoro e nelle conseguenti delicate operazioni di perequazione, negli ambienti della comunicazione verso altri Uffici (il giudice civile e il giudice tutelare).

Le soluzioni proposte dall'Osservatorio puntano anche a migliorare il corposo e - come fin qui evidenziato - complesso volume di informazioni che gravita nell'area della violenza di genere e domestica e, al contempo, a non tradire le alte aspettative istituzionali e sociali in una efficace ed effettiva azione di contrasto.

In termini propositivi, in particolare, l'Osservatorio valuta positivamente una visione strategica della formazione, in particolare esaltando l'efficacia del "metodo laboratoriale" come veicolo delle esigenze formative che il fenomeno criminale in esame impone, che veicola il messaggio formativo delle tutele più ampie, non limitate al momento della repressione penale, ma estese anche alla maggiore comprensione dei recenti interventi normativi che è favorito dai laboratori nei quali è possibile un confronto sulle realtà applicative delle nuove norme soprattutto fra i magistrati, requirenti e giudicanti, di uffici di diversa dimensione e varia provenienza geografica.

Il taglio multidisciplinare e altamente specialistico della proposta indicata, nondimeno, risponde alla necessità di una formazione specifica evidenziata anche nella pronuncia della Corte EDU, J.L. c. Italia (ricorso n. 5671/2016, sentenza 27 maggio 2021), nella quale la presenza di stereotipi di genere e la mancanza di attenzione alla problematica della vittimizzazione secondaria è stata sottolineata soprattutto dal linguaggio utilizzato.

Siffatto metodo formativo è in linea con la delibera dell'8 gennaio 2025 del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura nella quale si invitano le strutture territoriali ad allestire "laboratori di autoformazione" per proseguire quella metodologia interattiva e operativa che può alimentare il confronto continuo tra i partecipanti, concentrando su tematiche pratiche la narrazione e con essa l'apprendimento, per individuare soluzioni operative condivise, muovendo da un'idea di autoformazione che vede gli stessi protagonisti delle funzioni giudiziarie direttamente coinvolti nell'attività di formazione, nella doppia veste di docente e discente.

Questo bagaglio di esperienze e di sperimentazione delle nuove modalità con cui trasferire saperi, arricchire le professionalità già specializzate e diffondere buone pratiche fra gli uffici, potrebbe convogliarsi in un canale formativo strutturato, idoneo a valorizzare un continuo "dialogo" fra i magistrati formatori delle sedi territoriali della SSM ed i responsabili degli uffici giudiziari.

In particolare è auspicabile che, in sede distrettuale, si svolgano iniziative di aggiornamento specialistico per tutti i magistrati del Distretto, sia requirenti che giudicanti, compresi i magistrati onorari che trattano la materia specialistica, e che dovrebbero essere obbligatori.

L'Osservatorio ritiene che la specializzazione per chi amministra la giustizia non possa essere considerata una "opzione" ma un dovere.

La prospettiva è quella di assicurare una preparazione capillare sui temi della violenza di genere e domestica, proiettando la formazione, da erogarsi con costante periodicità, sull'effettivo fabbisogno degli uffici che tenga conto delle reali condizioni delle sedi giudiziarie.

Gli stessi corsi dovrebbero prevedere la partecipazione anche di Avvocati, dei Centri Antiviolenza e in generale di tutti gli organismi (forze dell'ordine, sanitari, docenti) che, insieme, costituiscono la "rete" operante sul territorio.

Allo stesso tempo vanno incoraggiate le iniziative volte a favorire la collaborazione tra le Autorità giurisdizionali, l'Avvocatura e gli operatori dei Centri Antiviolenza, nella consapevolezza che il confronto, nel rispetto delle rispettive sfere di competenza, può essere prezioso per favorire la tempestiva protezione delle vittime e dare loro concrete risposte all'esigenza di uscire, il più rapidamente possibile, dalla spirale della violenza, esigenza che è emersa nell'attuale panorama giurisprudenziale e che ha ispirato i più recenti interventi di riforma normativa.

In questa ottica di confronto, momento centrale della formazione dovrebbe essere la circolazione delle prassi e dei modelli innovativi, in modo da offrire nel dibattito il quadro delle esperienze e delle soluzioni adottate, lasciando agli uffici, secondo i principi cardine della formazione dei magistrati, di recepire e modulare la singola prassi alla propria realtà ordinamentale e dimensionale, anche sulla base delle linee guida adottate dal CSM.

Si auspica, anche, una maggiore diffusione sul territorio di protocolli, linee guida e prassi virtuose, connotate dalla multidisciplinarietà nei livelli formativi, dall'aggiornamento e dallo scambio reciproco di conoscenze; ciò al fine di stimolare le sensibilità degli Uffici nel promuovere la cooperazione e il dialogo tra il gruppo specializzato e le professionalità più prossime.